

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 24 luglio 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 luglio 2026, n. 129.

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. (26G00146) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2026, n. 130.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno. (26G00149) Pag. 10

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di San Severo e nomina del commissario straordinario. (26A03683) Pag. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Marina e nomina del commissario straordinario. (26A03684) Pag. 36

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2026.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026 nella Provincia di Frosinone e nella Città metropolitana di Roma Capitale. (26A03705) Pag. 37

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 7 luglio 2026.

Autorizzazione al distacco della Scuola superiore per mediatori linguistici di Firenze dalla Scuola superiore per mediatori linguistici «SSML Unicollege» di Mantova. (26A03662) .. Pag. 38



**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Full Job società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A03596). Pag. 39

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Guido Rossa», in Carnate e nomina del commissario liquidatore. (26A03597). Pag. 40

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «I-Log società cooperativa», in Rimini e nomina del commissario liquidatore. (26A03598). Pag. 41

DECRETO 13 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto Colonna - Società cooperativa sociale integrata in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A03661). Pag. 41

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 10 giugno 2026.

Aggiornamento delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le attività autorizzative e di controllo ad istituti, enti e società di addestramento dei lavoratori marittimi. (26A03675). Pag. 42

DECRETO 15 giugno 2026.

Modifiche al decreto 3 gennaio 2020, concernente la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione dei nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po. (26A03676). Pag. 44

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 luglio 2026.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana. (Ordinanza n. 1200). (26A03706). Pag. 53

ORDINANZA 14 luglio 2026.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6421. (Ordinanza n. 1198). (26A03707). Pag. 55

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
**Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 18 marzo 2026.

Regione Basilicata - Atto integrativo all'accordo per la coesione. Assegnazione di risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020. (Delibera n. 15/2026). (26A03685). Pag. 56

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
**Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo**

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A03599). Pag. 66

**Camera di commercio
Toscana Nord-Ovest**

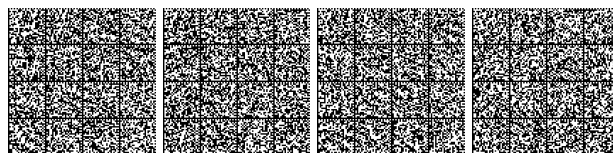
Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A03600). Pag. 66

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso relativo ai buoni fruttiferi postali, al Libretto smart e al Libretto dedicato ai minori di età. (26A03779). Pag. 66

Provincia autonoma di Trento

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Icons Service società cooperativa a responsabilità limitata», in Novaledo, senza nomina del commissario liquidatore. (26A03686). Pag. 67



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 luglio 2026, n. 129.

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni in materia
di reclutamento universitario*

1. L'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari*). — 1. L'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni.

2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarità, la contitolarità o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, nonché il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo periodo».

2. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (*Liste per commissioni giudicatrici*). —

1. Ai fini delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24, comma 2, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validità biennale, distinte per ciascun

gruppo scientifico-disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della documentazione concernente l'attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste è condizionata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, riferiti alla fascia e al gruppo scientifico-disciplinare di appartenenza, documentati con le modalità di cui all'articolo 16, comma 3. Il *curriculum* dei professori inclusi nelle liste di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicato nel sito *internet* del Ministero.

3. Non possono essere inclusi nelle liste di cui al comma 1 i professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge e i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale.

4. In sede di pubblicazione delle liste di cui al comma 1, il Ministero individua i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il numero di professori sorteggiabili è inferiore a quaranta».

3. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali»;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un *curriculum* recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario *standard* definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1»;

3) alla lettera b), le parole da: «studiosi in possesso dell'abilitazione» fino a: «macrosettore e» sono sostituite dalle seguenti:

«studiosi in possesso dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare individuati ai sensi dell'articolo 16»;



4) dopo la lettera *b)* sono inserite le seguenti:

«*b-bis*) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

1) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui alla lettera *b)*;

2) quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-*bis* relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

3) ove il bando di concorso individui uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore;

4) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3);

b-ter) al fine di garantire un'opportuna rotazione nella partecipazione alle commissioni giudicatrici di cui alla lettera *b-bis*), integrazione dei criteri di cui alla medesima lettera con i seguenti:

1) in deroga alla disciplina generale, per i gruppi scientifico-disciplinari individuati ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 4, tre componenti, dei quali uno individuato ai sensi della lettera *b-bis*), numero 1), e due sorteggiati con le medesime modalità previste alla lettera *b-bis*), numero 2);

2) per i soli gruppi scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui al numero 1), esclusione dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono stati componenti di una commissione giudicatrice per la chiamata di professori o ricercatori relativa al medesimo gruppo scientifico-disciplinare»;

5) alla lettera *d)* sono premesse le seguenti parole: «verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera *b)*, valutazione delle modalità di svolgimento della didattica nonché» e le parole da: «il numero massimo» fino a: «comma 3, lettera *b)*,» sono sostituite dalle seguenti: «il numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici,»;

6) dopo la lettera *d)* sono inserite le seguenti:

«*d-bis*) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle esperienze didattiche dei candidati; svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto de-

gli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso;

d-ter) fermo restando che la proposta di chiamata spetta al dipartimento di cui alla lettera *e)*, previsione che la commissione giudicatrice concluda i propri lavori indicando il candidato più meritevole»;

b) al comma 4, le parole: «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«I docenti di cui all'articolo 6, comma 11, contribuiscono al raggiungimento della quota di cui al periodo precedente»;

c) al comma 4-*ter*, primo periodo, dopo le parole: «gruppo scientifico-disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei corrispondenti requisiti individuati ai sensi dell'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento»;

d) dopo il comma 4-*ter* è inserito il seguente:

«4-*quater*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida per la valutazione svolta dall'AN-VUR, dopo tre anni dalla presa di servizio, dei vincitori delle procedure effettuate ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 7, commi 5-*bis* e 5-*ter*, e 24, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialità e autonomia responsabile».

4. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;

b) al comma 2:

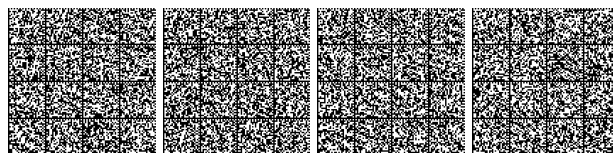
1) alla lettera *a)*, le parole: «esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari» sono sostituite dalle seguenti: «individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali»;

2) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis*) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1);

3) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis*) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno due di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei principi di imparzialità, trasparenza



e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

1) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

2) due componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

3) ove il bando di concorso individui uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore;

4) alla lettera c), le parole da: «possibilità di prevedere» fino a: «pubblicazioni che» sono sostituite dalle seguenti:

«previsione nel bando del numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, che» e dopo le parole: «ad eccezione di» sono inserite le seguenti: «una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso, nonché di»;

5) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) ferma restando la procedura di chiamata di cui alla lettera d), previsione che la commissione giudicatrice concluda i propri lavori indicando il candidato più meritevole»;

c) al comma 5, le parole: «che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «che risulti in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16».

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste di cui all'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2 del presente articolo, le cause di esclusione di cui al comma 3 del medesimo articolo 17-bis, nonché le modalità per lo svolgimento, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, dei sorteggi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b-bis), e 24, comma 2, lettera b-bis), introdotte rispettivamente dai commi 3 e 4 del presente articolo.

6. Al fine di garantire e potenziare l'offerta didattica plurilingue della Libera università di Bolzano, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente alle posizioni correlate a insegnamenti in lingua tedesca, i competenti organi della medesima università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e di professore associato, in misura non superiore al 10

per cento dei professori di prima e di seconda fascia in servizio alla data del 31 dicembre 2025, mediante chiamata diretta di studiosi che hanno ottenuto l'abilitazione alla docenza presso università dei Paesi dell'area linguistica tedesca e in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, relativi al gruppo scientifico-disciplinare per il quale è effettuata la chiamata. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i titoli di abilitazione alla docenza ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al primo periodo.

7. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 5-bis, secondo periodo, le parole: «per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «per essere inclusi nelle liste di cui all'articolo 17-bis»;

2) al comma 5-ter, secondo periodo, le parole: «essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura» sono sostituite dalle seguenti: «essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e la fascia a cui si riferisce la procedura»;

b) all'articolo 15, comma 2, lettera a), le parole: «ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'individuazione dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica»;

c) all'articolo 23, comma 2, le parole: «dell'abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica di cui all'articolo 16».

Art. 2.

Disposizioni in materia di mobilità interateneo e internazionale

1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. È possibile, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, a condizione che per l'università che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei trasferimenti di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e le relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero



delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Il Ministro può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4».

2. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di eventuali interventi di incentivazione delle chiamate di cui al presente comma da parte del Ministero dell'università e della ricerca, questi restano esclusi dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università».

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonché delle modalità di formazione delle commissioni ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alle procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge si ritengono comunque in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica individuati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, per le funzioni e il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, fino al termine di validità dell'abilitazione medesima.

4. Coloro che hanno ricevuto una valutazione negativa nell'ambito dell'abilitazione scientifica nazionale, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono ammessi alla partecipazione alle procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, per lo stesso settore o gruppo scientifico-disciplinare corrispondente e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda.

5. Fino al termine di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono partecipare alle procedure ivi previste i soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

6. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifica-

zioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata,» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio universitario nazionale,» e le parole: «della commissione di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo».

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1518):

Presentato dal Ministro dell'università e della ricerca Anna Maria BERNINI (Governo MELONI-I), il 3 giugno 2025.

Assegnato alla Commissione 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica spettacolo e sport), in sede referente, il 23 giugno 2025, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 3^a (Affari esteri e difesa), 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla Commissione 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica spettacolo e sport), in sede referente, il 1^o, 1^o, 8, il 9, il 10, il 15, il 16 e il 17 luglio 2025; il 10, il 16 e il 24 settembre 2025; il 1^o, il 7, 1^o, 8, il 14, il 15 e il 22 ottobre 2025.

Esaminato in Aula e approvato il 9 dicembre 2025.

Camera dei deputati (atto n. 2735):

Assegnato alla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 15 dicembre 2025, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali).

Esaminato dalla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 21 gennaio 2026; il 20, il 27 e il 28 maggio 2026; il 3, il 10, il 16 e il 17 giugno 2026.

Esaminato in Aula il 19 giugno 2026 e approvato, definitivamente, il 7 luglio 2026.



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2011.

— Si riporta il testo degli articoli 7, 15, 18, 23 e 24 della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 (Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori). — 1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'art. 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario. La mobilità interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate. I trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di cui all'art. 18, comma 4.

4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.

5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso uni-

versità straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente *per essere inclusi nelle liste di cui all'art. 17-bis*. Le università pubblicano nel proprio sito internet istituzionale l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di amministrazione secondo le modalità di cui al secondo periodo.

5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica. Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e la fascia a cui si riferisce la procedura.

5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

«Art. 15 (Gruppi e settori scientifico-disciplinari). — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.

2. I gruppi scientifico-disciplinari:

a) sono utilizzati ai fini dell'individuazione dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica di cui all'art. 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;

b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

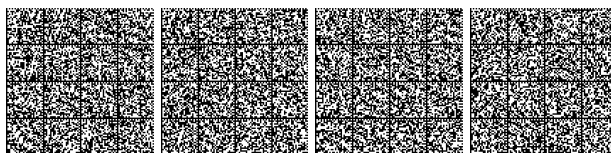
c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'art. 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.

3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non può essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 2015.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro.»



«Art. 18 (*Chiamata dei professori*). — 1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità del procedimento di chiamata nella *Gazzetta Ufficiale*, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

a-bis) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all'art. 16, comma 1;

b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 8, di studiosi in possesso dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare individuati ai sensi dell'art. 16 e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;

b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'art. 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

1) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui alla lettera b);

2) quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'art. 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

3) ove il bando di concorso individui uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore;

4) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3);

b-ter) al fine di garantire un'opportuna rotazione nella partecipazione alle commissioni giudicatrici di cui alla lettera b-bis), integrazione dei criteri di cui alla medesima lettera con i seguenti:

1) in deroga alla disciplina generale, per i gruppi scientifico-disciplinari individuati ai sensi dell'art. 17-bis, comma 4, tre componenti, dei quali uno individuato ai sensi della lettera b-bis), numero 1), e due sorteggiati con le medesime modalità previste alla lettera b-bis), numero 2);

2) per i soli gruppi scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui al numero 1), esclusione dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono stati componenti di una commissione giudicatrice per la chiamata di professori o ricercatori relativa al medesimo gruppo scientifico-disciplinare;

c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'art. 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;

d) verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b), valutazione delle modalità di svolgimento della didattica nonché valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

d-bis) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle esperienze didattiche dei candidati; svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso;

d-ter) fermo restando che la proposta di chiamata spetta al Dipartimento di cui alla lettera e), previsione che la commissione giudicatrice concluda i propri lavori indicando il candidato più meritevole;

e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

2. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun Ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all'art. 24, di ciascun Ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 24, comma 5.

3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'art. 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3.

4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quarto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'art. 7, comma 5-bis. I docenti di cui all'art. 6, comma 11, contribuiscono al raggiungimento della quota di cui al periodo precedente.

4-bis. Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione



finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'art. 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e all'art. 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quelle riferite alle categorie protette.

4-ter. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare *ovvero dei corrispondenti requisiti individuati ai sensi dell'art. 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento*. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale.

4-quater. *Con decreto di natura non regolamentare del Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida per la valutazione svolta dall'ANVUR, dopo tre anni dalla presa di servizio, dei vincitori delle procedure effettuate ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, e 24, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialità e autonomia responsabile.*

5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

- a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
- b) ai titolari dei contratti di ricerca di cui all'art. 22, degli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis nonché degli incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter;
- c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
- d) ai professori a contratto di cui all'art. 23;
- e) al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le università e a soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
- f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.

«Art. 23 (Contratti per attività di insegnamento). — 1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli

stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.

2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, *dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica di cui all'art. 16*, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di Ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università.

4. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'art. 18, comma 4.»

«Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). — 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di Ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.

1-bis. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un quarto degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando.

2. I destinatari dei contratti di cui al comma 1 sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità dei bandi nella *Gazzetta Ufficiale*, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo *individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali*; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;



a-bis) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all'art. 16, comma 1;

b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di Ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3;

b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno due di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'art. 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

1) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui all'art. 18, comma 1, lettera b);

2) due componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'art. 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

3) ove il bando di concorso individui uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore;

c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; previsione nel bando del numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, che ciascun candidato può presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso, nonché di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

c-bis) ferma restando la procedura di chiamata di cui alla lettera d), previsione che la commissione giudicatrice concluda i propri lavori indicando il candidato più meritevole;

d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato.

3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro su-

bordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

3-bis. Nel caso in cui, al momento della stipulazione del contratto di cui al comma 3, il titolare sia già stato titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter, nel medesimo o in altro Ateneo, ovvero presso istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dott. di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché enti pubblici di ricerca, per un periodo complessivo superiore a cinque anni, anche non continuativi, la durata complessiva del contratto è ridotta, a richiesta dell'interessato, in misura corrispondente al periodo eccedente tale termine. In ogni caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non può avere durata inferiore a un anno.

4. I contratti di cui al comma 3 possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che risulti in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di Ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'art. 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.

6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dall'undicesimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.

7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 9.

8. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.

9. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto di cui al comma 3 costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.



9-ter. Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto periodo, ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità. All'onere si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro dello stanziamento annuale previsto dall'art. 29, comma 22, secondo periodo.

9-quater. L'attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'art. 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

— Per il testo dell'art. 17-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si veda l'art. 2 della presente legge.

— Si riporta il comma 125, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 17 maggio 1997:

«125. I competenti organi dell'Università degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella Provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 7, commi da 1 a 3-bis, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 (Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori). — 1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'art. 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono

essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario. La mobilità interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate. I trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di cui all'art. 18, comma 4.

3-bis. È possibile, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, a condizione che per l'università interessata che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria di cui all'art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei trasferimenti di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e le relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Il Ministro può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'art. 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'art. 18, comma 4.

Omissis».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 (Omissis). — 9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere, in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico-disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama, del Consiglio universitario nazionale, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere. Non è richiesto il parere di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito. Nel caso di eventuali interventi di incentivazione delle chiamate di cui al presente comma da parte del Ministero dell'università e della ricerca, questi restano esclusi dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Omissis».



Note all'art. 3:

— Per il testo dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è riportato nell'articolo 1.

— Per i riferimenti agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 si vedano le note all'articolo 1.

— Per i riferimenti all'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230 si vedano le note all'articolo 2.

26G00146

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2026, n. 130.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali» e, in particolare, gli articoli 4, comma 5, e 15-sexies, commi 2 e 3;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e, in particolare, l'articolo 7, commi 31-ter e 31-sexies;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'articolo 1, commi 891, 891-bis, 891-ter, 891-quater, 892 e 893;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 1, 15 e 19, comma 3;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e, in particolare, gli articoli 1, comma 5, 23, comma 6, e 25;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo 1, comma 34;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», e, in particolare, l'articolo 1, commi da 822 a 830;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni», e, in particolare, gli articoli 5, comma 1, e 18;

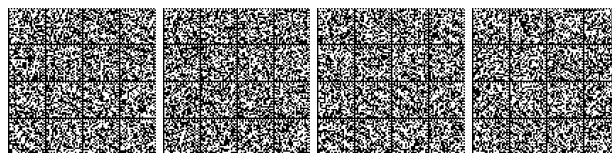
Visto il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n. 72, recante «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025» e, in particolare, l'articolo 3, comma 3;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, concernente «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 231, concernente «Regolamento recante modifiche al regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78» e, in particolare, la tabella A;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 179, concernente «Regolamento recante modifiche al regolamento recante l'organizzazio-



ne degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 gennaio 2019, recante l'individuazione degli incarichi dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2019, recante la graduazione degli incarichi di funzione dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 giugno 2024, recante la ripartizione della dotazione organica del personale di livello non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno all'interno delle aree funzionali degli operatori, degli assistenti e dei funzionari, in base alle famiglie professionali individuate dal Contratto collettivo integrativo del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, sottoscritto l'11 ottobre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 2024, recante l'individuazione, nell'ambito degli Uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale da conferire ai dirigenti di seconda fascia dell'area funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'Interno, nonché la graduazione degli stessi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 marzo 2025, recante la graduazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale conferiti ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli Uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno;

Considerato che all'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, le parole: «della Commissione nazionale per il diritto di asilo e» sono e restano soppresse per effetto del richiamato articolo 15-sexies, comma 2, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, senza necessità di ulteriori interventi normativi;

Informate le organizzazioni sindacali del personale dell'Amministrazione civile dell'interno nelle date dell'8 agosto, del 21 agosto e del 12 settembre 2025; le organizzazioni sindacali del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nelle date del 7 e dell'8 agosto 2025; le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato nelle date del 17 settembre e del 20 ottobre 2025;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2026;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 2026;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOPTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche all'assetto organizzativo
del Dipartimento della pubblica sicurezza*

1. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) Ufficio centrale ispettivo e *audit*: nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, sesto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, su richiesta del Ministro dell'interno o del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nell'ambito degli uffici della struttura organizzativa centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché degli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ove opera il personale della Polizia di Stato, verifica l'esecuzione degli ordini e delle direttive dagli stessi impartiti; svolge attività di *audit* interno finalizzate alla valutazione dell'efficienza dei servizi; verifica la corretta gestione patrimoniale e contabile; svolge le funzioni di cui alla normativa vigente in materia di vigilanza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

2) alla lettera d), le parole: «beni e servizi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «beni, servizi e lavori» e le parole: «centrale unica per gli acquisti» sono sostituite dalle seguenti: «centrale unica per le procedure di affidamento dei contratti di forniture, servizi e lavori»;

3) alla lettera e), le parole: «i servizi di ragioneria» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse finanziarie»;

4) alla lettera f), dopo le parole: «pianificazioni finanziarie» sono inserite le seguenti: «, anche tramite l'accesso e la gestione di finanziamenti dell'Unione europea e di altre organizzazioni internazionali,» e le parole da: «promozione e sviluppo» a: «dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «analisi delle questioni di natura giuridica concernenti l'impiego da parte del Ministro dell'interno di personale delle Forze armate nei servizi per i quali risulta assegnato, secondo le intese con il Ministero della difesa; promozione e sviluppo della legalità e della sicurezza partecipata; pianificazione strategica delle relazioni in ambito europeo e internazionale, nei settori di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e delle Forze di polizia in particolare»;

5) alla lettera g), le parole da: «salvo quanto previsto alla lettera n)» a: «sicurezza dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto alla lette-



ra o); gestione dei collaboratori e testimoni di giustizia; gestione del CED interforze, nonché progettazione, realizzazione e funzionamento dei sistemi informativi interforze assicurando, a supporto dell'attività delle Forze di polizia, l'interoperabilità con i sistemi informativi nazionali, europei e internazionali, nel rispetto delle normative in materia di protezione e sicurezza dei dati personali»;

6) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) Direzione centrale per le risorse umane: affari generali relativi all'organizzazione e all'amministrazione della Polizia di Stato; ordinamento del personale e degli uffici della Polizia di Stato; gestione del personale della Polizia di Stato e delle relative attività concorsuali e del contenzioso; coordinamento delle attività di competenza delle scuole, attraverso il raccordo con l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato»;

7) alla lettera l), le parole: «svolgimento delle» sono soppresse, le parole: «alle attività di studio» sono sostituite dalle seguenti: «attività di studio» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «medicina veterinaria per gli aspetti riguardanti la salute e l'impiego degli animali negli uffici della Polizia di Stato, anche attraverso attività di studio, ricerca e consulenza»;

8) alla lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «coordinamento e presidenza del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.) di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124»;

9) alla lettera n), le parole: «Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale della polizia stradale, ferroviaria e dei reparti speciali della Polizia di Stato» e le parole: «dalle Specialità della Polizia stradale e ferroviaria, della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «dalle Specialità Polizia stradale e ferroviaria della Polizia di Stato»;

10) alla lettera o), le parole: «per la polizia delle frontiere» sono sostituite dalle seguenti: «della polizia delle frontiere» e dopo la parola: «coordinamento» sono inserite le seguenti: «, impulso e raccordo»;

b) al comma 5, le parole: «alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato nonché alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, anche in raccordo con la Direzione centrale per le risorse umane, nonché, per gli aspetti di specifica competenza, alla Direzione centrale per le risorse finanziarie».

Art. 2.

Modifiche all'assetto organizzativo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

1. All'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Direzione centrale per la difesa civile e le attività di protezione civile: raccordo interistituzionale e interfunkzionale delle attività di difesa civile, nel quadro delle iniziative di gestione delle crisi assunte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e in relazione agli impegni della Nazione in ambito internazionale; relazioni internazionali e rapporti con i comitati ed organismi costituiti in ambito internazionale, in particolare NATO, ed eurounitario; pianificazione di difesa civile e cooperazione civile-militare; raccolta e analisi dei dati nazionali della rete di allarme nucleare e radiologico; programmazione, organizzazione ed attuazione di esercitazioni, nazionali e internazionali, in materia di difesa civile; gestione della struttura protetta denominata centrale DC75; segreteria della Commissione interministeriale tecnica della difesa civile (CITDC); trattamento e tenuta della documentazione classificata del Dipartimento; indirizzo alle prefetture sulle iniziative di raccordo istituzionale in materia di difesa civile; indirizzo alle prefetture sulle iniziative di raccordo istituzionale in materia di protezione civile, in collegamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le specifiche competenze nell'ambito del soccorso pubblico e, in ogni caso, fatto salvo quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; cura dei rapporti interistituzionali in materia di protezione civile, in collegamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le specifiche competenze nell'ambito del soccorso pubblico e, in ogni caso, fatto salvo quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, anche mediante la promozione e lo sviluppo di progetti finalizzati; programmazione, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle attività di protezione civile di competenza delle prefetture; supporto tecnico-giuridico e consulenza alle prefetture in materia di difesa civile e di protezione civile in raccordo con le altre articolazioni dipartimentali interessate; supporto alle prefetture per l'allestimento e l'implementazione delle sale operative integrate di difesa civile e di protezione civile, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; pianificazione, organizzazione e coordinamento dei centri assistenziali di pronto intervento»;

2) la lettera f) è sostituita dalle seguenti:

«f) Direzione centrale per i beni, le risorse strumentali e lo sviluppo tecnologico: pianificazione degli appalti pubblici in materia di servizi, forniture e lavori afferenti alle sedi e agli alloggi di servizio, programmazione dei lavori e degli investimenti, progettazione tecnico-amministrativa, manutenzione ordinaria, straordinaria ed efficientamento energetico delle sedi di servizio, gestione, monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie; centrale di committenza per gli acquisti di competenza del Dipartimento, in raccordo con le altre direzioni cen-



trali e per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie nel caso di acquisti di competenza della Direzione; sviluppo, coordinamento e indirizzo delle attività di sostenibilità ambientale e di innovazione tecnologica di sedi e mezzi, in raccordo con la Direzione centrale di cui alla lettera f-bis) per l'adozione delle relative tecnologie informatiche; predisposizione degli atti relativi alle acquisizioni, alle permuthe e alle locazioni di beni immobili, nonché degli accordi quadro a supporto delle stazioni appaltanti del Corpo nazionale; indirizzo, consulenza e assistenza alle stazioni appaltanti; partecipazione all'attività dei comitati tecnici in materia di normazione nazionale e dell'Unione europea;

f-bis) Direzione centrale per l'innovazione tecnologica e le telecomunicazioni: sviluppo, coordinamento, indirizzo, pianificazione e progettazione della digitalizzazione, della connettività e delle telecomunicazioni del Dipartimento; promozione e sviluppo delle nuove tecnologie digitali; concorso all'attuazione delle misure della Strategia nazionale di cybersicurezza assegnate al Ministero dell'interno, monitoraggio e promozione delle misure per il contrasto al rischio delle reti informatiche e dei sistemi informativi del Dipartimento; sviluppo, coordinamento e gestione del servizio delle telecomunicazioni; pianificazione degli appalti pubblici relativi alle materie di competenza, programmazione degli investimenti e progettazione tecnico-amministrativa;»;

b) al comma 4, le parole: «lettere b), c), e), f) e i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), c), e), f), f-bis) e i)».

Art. 3.

Modifiche all'assetto organizzativo del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

1. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, le parole: «alle onorificenze al valore e al merito civile al riconoscimento delle persone giuridiche» sono sostituite dalle seguenti: «e al riconoscimento delle persone giuridiche; conferimento di onorificenze al valore e al merito civile».

Art. 4.

Modifiche alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78

1. La tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, è sostituita dalla tabella A allegata al presente regolamento.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'attuazione delle disposizioni ivi previste si provvede con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. La decadenza dagli incarichi di livello generale e di livello non generale relativi alle strutture riorganizzate ai sensi del presente regolamento si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, rispettivamente di livello generale e di livello non generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero sulla base dei decreti di cui al comma 1, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici di livello dirigenziale non generale.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. L'amministrazione interessata provvede alle attività previste dal presente regolamento mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 maggio 2026

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

*Il Ministro
per la pubblica amministrazione*
ZANGRILLO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Visto, Il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 3241

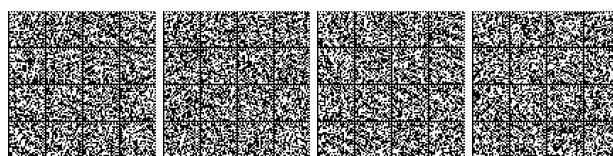


Tabella A

(articolo 4)

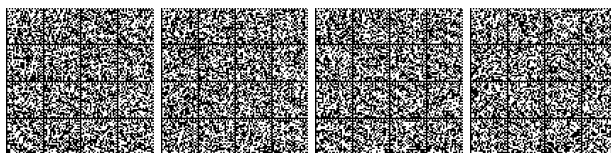
Sostituisce la Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78:

«Tabella A

(Art. 9)

Ministero dell'interno**Dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione civile**

Carriera prefettizia	Dotazione organica
Prefetti	140
Viceprefetti	600
Viceprefetti aggiunti	716
TOTALE	1456
Qualifiche dirigenziali area delle funzioni centrali	Dotazione organica
Dirigenti prima fascia	7
Dirigenti seconda fascia	195
TOTALE	202
Aree funzionali	Dotazione organica
Area delle elevate professionalità	60
Area dei funzionari	8.743
Area degli assistenti	10.986
Area degli operatori	961
TOTALE	20.750



Sezione ad esaurimento del personale proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale	
Dirigenti seconda fascia	4
Area dei funzionari	48
Area degli assistenti	62
TOTALE	114

».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali

ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Si riporta il testo degli articoli 4, comma 5, e 15-sexies, commi 2 e 3, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali):

«Art. 4. (Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari). — (Omissis).

5. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale, il Ministero dell'interno, per il triennio 2025-2027, è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e



con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di personale pari a 200 unità appartenente all'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.736.318 per l'anno 2025 e di euro 7.472.636 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 188.010 per l'anno 2025 ed euro 376.019 annui a decorrere dall'anno 2026 a titolo di compenso per lavoro straordinario, di euro 168.000 per l'anno 2025 ed euro 336.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali, è autorizzata la spesa di euro 448.000 per l'anno 2025.

(Omissis).».

«Art. 15-*sexies* (Disposizioni in materia di personale per le esigenze della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale). — (Omissis).

2. All'articolo 5, comma 2, lettera *e-bis*), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, le parole: «della Commissione nazionale per il diritto di asilo e» sono soppresse. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al primo periodo, le necessarie modifiche al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 78 del 2019. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso primo periodo.

3. Al fine di semplificare e di accelerare la riorganizzazione del Ministero dell'interno, anche per quanto concerne l'adeguamento alle modifiche della dotazione organica intervenute con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 maggio 2026 le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.».

— La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti):

«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-bis)

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b*) e *c*);

e)

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma

dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere *f-bis*) e *f-ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.

1-*ter*. Per i contratti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di legittimità di cui al comma 1, lettera *g*), è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto può essere recusato soltanto con deliberazione motivata.

1-*quater*. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

1-*quinquies*. La facoltà di cui al comma 1-*quater* è riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti.

1-*sexies*. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies* si applicano le disposizioni di cui al comma 1-*ter*.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parla-



mentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi eletti, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i componenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».

— Si riporta il testo degli articoli 4, 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 4 (*Disposizioni sull'organizzazione*). — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».

«Art. 14 (*Attribuzioni*). — 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.

2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;

b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;

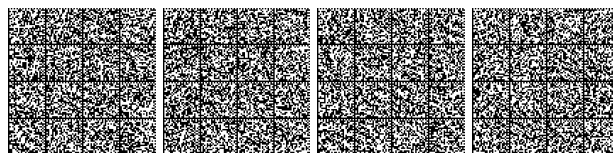
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;

d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.

d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.

3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente.

4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.».



«Art. 15 (*Ordinamento*). — 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque.

2. L'organizzazione periferica del ministero è costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.»

— Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca: «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.»

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.»

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, reca: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.»

— Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, reca: «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.»

— Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 31-ter e 31-sexies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica):

«Art. 7 (*Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti*). — (Omissis).

31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo.

(Omissis).

31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(Omissis)».

— Si riportano i commi 891, 891-bis, 891-ter, 891-quater, 892 e 893 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):

«891. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, al fine di potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, su richiesta delle predette amministrazioni interessate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato:

a) a partire dall'anno 2024, almeno per l'80 per cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari o nell'Area delle elevate professionalità previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con corrispondente incremento della dotazione organica, nonché nel rispetto dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; con i medesimi decreti di cui al primo periodo è autorizzata l'assunzione delle corrispondenti unità di personale. Dall'anno 2025 la percentuale di cui al primo periodo, può essere ridotta, anche temporaneamente, sino al 70 per cento, destinando le relative risorse alle finalità di cui alla lettera b) del presente comma. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbi-

sogno e di indebitamento netto, derivanti dalla riduzione di cui al precedente periodo, una corrispondente quota, in termini di saldo netto da finanziare, delle maggiori risorse destinate alle finalità di cui alla lettera b) è accantonata e resa indisponibile

b) per l'eventuale restante quota all'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa, mediante il conferimento di incarichi a esperti, la stipulazione di convenzioni con università e centri di ricerca e l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione.

891-bis. Per le finalità di cui al comma 891, lettera b), per elevata specializzazione si intende il possesso, da parte delle persone coinvolte nella realizzazione delle attività, dei seguenti requisiti:

a) dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello, in settori scientifici strettamente connessi all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa;

b) documentata e qualificata esperienza professionale in analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa di durata almeno triennale, maturata presso università, enti di ricerca e società specializzate, ovvero organismi internazionali

891-ter. In relazione alle assunzioni previste dal comma 891, le amministrazioni interessate comunicano, entro il 30 aprile 2025, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari e il contingente da inquadrare nell'Area delle elevate professionalità da reclutare attraverso il concorso unico di cui al comma 891-quater. Una quota non superiore al 30 per cento del contingente di personale di cui al primo periodo può essere riservata al personale in servizio presso ciascuna delle predette amministrazioni che sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l'accesso a ciascuna delle due summenzionate Aree. Sulla base delle comunicazioni ricevute, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025, è autorizzato il numero di unità di personale non dirigenziale assumibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 891.

891-quater. Il concorso pubblico per la selezione delle specifiche professionalità autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 891-ter è svolto avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In deroga all'articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze

892. A valere sul fondo di cui al comma 891, è autorizzata la spesa di euro 1.250.000 per l'anno 2023, di euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 annui a decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero.

893. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), per il solo anno 2023, i Ministeri possono utilizzare le risorse a disposizione anche solo per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma. Per l'anno 2024 le risorse destinate alle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), possono essere destinate per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma nel limite massimo del 50 per cento e, in pari misura, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, un'ulteriore quota è accantonata e resa indisponibile per la gestione. Ai fini dell'attuazione del comma 891 e del presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

— Si riporta il testo degli articoli 1, 15 e 19, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 1 (*Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali*). — 1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all'



articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento».

2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto sono autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicata nella medesima tabella B. A tal fine, le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le unità di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica nonché di ingegneria idraulica e ambientale in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3-bis. In coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della dotazione organica vigente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero dell'università e della ricerca - codice concorso 01, per il reclutamento di ottantacinque unità da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nei limiti dei posti messi a concorso e delle originarie coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e 941, della citata legge n. 178 del 2020 e al citato articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021. La procedura di scorrimento di cui al primo periodo può essere avviata, con determinazione adottata dall'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dello svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un numero di candidati idonei alla successiva fase della procedura concorsuale pari almeno al numero dei posti messi a concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di cui al presente comma si applica il primo periodo d e l comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell'allegato 2:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b) il Ministero dell'interno può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando,

a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità;

b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4-bis.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica dei soggetti in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale che, alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico, specialistico e operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.

6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, così come determinate nella tabella A dell'allegato 1 e nella tabella B dell'allegato 2, i bandi di concorso per il personale non dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso l'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero.

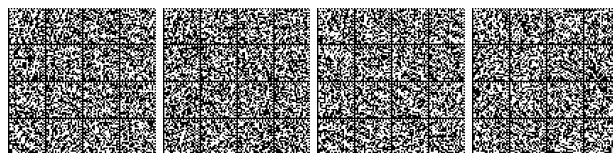
7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 19» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 23».

8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46 (Aree funzionali). — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politiche sociali e previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e



vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;

b) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero;

c) amministrazione generale del Ministero: gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno finanziario; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale; affari generali e attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno e reclutamento del personale; formazione del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; gestione della banca dati del personale, del ruolo e del sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; gestione delle spese e degli acquisti e conduzione dei sistemi informatici di interesse comune.»;

b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a dodici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

c) all'articolo 54-*quater*, le parole: «è pari a 5» sono sostituite dalle seguenti: «è pari a 7».

9. All'articolo 17-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-*bis*», del citato decreto-legge n. 44 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001».

9-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è sostituito dal seguente:

«4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei».

10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, l'Agenzia può riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di cinquanta unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo periodo può essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma 8, lettera b), già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del presente comma è computato nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 4».

11. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera c), dopo le parole: «e dell'amministrazione penitenziaria» sono inserite le seguenti: «nonché dei titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersecurity nazionale»;

b) al comma 7-*bis*, le parole: «del Ministro competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità politica competente».

11-*bis*. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei giudici pendenti dinanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni.

12. Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 di un contingente di 15 unità di personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di provenienza con oneri a carico delle medesime. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica



dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, la parola: «dalla» è sostituita dalle seguenti: «da un ufficio dirigenziale di livello non generale tra quelli della»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il dirigente di livello generale della Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «un dirigente di livello non generale della Direzione generale».

12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12-quater. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi».

12-quinquies. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo-contabile, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».

12-sexies. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.

13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa:

a) per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di euro 5.768.260 per l'anno 2023 e di euro 8.652.390 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 822.718 per l'anno 2023 e di euro 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

b) per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di euro 937.362 per l'anno 2024 e di euro 3.749.446 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 674.945 per l'anno 2024 e di euro 37.495 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento;

c) per il Ministero dell'interno, di euro 8.724.863 per l'anno 2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.308.730 per l'anno 2023 e di euro 130.873 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per l'anno 2023 e di euro 263.503 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 26.351 per l'anno 2023 e di euro 2.636 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

e) per il Ministero dell'economia e delle finanze, di euro 1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 470.384 per l'anno 2023 e di euro 17.039 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

f) per il Ministero delle imprese e del made in Italy, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

per le assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per l'anno 2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno 2027 per le spese di funzionamento;

g) per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di euro 3.558.216 per l'anno 2023 e di euro 5.337.323 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 833.733 per l'anno 2023 e di euro 53.374 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

h) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro 1.042.226 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 59.024 per l'anno 2023 e di euro 5.903 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

i) per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di euro 2.126.117 per l'anno 2023 e di euro 3.189.175 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 818.918 per l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

l) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di euro 1.450.708 per l'anno 2023 e di euro 2.176.061 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, e di euro 225.000 per l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

m) per il Ministero dell'università e della ricerca, di euro 561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 84.179 per l'anno 2023 e di euro 8.418 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

n) per il Ministero della cultura, di euro 1.489.936 per l'anno 2023 e di euro 2.234.904 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023 e di euro 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

o) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per l'anno 2023 e di euro 431.235 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 21.562 per l'anno 2023 e di euro 4.313 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento;

p) per il Ministero del turismo, di euro 4.741.284 per l'anno 2023 e di euro 7.111.925 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.021.001 per l'anno 2023 e di euro 64.101 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro 2.781.565 per l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023 e di euro 41.724 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

r) per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di euro 476.477 per l'anno 2023 e di euro 714.715 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato;

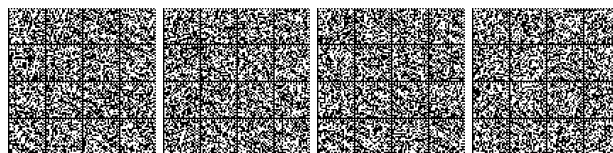
s) per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di euro 3.522.969 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato.

14. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 13, pari a 43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno 2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno 2025, 58.757.301 euro per l'anno 2026 e 58.062.980 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'am-



bito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l’anno 2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall’anno 2024;

2) l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l’anno 2023 e 5.262 euro annui a decorrere dall’anno 2024;

3) l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per l’anno 2023 e 250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024;

4) l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l’anno 2024 e 37.495 euro annui a decorrere dall’anno 2025;

5) l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno per 1.308.730 euro per l’anno 2023 e 130.873 euro annui a decorrere dall’anno 2024;

6) l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro per l’anno 2023 e 5.903 euro annui a decorrere dall’anno 2024;

7) l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l’anno 2023 e 31.892 euro annui a decorrere dall’anno 2024;

8) l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca per 84.179 euro per l’anno 2023 e 8.418 euro annui a decorrere dall’anno 2024;

9) l’accantonamento relativo al Ministero della difesa per 26.351 euro per l’anno 2023 e 2.636 euro annui a decorrere dall’anno 2024;

10) l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 833.733 euro per l’anno 2023 e 53.374 euro annui a decorrere dall’anno 2024;

11) l’accantonamento relativo al Ministero della cultura per 253.491 euro per l’anno 2023 e 22.350 euro annui a decorrere dall’anno 2024;

12) l’accantonamento relativo al Ministero della salute per 21.562 euro per l’anno 2023 e 4.313 euro annui a decorrere dall’anno 2024;

13) l’accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.021.001 euro per l’anno 2023 e 64.101 euro annui a decorrere dall’anno 2024.

14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l’Agenzia di cui all’articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;

b) all’articolo 9, comma 1, dopo le parole: «ed eventuali altri Ministeri» sono inserite le seguenti: «, agenzie ed enti»;

c) all’articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti dell’ANSFISA».

14-ter. All’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: «dello sviluppo economico», sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA),»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «e della salute», sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell’ANSFISA,»;

3) al terzo periodo, le parole da: «per le merci assimilabili» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per le merci assimilabili può altresì essere imposto l’obbligo dell’autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinati dall’ANSFISA»;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «della tutela del territorio e del mare», sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell’ANSFISA,»;

c) al comma 7, alinea, dopo le parole: «del territorio e del mare», sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell’ANSFISA,»;

d) al comma 12, le parole: «Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2 e 1.4.3 del RID» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall’articolo 71 e dal personale dell’ANSFISA».

14-quater. All’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35».

14-quinquies. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-quater nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-sexies. Dopo il comma 7-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è inserito il seguente:

«7-ter. Nell’ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l’impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall’Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi».

14-septies. Nell’ambito della revisione della disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato, possono essere individuate, con riferimento alla quota di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di persone con disabilità per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.».

«Art. 15 (Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria). — 1. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:

a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella A di cui all’allegato 3 annesso al presente decreto;

b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella A di cui all’allegato 4 annesso al presente decreto;

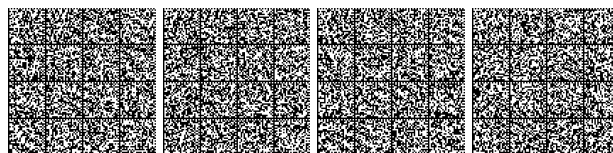
c) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è sostituita dalla tabella A di cui all’allegato 5 annesso al presente decreto;

d) secondo le modifiche delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c), è conseguentemente rielaborato, entro l’anno 2023, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Alle Questure di Ancona, L’Aquila, Perugia e Potenza sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell’ambito della relativa dotazione organica, come modificata dal comma 1, lettera a).

3. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al comma 2, le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, l’abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 2.

4. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, la Polizia di Stato è autorizzata all’assunzione



straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 302 unità come di seguito indicato:

a) non prima del 1° settembre 2023, n. 17 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario;

b) non prima del 1° settembre 2023, n. 8 unità nella carriera dei funzionari tecnici di polizia, qualifica di commissario tecnico, di cui n. 3 unità del ruolo ingegneri, n. 3 unità del ruolo fisici e n. 2 unità del ruolo psicologi;

c) non prima del 1° settembre 2023, n. 18 unità nel ruolo degli ispettori tecnici;

d) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia;

e) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

f) non prima del 1° settembre 2025, n. 9 unità nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;

g) non prima del 1° settembre 2026, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

h) non prima del 1° settembre 2027, n. 70 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

i) non prima del 1° settembre 2028, n. 30 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia.

4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dall'anno 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 16 maggio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 40 del 20 maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023, pari a euro 8.634.295 per l'anno 2024, pari a euro 9.883.009 per l'anno 2025, pari a euro 13.518.079 per l'anno 2026, pari a euro 16.365.856 per l'anno 2027, pari a euro 21.198.963 per l'anno 2028, pari a euro 22.685.985 per l'anno 2029, pari a euro 22.570.141 per l'anno 2030, pari a euro 22.888.951 per l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per l'anno 2032, pari a euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a euro 24.010.181 per l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per l'anno 2035, pari a euro 24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per l'anno 2037 e pari a euro 24.472.253 annui a decorrere dall'anno 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.

6. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 5, pari a euro 175.247 per l'anno 2023, pari a euro 141.534 per l'anno 2024, pari a euro 562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040 per l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno 2027, pari a euro 783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per l'anno 2029, pari a euro 593.400 per l'anno 2030, pari a euro 771.900 per l'anno 2031, pari a euro 668.400 per l'anno 2032, pari a euro 593.400 per l'anno 2033, pari a euro 771.900 per l'anno 2034, pari a euro 668.400 per l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a euro 771.900 per l'anno 2037 e pari a euro 668.400 annui a decorrere dall'anno 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.

7. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 800:

1) al comma 2, le parole: «30.956 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.975 unità»;

2) al comma 4, le parole: «60.653 unità» sono sostituite dalle seguenti: «60.959 unità»;

b) all'articolo 829, comma 1:

1) all'alinea, le parole: «94 unità» sono sostituite dalle seguenti: «124 unità»;

2) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «bbis) ispettori: 103»;

3) dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: «b-ter) appuntati e carabinieri: 3».

8. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità come di seguito indicato:

a) non prima del 1° settembre 2023, n. 16 unità nella categoria ufficiali, ruolo tecnico;

b) non prima del 1° settembre 2023, n. 27 unità nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute;

c) non prima del 1° settembre 2023, n. 3 unità nel ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute;

d) non prima del 1° settembre 2023, n. 19 unità nel ruolo ispettori;

e) non prima del 1° settembre 2023, n. 306 unità nel ruolo appuntati e carabinieri.

9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8, pari a euro 2.811.991 per l'anno 2023, pari a euro 15.065.177 per l'anno 2024, pari a euro 16.709.104 per l'anno 2025, pari a euro 17.221.404 per l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per l'anno 2027, pari a euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per l'anno 2032 e pari a euro 18.642.097 annui a decorrere dall'anno 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22.

10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 8, pari a euro 828.567 per l'anno 2023 e a euro 259.700 annui a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22.

11. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza:

a) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.894 unità.»;

b) al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato di 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

12. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 289 unità come di seguito indicato:

a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanziari;

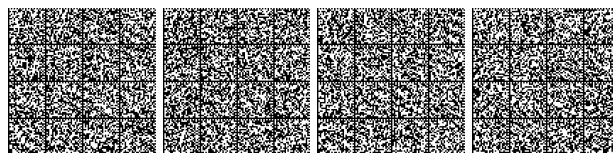
b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanziari;

c) non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unità nel ruolo appuntati e finanziari;

d) non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unità nel ruolo appuntati e finanziari.

13. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 760.404 per l'anno 2023, pari a euro 3.070.518 per l'anno 2024, pari a euro 5.893.657 per l'anno 2025, pari a euro 9.688.624 per l'anno 2026, pari a euro 12.294.026 per l'anno 2027, pari a euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a euro 12.955.416 per l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per l'anno 2030, pari a euro 14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro 14.325.962 per l'anno 2032, pari a euro 14.254.072 per l'anno 2033, pari a euro 14.130.833 per l'anno 2034, pari a euro 13.963.153 per l'anno 2035, pari a euro 13.762.422 per l'anno 2036 e pari a euro 13.678.395 annui a decorrere dall'anno 2037, si fa fronte ai sensi del comma 22.

14. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 132.459 per l'anno 2023, pari a euro 170.959 per l'anno 2024, pari a euro 291.342 per l'anno 2025, pari a euro 356.050 per l'anno 2026 e pari a euro 202.300 annui a decorrere dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.



15. Per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il capo II, è inserito il seguente:

«Capo II-bis.

CARRIERA

CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 19-bis (*Carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria*). — 1. La carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:

a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;

b) medico principale;

c) medico capo;

d) medico superiore;

e) primo dirigente medico;

f) dirigente superiore medico.

2. La dotazione organica è fissata nella tabella D-bis allegata al presente decreto.

3. Il trattamento economico del personale della carriera dei medici è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella D-ter di equiparazione allegata al presente decreto.

4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute.

Art. 19-ter (*Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria*). — 1. I medici del Corpo di polizia penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:

a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;

b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della polizia penitenziaria;

c) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

d) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;

e) ferme restando le disposizioni dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;

f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria;

g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia penitenziaria, attività didattica nel settore di competenza.

2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.

3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.

4. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.»;

b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D-bis e D-ter di cui agli allegati 6 e 7 annessi al presente decreto.

16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15, capoverso articolo 19-ter, comma 4, pari a euro 178.000 per l'anno 2023 e pari a euro 288.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22. Per la copertura della dotazione organica del ruolo dei medici del Corpo della polizia penitenziaria, come rideterminata ai sensi delle lettere a) e b) del comma 15, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente, come di seguito indicato:

a) non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unità nella qualifica di medico;

b) non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unità nella qualifica di medico;

c) non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unità nella qualifica di medico;

d) non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unità nella qualifica di medico.

17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 245.797 per l'anno 2023, pari a euro 3.201.388 per l'anno 2024, pari a euro 3.381.262 per l'anno 2025, pari a euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari a euro 5.485.630 per l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2030, pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031, pari a euro 6.266.675 per l'anno 2032, pari a euro 6.272.727 per l'anno 2033, pari a euro 6.339.297 per l'anno 2034, pari a euro 6.446.629 per l'anno 2035, pari a euro 7.706.292 per l'anno 2036, pari a euro 7.769.140 per l'anno 2037, pari a euro 7.839.726 per l'anno 2038, pari a euro 7.692.902 per l'anno 2039, pari a euro 7.968.337 per l'anno 2040, pari a euro 8.583.900 per l'anno 2041 e pari a euro 8.594.481 annui a decorrere dall'anno 2042, si fa fronte ai sensi del comma 22.

18. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 127.500 per l'anno 2023, pari a euro 49.725 per l'anno 2024, pari a euro 49.725 per l'anno 2025, pari a euro 129.725 per l'anno 2026, pari a euro 80.925 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, pari a euro 120.925 per l'anno 2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2039, pari a euro 104.025 per l'anno 2040 e pari a euro 99.450 annui a decorrere dall'anno 2041, si fa fronte ai sensi del comma 22.

19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:

a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 617 unità, come di seguito indicato:

1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447 unità, di cui 110 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 100 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 30 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 66 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 80 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e 1 unità nella qualifica di dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti tecnico-professionali;

1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di n. 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative;

2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unità, di cui 12 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 13 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 29 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendio, 7 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di



un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 7 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi tecnico-professionali, 1 unità nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di primo dirigente che espleta funzioni operative, 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative, e 7 unità nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità nella qualifica di primo dirigente tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli è modificata di un numero corrispondente di unità;

c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: «Dirigenti con funzioni operative» sono aggiunte, in fine, le seguenti «e funzioni tecnico-professionali» e alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di dirigente generale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Comandante dei vigili del fuoco di Roma.»;

d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi anche al personale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore centrale.»;

e) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera a) avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, m e d i a n t e ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

f) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), numero 2), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

g) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera f) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

h) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla lettera a), numero 2), avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

i) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera a), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

l) le assunzioni straordinarie nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali di cui alla lettera a) avvengono nei

limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per i contingenti relativi ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria, nel limite della dotazione organica, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di capo squadra di cui alla lettera a) avvengono con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

n) è inoltre autorizzata, non prima del 1° settembre 2023, l'assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di 404 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 136 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 24 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 176 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, 8 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

o) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla lettera n), avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, m e d i a n t e ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

p) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera n), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

q) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di cui alla lettera n), avvengono per 128 unità mediante concorso pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per 48 unità mediante concorso interno secondo le modalità di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di 48 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

r) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla lettera n), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti.

20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19, pari a euro 13.867.218 per l'anno 2023, pari a euro 42.773.274 per l'anno 2024, pari a euro 43.714.230 per l'anno 2025, pari a euro 53.612.852 per l'anno 2026, pari a euro 54.296.772 per l'anno 2027, pari a euro 54.744.442 per l'anno 2028, pari a euro 54.853.460 per l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per l'anno 2030, pari a euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a euro 55.987.840 per l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per l'anno 2033, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2035 e pari a euro 56.187.061 annui a decorrere dall'anno 2036, si fa fronte ai sensi del comma 22.

21. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 19, pari a euro 1.052.110 per l'anno 2023, pari a euro 850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari a euro 1.201.000 per l'anno 2026 e pari a euro 1.019.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.

22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025, a euro 100.445.933 per



l'anno 2026, a euro 108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031, a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a euro 121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per l'anno 2034, a euro 121.840.443 per l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per l'anno 2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro 123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno 2040, a euro 124.100.556 per l'anno 2041 e a euro 124.111.137 annui a decorrere dall'anno 2042, si provvede, quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

23. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b)», del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c)», del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».

24. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) al primo comma, le parole: «dai sindacati di polizia più rappresentativi della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale»;

2) al terzo comma, la parola: «più» è soppressa;

b) all'articolo 16:

1) al quarto comma, alla lettera c), la parola: «più» è soppressa;

2) all'ottavo comma, alla lettera c), le parole: «dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale».

25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, è autorizzata, per l'anno 2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024, 565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro nel 2032 e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024.

26. Fermo restando quanto previsto dal comma 29, le assunzioni straordinarie di cui al comma 25 avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore ad anni 28;

b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, rientrate nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione al relativo albo professionale.

27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono:

a) nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente di appartenenza in possesso della medesima anzianità giuridica di grado;

b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con la decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonché la disciplina dei casi di mancato superamento del medesimo corso;

c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, con vincolo di impiego, presso le articolazioni del medesimo Servizio sanitario.

28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 25 del presente articolo, collocato in soprannumero negli organici del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e, in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il medesimo personale contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.

29. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995.

30. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «quindici unità» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque unità»;

b) le parole «531.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «790.000 euro».

31. Per le medesime finalità di cui al comma 19, al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati;

b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative è ridotta di trenta unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative è incrementata di trenta unità nella qualifica di primo dirigente;

2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali è ridotta di sedici unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali è incrementata di sedici unità nella qualifica di primo dirigente;

3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie è ridotta di sei unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie è incrementata di sei unità nella qualifica di primo dirigente;

4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche è ridotta di tre unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche è incrementata di tre unità nella qualifica di primo dirigente;

c) alla tabella B, alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, le parole: «nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza», sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

32. All'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il comma 20 è abrogato.

33. Le disposizioni di cui ai commi 31 e 32 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.

34. Per l'attuazione del comma 31 è autorizzata la spesa di euro 1.894.616 per l'anno 2023, di euro 3.794.481 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di euro 3.804.897 per l'anno 2027 e di euro 3.810.062 annui a decorrere dall'anno 2028.

35. Le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 6-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono incrementate di 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dal 2024, fermo restando il contingente previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2016, n. 104.

36. Agli oneri derivanti dai commi 25, 30, 34 e 35, pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, 5.515.528 euro per l'anno 2024, 5.526.642 euro per l'anno 2025, 5.537.756 euro per l'anno 2026, 5.548.172 euro per l'anno 2027, 5.553.337 euro per l'anno 2028, 5.553.337 euro per l'anno 2029, 5.553.337 euro per l'anno 2030, 5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, 4.607.528 euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno 2025, 4.629.756 euro per l'anno 2026, 4.640.172 euro per l'anno 2027, 4.645.337 euro per l'anno 2028, 4.645.337 euro per l'anno 2029, 4.645.337 euro per l'anno 2030, 4.651.190 euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, quan-



to a 474.000 euro per l'anno 2023 e 908.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000 euro per l'anno 2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

«Art. 19 (Disposizioni in materia di trattamenti accessori). — (Omissis)

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 31-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le risorse finanziarie afferenti alla contrattazione del personale proveniente dalle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale confluisce, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 6, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nei fondi destinati alla contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno possono essere destinate, con i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, al predetto personale dirigenziale e non dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni sopresse, ai sensi dell'articolo 7, comma 31-*sexies*, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. In caso di riduzione del personale delle predette amministrazioni sopresse, le risorse di cui al periodo precedente confluiscono per la parte corrispondente a favore di tutto il personale del Ministero dell'interno.

(Omissis)».

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 5, 23, comma 6, e 25, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 112 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025):

«Art. 1 (Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). — (Omissis)

5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei Ministeri, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ottobre 2023». Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

(Omissis)».

«Art. 23 (Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza). — (Omissis)

6. Con successivi provvedimenti sono apportate le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza.

(Omissis)».

«Art. 25 (Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale).

— 1. Il personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che risulta inquadrato, alla data del 1° gennaio 2023, nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'Amministrazione dell'interno confluisce definitivamente, in ordine di anzianità di servizio, nel rispetto delle aree di appartenenza, in un'apposita sezione ad esaurimento, contestualmente istituita nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'attuazione del presente comma, si provvede alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno mediante le procedure di cui

all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. L'articolo 10, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026):

«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). (Omissis)

34. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e per il progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministro dell'interno, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero dell'interno, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 330.515 annui a decorrere dall'anno 2024.

(Omissis)».

— Si riportano i commi da 822 a 830 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027):

«822. Al fine di completare l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione prevista dal PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui ai commi da 823 a 834 procedono ad una revisione dei propri fabbisogni di personale, realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal PNRR e applicano conseguentemente quanto previsto dai commi da 823 a 834.

823. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le amministrazioni di cui al primo periodo con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la percentuale ivi prevista è pari al 75 per cento per l'anno 2025 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Le disposizioni del terzo periodo non si applicano al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere dall'anno 2025, le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento delle unità cessate nell'anno precedente».

824. All'articolo 584, comma 3-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, del 12 per cento dall'anno 2016 all'anno 2024 e del 15,58 per cento a decorrere dall'anno 2025»;

825. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*bis*, secondo periodo, le parole: «del cento per cento a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027»;

b) al comma 13-*bis*, secondo periodo, le parole: «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024, del 75 per cento per l'anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Per i ricercatori universitari la predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l'anno 2026».

826. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate individuate, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si fa riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento. Per l'anno 2026 gli enti e gli istituti di



ricerca possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente».

827. Al comma 654 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per gli anni accademici dal 2018/2019 al 2024/2025 il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato »;

b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente. A decorrere dall'anno accademico 2026/2027 il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente».

828. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ridotta di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia. Conseguentemente, le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono corrispondentemente ridotte. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 15 febbraio 2025, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ad invarianza finanziaria. Con il decreto di cui al quarto periodo, in deroga a quanto disposto dal presente comma, è possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell'organico dell'autonomia e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo l'invarianza finanziaria.

829. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Agenzia per la cybersecurity nazionale, per l'anno 2025, possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

830. Per l'anno 2025 le agenzie fiscali, gli enti di regolazione dell'attività economica, gli enti produttori di servizi tecnici e economici, gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorità di bacino distrettuali e le altre amministrazioni locali, non comprese nei commi da 823 a 829, inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei rispettivi raggruppamenti istituzionali, possono procedere ad assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Le disposizioni del primo periodo si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale nell'anno 2028. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.».

— Si riporta il testo degli articoli 5, comma 1, e 18 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni):

«Art. 5 (*Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale dell'amministrazione civile dell'interno destinato alla funzionalità di strutture territoriali del Ministero*). — 1. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori, la dotazione organica del personale dell'amministrazione civile dell'interno, area degli assistenti, è incrementata di 200 unità.

(*Omissis*).».

«Art. 18 (*Misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attività di analisi e valutazione della spesa*). — 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 891:

1) alla lettera a):

1.1) al primo periodo, dopo le parole: «da inquadrare nell'Area dei funzionari» sono inserite le seguenti: «o nell'Area delle elevate professionalità», la parola: «prevista» è sostituita dalla seguente: «previste», le parole: «nei limiti delle vacanze di organico» sono sostituite dalle seguenti: «con corrispondente incremento della dotazione organica» e le parole: «dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e» sono soppresse;

1.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Dall'anno 2025 la percentuale di cui al primo periodo, può essere ridotta, anche temporaneamente, sino al 70 per cento, destinando le relative risorse alle finalità di cui alla lettera b) del presente comma. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalla riduzione di cui al precedente periodo, una corrispondente quota, in termini di saldo netto da finanziare, delle maggiori risorse destinate alle finalità di cui alla lettera b) è accantonata e resa indisponibile»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «per l'eventuale restante quota» sono inserite le seguenti «all'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa» e le parole «al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione», sono sostituite dalle seguenti: «mediante il conferimento di incarichi a esperti, la stipulazione di convenzioni con università e centri di ricerca e l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione».

b) dopo il comma 891, sono inseriti i seguenti:

«891-bis. Per le finalità di cui al comma 891, lettera b), per elevata specializzazione si intende il possesso, da parte delle persone coinvolte nella realizzazione delle attività, dei seguenti requisiti:

a) dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello, in settori scientifici strettamente connessi all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa;

b) documentata e qualificata esperienza professionale in analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa di durata almeno triennale, maturata presso università, enti di ricerca e società specializzate, ovvero organismi internazionali.

891-ter. In relazione alle assunzioni previste dal comma 891, le amministrazioni interessate comunicano, entro il 30 aprile 2025, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari e il contingente da inquadrare nell'Area delle elevate professionalità da reclutare attraverso il concorso unico di cui al comma 891-quater. Una quota non superiore al 30 per cento del contingente di personale di cui al primo periodo può essere riservata al personale in servizio presso ciascuna delle predette amministrazioni che sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l'accesso a ciascuna delle due summenzionate Aree. Sulla base delle comunicazioni ricevute, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025, è autorizzato il numero di unità di personale non dirigenziale assumibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 891.



891-*quater*. Il concorso pubblico per la selezione delle specifiche professionalità autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 891-*ter* è svolto avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In deroga all'articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze».

2. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 891-*quater* della legge 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025. Al relativo onere, pari a euro 800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. In considerazione delle attività connesse all'attuazione della nuova governance europea, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sono istituite quattro posizioni dirigenziali di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica del predetto Ministero. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante la soppressione di sette posizioni di livello dirigenziale non generale complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento, di cui due individuate tra quelle destinate ad attività di consulenza, studio e ricerca e cinque tra quelle dedicate a verifiche amministrativo-contabili extragerarchiche di normale complessità, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

4. All'articolo 2, comma 13-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «Ai fini del monitoraggio» sono inserite le seguenti: «della nuova governance europea di cui ai regolamenti (UE) 2024/1263 e 2024/1264 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, e alla direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, nonché del monitoraggio».

5. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 le parole: «Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo», sono sostituite dalle seguenti: «Ragionerie territoriali di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo». La tabella di cui all'allegato I al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è sostituita da quella di cui all'allegato I al presente decreto».

— Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n. 72 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025):

«Art. 3 (*Potenziamento delle misure in materia di digitalizzazione dei sistemi elettorali*). — (Omissis)

3. Al fine di rafforzare il processo di trasformazione digitale nei servizi elettorali, nell'ambito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno è istituita una posizione dirigenziale di livello non generale con corrispondente incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli del predetto Ministero a decorrere dal 1° ottobre 2025. Conseguentemente il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un dirigente di seconda fascia dell'Area Funzioni centrali, previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 44.942 per l'anno 2025 e di euro 179.768 annui a decorrere dall'anno 2026.

(Omissis)».

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi):

«Art. 2 (*Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*). — 1. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già

in corso, all'articolo 15-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2026».

(Omissis)».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, lettera e-*bis*, del Decreto Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 (Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno):

«Art. 5 (*Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione*). — (Omissis)

2. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è articolato nelle seguenti direzioni centrali:

(omissis)

e-*bis*) Direzione centrale per le risorse finanziarie: programmazione, formazione, variazione del bilancio e monitoraggio delle spese; gestione finanziaria delle spese di competenza delle direzioni centrali, inclusi i Fondi europei; acquisti di beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento; gestione del patrimonio del Fondo lire U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation Administration - Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Riabilitazione); revisione e controllo interno di gestione del Fondo edifici di culto.

(Omissis)».

— La Tabella A, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 231 (Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78), concerne la dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 179 reca: «Regolamento recante modifiche al regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78»

— Il decreto del Ministro dell'interno 29 gennaio 2019 concerne l'individuazione dei posti funzione di nuova istituzione per i primi dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

— Il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2019 concerne la graduazione degli incarichi di funzione dei dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

— Il decreto del Ministro dell'interno 14 giugno 2024 reca: «Dotazioni organiche del Ministero dell'interno»

— Il decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 2024 reca: «DM rimodulazione posti di funzione carriera prefettizia e individuazione e graduazione posti di funzione dirigenti di II fascia»

— Il decreto del Ministro dell'interno 28 marzo 2025 reca: «Graduazione delle posizioni funzionali dei dirigenti della carriera prefettizia nell'ambito degli Uffici centrali e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo»

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 (*Dipartimento della pubblica sicurezza*). — 1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorità di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza è articolato, secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di pari livello anche a carattere interforze:

a) Segreteria del dipartimento: ufficio a competenza generale, anche di carattere strumentale; coordinamento delle attività svolte nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza e attuazione dell'azione di direzione e di indirizzo del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;



b) Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento: ufficio a competenza generale di diretta collaborazione del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, affari legislativi, normativi e parlamentari, nonché studio, consulenza e analisi strategica negli ambiti di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; questioni attinenti all'ordinamento del Dipartimento della pubblica sicurezza e alla materia della polizia amministrativa e di sicurezza;

c) Ufficio centrale ispettivo e audit: nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, sesto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, su richiesta del Ministro dell'interno o del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nell'ambito degli uffici della struttura organizzativa centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché degli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ove opera il personale della Polizia di Stato, verifica l'esecuzione degli ordini e delle direttive dagli stessi impartiti; svolge attività di audit interno finalizzate alla valutazione dell'efficienza dei servizi; verifica la corretta gestione patrimoniale e contabile; svolge le funzioni di cui alla normativa vigente in materia di vigilanza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

d) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale: pianificazione e programmazione strategica del fabbisogno di beni, servizi e lavori a livello centrale e territoriale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, assolvendo alla funzione di centrale unica per le procedure di affidamento dei contratti di forniture, servizi e lavori di competenza del Dipartimento, salva la competenza disciplinata in relazione ad alcuni specifici settori; gestione dei beni, servizi e lavori, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche, organizzazione, uniformità di indirizzo e gestione delle attività tecniche, anche con riferimento alle nuove tecnologie presenti sul mercato;

e) Direzione centrale per le risorse finanziarie: pianificazione economico-finanziaria e delle politiche di bilancio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, assolvendo, a tal fine, alla funzione di centrale unica della spesa del Dipartimento;

f) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia: ufficio a composizione interforze per le attività riguardanti l'espletamento delle funzioni demandate al Dipartimento per l'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e sicurezza pubblica; pianificazione generale della dislocazione delle Forze di polizia, nonché pianificazioni finanziarie, anche tramite l'accesso e la gestione di finanziamenti dell'Unione europea e di altre organizzazioni internazionali, e programmi di razionalizzazione connessi alla gestione associata di beni e servizi strumentali delle Forze di polizia e di centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate; analisi delle questioni di natura giuridica concernenti l'impiego da parte del Ministro dell'interno di personale delle Forze armate nei servizi per i quali risulta assegnato, secondo le intese con il Ministero della difesa; promozione e sviluppo della legalità e della sicurezza partecipata; pianificazione strategica delle relazioni in ambito europeo e internazionale, nei settori di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e delle Forze di polizia in particolare; attività finalizzate alla determinazione ed attuazione delle misure di protezione personale;

g) Direzione centrale della polizia criminale: supporto per l'esercizio delle funzioni demandate al vice direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore centrale della polizia criminale anche ai fini dei compiti di collegamento tra la Direzione investigativa antimafia e gli altri uffici e strutture di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; raccolta, classificazione e analisi delle informazioni e dei dati, a carattere interforze, in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di contrasto delle fenomenologie criminali più rilevanti; espletamento, in attuazione della pianificazione strategica delle relazioni internazionali, dei compiti di cooperazione di polizia a livello europeo ed internazionale salvo quanto previsto alla lettera o); gestione dei collaboratori e testimoni di giustizia; gestione del CED interforze, nonché progettazione, realizzazione e funzionamento dei sistemi informativi interforze assicurando, a supporto dell'attività delle Forze di polizia, l'interoperabilità con i sistemi informativi nazionali, europei e internazionali, nel rispetto delle normative in materia di protezione e sicurezza dei dati personali;

h) Direzione centrale dei servizi antidroga: coordinamento delle attività di prevenzione, contrasto e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, a livello nazionale e internazionale;

i) Direzione centrale per le risorse umane: affari generali relativi all'organizzazione e all'amministrazione della Polizia di Stato; ordinamento del personale e degli uffici della Polizia di Stato; gestione del personale della Polizia di Stato e delle relative attività concorsuali e del contenzioso; coordinamento delle attività di competenza delle scuole, attraverso il raccordo con l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato;

l) Direzione centrale di sanità: attività relative alle esigenze sanitarie del personale della Polizia di Stato; attività di studio, consulenza e indirizzo relativamente all'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della medicina preventiva del lavoro e delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; psicologia del lavoro, psicologia della salute, psicologia applicata all'attività di polizia nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche attraverso attività di studio ed indirizzo; medicina veterinaria per gli aspetti riguardanti la salute e l'impiego degli animali negli uffici della Polizia di Stato, anche attraverso attività di studio, ricerca e consulenza;

m) Direzione centrale della polizia di prevenzione: coordinamento, impulso e supporto delle attività, informative, investigative, preventive, di monitoraggio e di analisi in materia di estremismo, eversione e terrorismo, nonché di altri fenomeni sociali o economici rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica; interventi speciali ad alto rischio; coordinamento e presidenza del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.) di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

n) Direzione centrale della polizia stradale, ferroviaria e dei reparti speciali della Polizia di Stato: coordinamento, direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle attività svolte dalle Specialità Polizia stradale e ferroviaria della Polizia di Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie operative implementate dalle predette Specialità; coordinamento e pianificazione generale dei Reparti mobili e degli altri Reparti speciali della Polizia di Stato, ferme restando le attribuzioni riservate alla Direzione centrale della polizia di prevenzione relativamente ai reparti competenti ad eseguire gli interventi speciali ad alto rischio;

o) Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere: coordinamento, impulso e raccordo delle attività demandate alle Autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, attività per il contrasto dell'immigrazione irregolare; attività operative di polizia di frontiera e di sicurezza degli scali aeroportuali e marittimi, assicurando lo svolgimento delle connesse attività amministrative; attività di cooperazione internazionale di polizia nel settore di specifica competenza;

p) Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato: coordinamento informativo anticrimine, per l'indirizzo e il raccordo informativo delle attività investigative, di controllo del territorio svolte dagli uffici della Polizia di Stato e di quelle finalizzate all'applicazione delle misure di prevenzione di competenza del Questore - Autorità di pubblica sicurezza;

p-bis) Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica: coordinamento e supporto centrale delle attività di polizia scientifica svolte dagli Uffici della Polizia di Stato; coordinamento, direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle attività svolte dalla Specialità Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie operative implementate dalla predetta Specialità; sviluppo delle attività demandate all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione; sviluppo delle attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e delle attività attribuite al predetto Ministero dall'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133; sviluppo di attività info-investigative a livello centrale nelle materie di competenza della predetta Specialità della Polizia di Stato e in quelle demandate al predetto organo del Ministero per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione; gestione del Computer Emergency Response Team (CERT) del Ministero.

3. Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia. Dal medesimo Dipartimento dipendono altresì la Scuola superiore di polizia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, e la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.



4. Al Dipartimento della pubblica sicurezza è preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e sono assegnati, secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attività di coordinamento e di pianificazione ed un vice direttore generale al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale della polizia criminale. Ai prefetti con funzioni di vicedirettore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni.

5. L'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e la Direzione centrale per gli istituti di istruzione di cui all'articolo 5, primo comma, della legge n. 121 del 1981, sono soppressi e i relativi compiti sono attribuiti all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia e all'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, anche in raccordo con la Direzione centrale per le risorse umane, nonché, per gli aspetti di specifica competenza, alla Direzione centrale per le risorse finanziarie.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente provvedimento:

«Art. 6 (*Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile*). — 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, presso il quale è incardinato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

a) soccorso pubblico ed estinzione degli incendi, compreso il concorso nella lotta attiva agli incendi boschivi;

b) prevenzione incendi e sicurezza tecnica;

c) difesa civile e concorso alle politiche di protezione civile, ferme restando le competenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) altre attività assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni.

2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è articolato nelle seguenti direzioni centrali:

a) *Direzione centrale per la difesa civile e le attività di protezione civile: raccordo interistituzionale e interfunkzionale delle attività di difesa civile, nel quadro delle iniziative di gestione delle crisi assunte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e in relazione agli impegni della Nazione in ambito internazionale; relazioni internazionali e rapporti con i comitati ed organismi costituiti in ambito internazionale, in particolare NATO, ed eurounitario; pianificazione di difesa civile e cooperazione civile-militare; raccolta e analisi dei dati nazionali della rete di allarme nucleare e radiologico; programmazione, organizzazione ed attuazione di esercitazioni, nazionali e internazionali, in materia di difesa civile; gestione della struttura protetta denominata centrale DC75; segreteria della Commissione interministeriale tecnica della difesa civile (CITDC); trattamento e tenuta della documentazione classificata del Dipartimento; indirizzo alle prefetture sulle iniziative di raccordo istituzionale in materia di difesa civile; indirizzo alle prefetture sulle iniziative di raccordo istituzionale in materia di protezione civile, in collegamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le specifiche competenze nell'ambito del soccorso pubblico e, in ogni caso, fatto salvo quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; cura dei rapporti interistituzionali in materia di protezione civile, in collegamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le specifiche competenze nell'ambito del soccorso pubblico e, in ogni caso, fatto salvo quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, anche mediante la promozione e lo sviluppo di progetti finalizzati; programmazione, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle attività di protezione civile di competenza delle prefetture; supporto tecnico-giuridico e consulenza alle prefetture in materia di difesa civile e di protezione civile in raccordo con le altre articolazioni dipartimentali interessate;*

supporto alle prefetture per l'allestimento e l'implementazione delle sale operative integrate di difesa civile e di protezione civile, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; pianificazione, organizzazione e coordinamento dei centri assistenziali di pronto intervento;

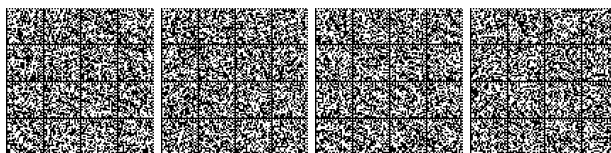
b) Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo:

pianificazione, coordinamento, indirizzo e sviluppo dell'attività di soccorso del Corpo nazionale anche per l'assolvimento delle funzioni attribuite nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile e per il collegamento con le relative strutture operative; collegamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione delle emergenze e per la partecipazione ad eventi in ambito internazionale; studio e sperimentazione delle tecniche e tecnologie innovative di intervento per il miglioramento delle operazioni di soccorso; gestione del Centro operativo nazionale; pianificazione, attivazione e coordinamento del Sistema delle colonne mobili regionali; pianificazione e indirizzo dell'attività di concorso del Corpo nazionale in materia di lotta attiva agli incendi boschivi e partecipazione alle relative strutture di coordinamento; pianificazione e indirizzo dell'attività del Corpo nazionale in materia di controllo e contrasto del rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico, anche mediante la conoscenza e la valutazione dei dati acquisiti con la gestione della rete di rilevamento della radioattività sul territorio; pianificazione e indirizzo dell'attività di soccorso in ambito portuale, aeroportuale e dei nuclei sommozzatori; coordinamento, nell'ambito dell'attività di soccorso, dell'impiego operativo del servizio delle telecomunicazioni; organizzazione, gestione tecnico-contrattuale, direzione e controllo del servizio aereo, del settore aeroportuale, della flotta aerea e raccordo con enti e istituzioni competenti per gli aspetti aeronautici; pianificazione e sviluppo delle componenti specializzate; indirizzo delle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito della difesa civile e della protezione civile, in raccordo con la direzione centrale competente, anche per le attribuzioni connesse alle relative pianificazioni territoriali;

c) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica: *predisposizione delle norme di prevenzione incendi per attività, luoghi di lavoro, impianti a rischio di incidente rilevante e per i settori radiologico, nucleare ed energetico e ai beni culturali; pianificazione, indirizzo e monitoraggio delle attività di prevenzione, controllo, formazione interna ed esterna di pertinenza e vigilanza antincendio; partecipazione all'attività di regolamentazione e normazione dei prodotti in sede nazionale e comunitaria e degli organismi volontari; autorizzazione e controllo degli organismi notificati e dei laboratori autorizzati e vigilanza del mercato dei prodotti ai fini della sicurezza antincendio in attuazione delle disposizioni nazionali e europee; sorveglianza e vigilanza dell'ente nazionale di accreditamento in relazione alle procedure autorizzative delegate; rilascio e controllo degli atti autorizzativi su prodotti antincendio; rilascio di atti di valutazione tecnica europea, in attuazione di disposizioni nazionali e europee; studio, ricerca e sperimentazione su attrezzature, prodotti, sistemi, impianti e materiali ai fini della sicurezza antincendio e in caso di esplosione ed elaborazione dei relativi metodi di prova, anche in collaborazione con Enti di ricerca nazionali ed internazionali; studio delle cause delle esplosioni e degli incendi, anche di vegetazione; attività investigativa connessa ad incendi ed esplosioni; segreteria del Comitato centrale tecnico scientifico; segreteria del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici; promozione della cultura della sicurezza e di iniziative dirette a migliorare i servizi ai cittadini e alle imprese;*

d) Direzione centrale per le risorse umane: *pianificazione, programmazione e attuazione delle politiche di gestione del personale del Corpo in servizio presso le strutture centrali e periferiche; predisposizione, organizzazione e gestione delle procedure di reclutamento, dei concorsi e delle selezioni interne per la qualificazione e la progressione in carriera del personale del Corpo nazionale; coordinamento e trattazione dell'attività disciplinare; pianificazione e attuazione delle procedure di mobilità; promozione di iniziative volte all'impiego di personale del servizio civile nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale; indirizzo e coordinamento delle attività di reclutamento del personale volontario da realizzare a cura delle Direzioni regionali e interregionali; tenuta della matricola, cura dello status giuridico del personale del Corpo nazionale; gestione dell'anagrafe delle prestazioni e dei relativi provvedimenti autorizzativi; promozione di attività socio-culturali e assistenziali a favore del personale del Corpo nazionale;*

e) Direzione centrale per la formazione: *attività di studio, ricerca e sviluppo per la formazione del personale del Corpo nazionale; progettazione, pianificazione e coordinamento delle attività di forma-*



zione di base, di specializzazione e specialistica, nonché di qualificazione ed aggiornamento del personale del Corpo nazionale, di ruolo e volontario, organizzate presso le strutture formative centrali e territoriali, compreso il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, avvalendosi della collaborazione delle altre Direzioni centrali per le attività formative connesse ai rispettivi compiti; tenuta ed aggiornamento dell'Albo dei formatori del Corpo nazionale e dei percorsi formativi del personale; definizione, pianificazione e monitoraggio dell'attività di addestramento professionale, di mantenimento e re-training del personale del Corpo nazionale, di ruolo e volontario; definizione, pianificazione e organizzazione di attività formative, di addestramento e di aggiornamento, anche a favore del volontariato di Protezione civile e antincendio boschivo, in collegamento con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le competenti strutture delle Regioni e Province Autonome, nonché in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento al rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni; coordinamento e sviluppo del settore della documentazione anche a supporto della memoria storica del Corpo nazionale; sviluppo delle attività formative, anche di alta specializzazione, attraverso collegamenti con università, scuole di alta formazione, nazionali ed internazionali, e comunità scientifica. Eroga, inoltre, attività formativa in materia di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro in favore dei soggetti terzi ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

f) *Direzione centrale per i beni, le risorse strumentali e lo sviluppo tecnologico*: pianificazione degli appalti pubblici in materia di servizi, forniture e lavori afferenti alle sedi e agli alloggi di servizio, programmazione dei lavori e degli investimenti, progettazione tecnico-amministrativa, manutenzione ordinaria, straordinaria ed efficientamento energetico delle sedi di servizio, gestione, monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie; centrale di committenza per gli acquisti di competenza del Dipartimento, in raccordo con le altre direzioni centrali e per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie nel caso di acquisti di competenza della Direzione; sviluppo, coordinamento e indirizzo delle attività di sostenibilità ambientale e di innovazione tecnologica di sedi e mezzi, in raccordo con la Direzione centrale di cui alla lettera f-bis) per l'adozione delle relative tecnologie informatiche; predisposizione degli atti relativi alle acquisizioni, alle permutazioni e alle locazioni di beni immobili, nonché degli accordi quadro a supporto delle stazioni appaltanti del Corpo nazionale; indirizzo, consulenza e assistenza alle stazioni appaltanti; partecipazione all'attività dei comitati tecnici in materia di normazione nazionale e dell'Unione europea;

f-bis) *Direzione centrale per l'innovazione tecnologica e le telecomunicazioni*: sviluppo, coordinamento, indirizzo, pianificazione e progettazione della digitalizzazione, della connettività e delle telecomunicazioni del Dipartimento; promozione e sviluppo delle nuove tecnologie digitali; concorso all'attuazione delle misure della Strategia nazionale di cybersicurezza assegnate al Ministero dell'interno, monitoraggio e promozione delle misure per il contrasto al rischio delle reti informatiche e dei sistemi informativi del Dipartimento; sviluppo, coordinamento e gestione del servizio delle telecomunicazioni; pianificazione degli appalti pubblici relativi alle materie di competenza, programmazione degli investimenti e progettazione tecnico-amministrativa;

g) *Direzione centrale per l'amministrazione generale*: relazioni internazionali; rapporti con gli Organi costituzionali; proposizione di iniziative per la promozione delle attività del Dipartimento; attività di studio, analisi e consulenza per l'innovazione e lo sviluppo organizzativo del Dipartimento; iniziative per accedere ai fondi e ai programmi finanziati dall'Unione europea e internazionali; predisposizione di convenzioni, accordi e protocolli di intesa, anche con Organismi internazionali; relazioni esterne, comunicazione istituzionale e sito web istituzionale; utilizzo di stemmi, emblemi ed altri segni distintivi del Corpo nazionale e cura delle connesse attività di promozione e sponsorizzazione; coordinamento degli adempimenti connessi all'istituzione di nuove sedi operative del Corpo nazionale; rapporti con l'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale;

h) *Direzione centrale per l'attività ispettiva e gli affari legali*: attività ispettiva nei riguardi degli uffici centrali e territoriali anche con riguardo alla efficacia dei servizi; attività di studio, indirizzo e supporto legale negli ambiti di interesse del Dipartimento a favore delle strutture centrali e territoriali, con segnalazione degli orientamenti giurisprudenziali alle strutture centrali e territoriali anche per prevenire il contenzioso; cura del contenzioso giudiziale e stragiudiziale relativo alle controversie di interesse del Dipartimento e rappresentanza in giudizio, sulla base degli elementi istruttori forniti dalle competenti Direzioni centrali; costituzione di parte civile; riscossione coattiva dei crediti; monitoraggio, rilevazione ed elaborazione dei dati dell'andamento del contenzioso del Dipartimento;

i) *Direzione centrale per la salute*: coordinamento e gestione delle attività sanitarie, di medicina legale, di medicina del lavoro e di psicologia, anche applicate all'attività di soccorso, di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, di igiene e profilassi per il personale del Corpo nazionale; ricognizione e monitoraggio delle malattie connesse con l'attività svolta dal personale del Corpo nazionale e studio dei protocolli di salvaguardia delle condizioni di salute; coordinamento dei rapporti con le strutture sanitarie delle altre Amministrazioni per gli aspetti di comune interesse; partecipazione, per gli aspetti di competenza, all'attività di selezione del personale del Corpo nazionale; definizione e promozione delle politiche di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e monitoraggio dell'attuazione per le strutture centrali e territoriali del Dipartimento; studio e ricerca finalizzati alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute e della sicurezza del personale, monitoraggio e analisi degli infortuni sul lavoro; consulenza e assistenza ai datori di lavoro delle strutture centrali e territoriali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; sviluppo, coordinamento e indirizzo in materia di attività ginniche e motorie funzionali all'attività di soccorso e di igiene dell'alimentazione del personale del Corpo nazionale;

l) *Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari*: programmazione e analisi economico-finanziarie; attività di analisi e valutazione della spesa; attività prelegislativa nelle materie di specifica competenza; espressione di pareri su aspetti di pertinenza relativi a proposte legislative di interesse dipartimentale; formazione, gestione, assestamento e rendicontazione del bilancio, anche di genere e dell'eco rendiconto; attività di monitoraggio finanziario ed economico e dei tempi di pagamento per centri di costo centrali e territoriali del Corpo nazionale; attività amministrative in materia di beni patrimoniali e coordinamento dei consegnatari; spese postali; analisi, gestione e sviluppo degli ordinamenti retributivi del personale di ruolo del Corpo nazionale e relativo trattamento economico fisso ed accessorio; analisi, gestione e sviluppo degli ordinamenti previdenziali del personale di ruolo del Corpo nazionale; attività in materia di trattamento previdenziale ordinario e privilegiato; attività in materia retributiva e assicurativa del personale volontario del Corpo nazionale; partecipazione ai procedimenti negoziali di primo livello in materia retributiva e gestione delle attività correlate alla definizione e applicazione degli accordi integrativi in materia di utilizzo delle risorse dei fondi incentivanti; istruttoria dei procedimenti di riconoscimento dello status di vittima del dovere e attribuzione dei relativi benefici economici, erogazione di altri emolumenti indennitari, anticipazione e rimborsi per spese sanitarie; anticipazione delle spese per tutela legale al personale; trasferimenti erariali all'Opera nazionale di assistenza per l'assistenza e per l'assicurazione rischi responsabilità civile e tutela legale del personale; spese di lite dipartimentali; recupero crediti erariali per sentenze di condanna della Corte dei Conti a carico del personale del Corpo nazionale e recupero compensi indebitamente percepiti per attività extra istituzionale non autorizzata.

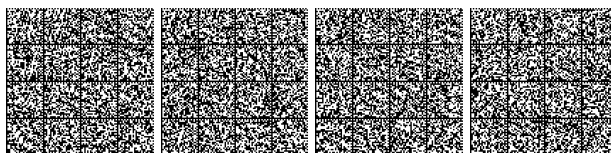
3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è diretto da un Capo dipartimento che svolge le funzioni di indirizzo generale e di coordinamento politico-amministrativo. Le funzioni di vice capo dipartimento vicario sono attribuite al Capo del Corpo nazionale, nella qualità di vertice del Corpo stesso, al quale competono, oltre ai compiti previsti dalla normativa vigente per la posizione di Capo del Corpo, il coordinamento tecnico-operativo delle direzioni centrali, ai fini del raccordo delle funzioni del Dipartimento con quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ad un altro vice Capo Dipartimento è affidata la responsabilità della Direzione centrale per la difesa civile e le attività di protezione civile. Le funzioni di vicario del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite al Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo. Il Capo del Dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.

4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere b), c), e), f) f-bis) e i), sono preposti dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente provvedimento:

«Art. 7 (Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie). 1. Il Dipartimento per l'amministrazione gene-



rale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

a) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo esercitati dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo sul territorio, inclusi quelli di documentazione generale e statistica; indirizzo e coordinamento dell'attività delle prefetture e delle conferenze permanenti di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con particolare riferimento al sistema sanzionatorio amministrativo, e al riconoscimento delle persone giuridiche; conferimento di onorificenze al valore e al merito civile;

b) prevenzione amministrativa per la tutela della legalità e per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nelle concessioni, anche in relazione alle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese, ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; gestione e vigilanza della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; indirizzo e coordinamento delle prefetture - Uffici territoriali del Governo in materia di documentazione antimafia e relativo contenzioso giurisdizionale e giustiziale;

c) politiche del personale, gestione delle risorse umane e sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile;

d) organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile ed attività finalizzate ad assicurare l'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

e) studio, analisi e coordinamento dei processi relativi alle funzioni dell'Amministrazione civile dell'interno;

f) coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie informatiche;

g) gestione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per le esigenze generali del Ministero.

2. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è articolato nelle seguenti direzioni centrali:

a) Direzione centrale per l'amministrazione generale e le prefetture - Uffici territoriali del Governo: amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo delle prefetture - Uffici territoriali del Governo, ivi compresi quelli di documentazione generale e statistica; direttive e supporto giuridico - amministrativo alle prefetture - Uffici territoriali del Governo per i rapporti con le amministrazioni periferiche dello Stato; attività di studio, analisi e coordinamento dei processi relativi alle funzioni dell'Amministrazione civile dell'interno, con particolare riferimento all'innovazione e alla semplificazione amministrativa; indirizzo e coordinamento dell'attività delle prefetture - Uffici territoriali del Governo e delle conferenze permanenti e monitoraggio delle relative attività; proposte di conferimento delle onorificenze al valore e al merito civile; coordinamento, consulenza e monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; sistema sanzionatorio amministrativo e relativo contenzioso; attività di indirizzo e coordinamento in materia di sequestro e confisca dei veicoli; prevenzione amministrativa per la tutela della legalità e per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata negli appalti pubblici, anche in relazione alle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dalla normativa vigente; gestione e vigilanza della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e relativa attività di indirizzo e coordinamento delle prefetture - Uffici territoriali del Governo sulle iniziative di raccordo istituzionale per la promozione della tutela della legalità territoriale e trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure di appalto;

b) Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile: pianificazione, programmazione e attuazione delle politiche di gestione del personale, elaborazione e attuazione delle politiche delle risorse umane e connesse attività di studio e ricerca; collaborazione nell'attività prelegislativa nelle materie di specifica competenza; gestione del personale della carriera prefettizia e del personale contrattualizzato, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione civile dell'interno, attività di reclutamento ed organizzazione delle correlate procedure di concorso, gestione delle procedure selettive interne per la riqualificazio-

ne del personale e le progressioni giuridiche ed economiche, tenuta della matricola e cura dello status giuridico dei dipendenti, conferimento degli incarichi dirigenziali, verifica, analisi, studio, elaborazione ed aggiornamento delle procedure di valutazione del personale, programmazione e gestione delle procedure di mobilità interna ed esterna, procedimenti disciplinari, affari legali e trattazione del contenzioso riguardante il personale della carriera prefettizia e del personale contrattualizzato, anche di qualifica dirigenziale e di ogni altro aspetto concernente la gestione del rapporto di lavoro; individuazione dei Commissari per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso; rilevazione dei fabbisogni formativi per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno e pianificazione, promozione e sviluppo, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, delle attività di formazione. Collaborazione con il Presidente del Centro alti studi del Ministero dell'Interno (CASMI) nella promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno;

c) Direzione centrale per le risorse strumentali e finanziarie: programmazione e analisi economico-finanziarie; attività prelegislativa e gestione del contenzioso nelle materie di specifica competenza; supporto alla gestione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati violenti; adempimenti di competenza in materia di Piao e di ciclo di gestione della performance; previsione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di bilancio, sia per quanto attiene il Dipartimento che con riferimento al coordinamento dello stato di previsione del Ministero dell'interno; studi, analisi e controllo dei fondi comunitari ed elaborazione della strategia di audit, nonché predisposizione della metodologia e degli strumenti di controllo; sistemi di contabilità economica e finanziaria per gli uffici centrali del Dipartimento e per le prefetture - Uffici Territoriali del Governo; definizione degli obiettivi, delle linee di intervento e relative attività nelle materie del trattamento retributivo, pensionistico e previdenziale del personale della carriera prefettizia, della dirigenza e del personale del comparto Funzioni Centrali; programmazione, gestione e attività contrattuale concernente i servizi generali e logistici, le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le acquisizioni di beni e servizi per gli uffici centrali e coordinamento delle attività di competenza degli Uffici Territoriali del Governo; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni del Dipartimento; attività in materia di veicoli sequestrati, servizi postali, indennità per occupazioni abusive; gestione delle Sede didattico-residenziale; attività di studio e analisi delle normative di settore;

c-bis) Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale: coordinamento dei processi di riorganizzazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e innovativa; attuazione, per i profili di competenza, del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle politiche per la transizione al digitale; definizione di strategie, progettazione, sviluppo, gestione e monitoraggio dei sistemi informativi finalizzati alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi degli uffici centrali del Dipartimento e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; progettazione e gestione dei siti web; gestione e sviluppo delle infrastrutture informatiche e della sicurezza informatica del Dipartimento e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo, ivi comprese le reti locali e geografiche; coordinamento con il responsabile della protezione dei dati, con il responsabile per la transizione al digitale e con le strutture dicasteriali operative in materia di sicurezza cibernetica; rapporti con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con l'Agenzia per l'Italia Digitale e con le altre strutture istituzionali coinvolte in materia di trasformazione digitale della pubblica amministrazione; programmazione del fabbisogno formativo del personale dell'Amministrazione civile in materia informatica in collaborazione con la Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile; individuazione del fabbisogno di beni e servizi informatici e gestione delle relative procedure di spesa.

3. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso è assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale per l'amministrazione generale e le prefetture - Uffici territoriali del Governo. Ad un altro vice capo dipartimento è affidata la responsabilità della Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile. Il Capo del dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.



4. Al Dipartimento fa capo, anche per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato generale di amministrazione. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento della funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, di altri Ministri o su richiesta dei Capi dipartimento dell'amministrazione dell'interno, nonché le funzioni in materia di servizi archivistici di competenza del Ministero dell'interno. All'Ispettorato è preposto un prefetto, coadiuvato da un contingente di ispettori generali appartenenti alla carriera prefettizia, non superiore a venticinque, di cui massimo due posti di funzione di prefetto, uno dei quali a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali e in materia di anagrafe e stato civile.

5. Nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie operano:

a) presso la Sede didattica residenziale, il Centro alti studi del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 32-sexies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;

b) l'Ufficio per le attività del commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e l'Ufficio per le attività del commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi commissari. Qualora l'incarico di commissario sia conferito ad un prefetto, si provvede nell'ambito dell'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, come modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;

c) il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari istituito ai sensi dell'articolo 203, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il responsabile della protezione dei dati, nonché il responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale;

6. Presso la Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile è istituito, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il nucleo per la composizione delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.»

Nota all'art. 4:

— Per l'argomento della Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 19, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19 del d. lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d. lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d. lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d. lgs. n. 387 del 1998). — 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

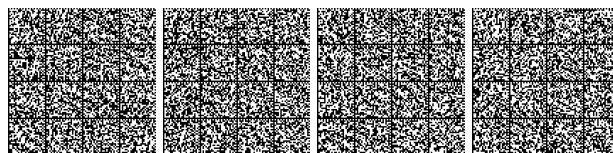
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di



quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30

per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.»

26G00149

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 luglio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di San Severo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di San Severo (Foggia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da tredici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Severo (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Antonio Cappetta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 luglio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*



ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Severo (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 giugno 2026.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere all'uopo delegato con atto autentificato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 5 giugno 2026.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Severo (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Antonio Cappetta, prefetto in quiescenza.

Roma, 30 giugno 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A03683

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 luglio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Marina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Santa Marina (Salerno);

Viste le dimissioni della carica rassegnate, in data 6 maggio 2026, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Marina (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna De Luna è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 luglio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Santa Marina (Salerno), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Fortunato Giovanni.

Il citato amministratore, in data 6 maggio 2026, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

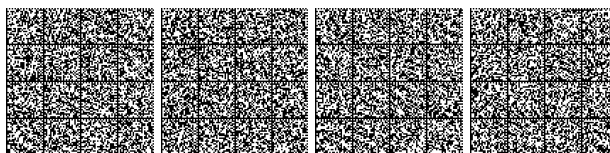
Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 28 maggio 2026.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Marina (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna De Luna, viceprefetto in servizio presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

Roma, 30 giugno 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A03684

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2026.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026 nella Provincia di Frosinone e nella Città metropolitana di Roma Capitale.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 14 LUGLIO 2026

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c), e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei mesi di gennaio e febbraio 2026 il territorio della Provincia di Frosinone e della Città metropolitana di Roma Capitale è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato fenomeni franosi, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali e alle opere di difesa idraulica;

Viste le note della Regione Lazio del 20 maggio 2026 e dell'8 giugno 2026;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 10, 12, 16 e 17 giugno 2026 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Lazio e degli enti locali maggiormente interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Lazio;

Considerato, inoltre, che lo stanziamento di cui alla presente delibera è disposto a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto a legislazione vigente per l'anno 2026;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c), e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 13 luglio 2026;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026 nel territorio della Provincia di Frosinone e della Città metropolitana di Roma Capitale.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

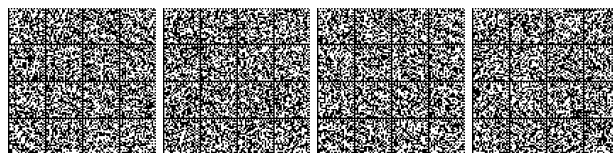
3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 3.200.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

26A03705



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 luglio 2026.

Autorizzazione al distacco della Scuola superiore per mediatori linguistici di Firenze dalla Scuola superiore per mediatori linguistici «SSML Unicollege» di Mantova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIDATTICA E DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI
UNIVERSITARIE E DELLE ISTITUZIONI DELL'ALTA
FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 100 del 2 maggio 2025;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera a);

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L-12

e le classi di laurea in «Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe LM-94;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1648, con il quale sono state ridefinite le classi di laurea e, in particolare, la classe di laurea «Mediazione linguistica» L-12;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649, con il quale sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea magistrale e, in particolare, la classe delle lauree magistrali in «Traduzione specialistica e interpretariato» LM-94;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, con cui sono stati determinati i gruppi scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59, recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale n. 790 del 21 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione consultiva e di valutazione con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59;

Tenuto conto delle disposizioni ministeriali n. 21241 del 21 giugno 2019, tese a regolare la presentazione delle istanze di cui ai citati regolamenti decreti ministeriali n. 38 del 10 gennaio 2002 e n. 59 del 3 maggio 2018;

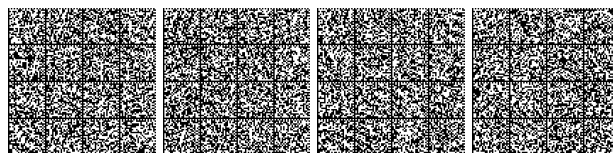
Visto il decreto direttoriale adottato in data 28 dicembre 1993 con il quale è stata disposta l'abilitazione a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986, alla Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Mantova, via Scarsellini n. 2;

Visto il decreto direttoriale del 31 luglio 2003 con il quale è stato confermato il riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, con sede in Mantova, via Scarsellini n. 2 ed ha abilitato la stessa al rilascio di diplomi di studi superiori per mediatori linguistici ai sensi del decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38;

Vista la nota del 4 novembre 2016 con la quale la predetta Scuola ha modificato la propria denominazione da «Scuola superiore per mediatori linguistici di Mantova» a «Scuola superiore per mediatori linguistici Unicollege»;

Visto il decreto direttoriale n. 1060 del 30 aprile 2018 con il quale la predetta Scuola è stata autorizzata ad aprire una sede periferica a Firenze (FI), in via San Gallo n. 55;

Visto il decreto direttoriale n. 840 del 19 maggio 2022 con il quale è stata autorizzata la suddetta Scuola a trasferire la propria sede periferica in Firenze (FI), da via San Gallo n. 55 a via Bolognese n. 52;



Visto il decreto direttoriale n. 227 del 28 febbraio 2023 con il quale la suddetta sede periferica è stata autorizzata ad aumentare il numero degli allievi ammissibili da n. 50 a n. 150 studenti per ciascun anno e, complessivamente, da centocinquanta a quattrocentocinquanta studenti per l'intero ciclo triennale;

Vista l'istanza presentata in data 17 luglio 2024 dall'ente gestore della SSML di Mantova, diretta a ottenere l'autorizzazione al distacco della propria sede periferica di Firenze (FI);

Visto il parere reso dalla Commissione consultiva e di valutazione nella riunione del 17 dicembre 2025;

Vista la nota prot. n. 604 del 19 febbraio 2026, con la quale è stata comunicata alla suddetta Scuola, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, l'autorizzazione al distacco della propria sede periferica di Firenze (FI), ferma restando la responsabilità legale in capo al medesimo ente gestore;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzato il distacco della sede periferica di Firenze, sita in via Bolognese n. 52, della Scuola superiore per mediatori linguistici «SSML Unicollege» di Mantova, ferma restando la responsabilità legale del medesimo ente gestore. Restano altresì invariati i corsi di primo ciclo accreditati ed il numero massimo degli allievi ammissibili, determinato in centocinquanta unità per ciascun anno e in quattrocentocinquanta unità complessive per l'intero ciclo.

2. Al fine di assicurare l'allineamento allo Spazio europeo dell'istruzione superiore la Scuola garantirà quanto espressamente previsto dagli articoli 5, comma 1, 13 e 14 del decreto ministeriale n. 59 del 3 maggio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2026

Il direttore generale: CERRACCHIO

26A03662

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Full Job società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina del liquidatore ex articolo 2545-septiesdecies del codice civile nei confronti della società cooperativa «Full Job società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV della Direzione generale per i servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2545-terdecies del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 518.775,00, si riscontra una massa debitoria di euro 583.504,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 121.711,00;

Considerato che in data 26 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli artt. 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Full Job società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 13025501001), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile.



2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Ignazio Abrignani, nato a Marsala (TP) il 21 marzo 1958 (codice fiscale BRGGNZ58C21E974W), domiciliato in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03596

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Guido Rossa», in Carnate e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Guido Rossa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giu-

gno 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, dato un patrimonio netto negativo di euro - 70.165,77 e il rapporto tra attivo patrimoniale e massa debitoria che rende impossibile il soddisfacimento delle obbligazioni assunte;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di decreti ingiuntivi e atti di pignoramento;

Considerato che in data 1° febbraio 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa Guido Rossa», con sede in Carnate (MB) (codice fiscale 04615150150), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elisa Restuccia, nata a Cremona (CR) il 24 marzo 1984 (codice fiscale RSTLSE84C-64D150P), ivi domiciliata in Via Felice Geromini n. 20.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03597



DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «I-Log società cooperativa», in Rimini e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «I-Log società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, dato un patrimonio netto di valore negativo, pari a euro - 60.845,00, e l'impossibilità dell'ente di soddisfare le obbligazioni assunte;

Considerato che in data 30 dicembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la nota del 26 gennaio 2026, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, ai fini della segnalazione dei professionisti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, ha comunicato che la cooperativa non è più iscritta nei propri elenchi;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti

iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «I-Log società cooperativa», con sede in Rimini (RN) (codice fiscale 04259770404), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Lucia Borelli, nata a Ravenna (RA) il 1° ottobre 1970 (codice fiscale BRLLCU70R41H199T), domiciliata in Forlì (FC), Via Pedriali n. 18.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03598

DECRETO 13 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto Colonna - Società cooperativa sociale integrata in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

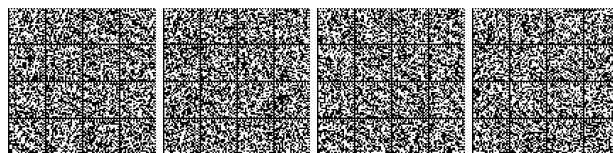
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione delle cooperative italiane ha chiesto che la società «Progetto Colonna - Società cooperativa sociale integrata in liquidazione», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 ottobre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 1.707.962,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 1.779.449,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 258.114,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali e dalla presenza di decreti ingiuntivi posti in essere da ex dipendenti, per mensilità e TFR non versati;

Considerato che in data 6 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Progetto Colonna - Società cooperativa sociale integrata in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 05170151004), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Anna Marra, nata a Galatone (LE) il 27 settembre 1959 (codice fiscale MRR-NNA59P67D863D), domiciliata in Roma, via di Parione n. 23.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03661

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 giugno 2026.

Aggiornamento delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le attività autorizzative e di controllo ad istituti, enti e società di addestramento dei lavoratori marittimi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto, in particolare, l'art. 30, comma 4, della legge n. 234 del 2012, che prevede che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;



Visto, inoltre, l'art. 30, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che prevede che le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 71 del 2015, che prevede che le spese derivanti dalle attività espletate dall'autorità competente ai fini del rilascio delle autorizzazioni a istituti, enti e società di addestramento sono a carico dei richiedenti, ad eccezione degli enti pubblici, sulla base del costo effettivo della prestazione resa, nonché che sono a carico dei richiedenti le spese connesse con l'attività di controllo;

Visto, inoltre, l'art. 5, comma 10, del decreto legislativo n. 71 del 2015, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, secondo il criterio di copertura del costo effettivo del servizio, ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative e di controllo e le relative modalità di versamento;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2017, recante adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le attività autorizzative e di controllo a istituti, enti e società di addestramento dei lavoratori marittimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 2017;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 giugno 2024, recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 giugno 2024, n. 151;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 dicembre 2024, recante modalità di svolgimento dei corsi di addestramento e formazione professionale per i lavoratori marittimi previsti dalla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e per la *Maritime Security* - Codice ISPS presso i centri di addestramento autorizzati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 dicembre 2024, n. 294;

Considerata la necessità di aggiornare le tariffe di cui al richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2017;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attività di autorizzazione e di controllo previste dall'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, effettuate dal personale del Corpo delle capitanerie di porto presso istituti, enti e società di addestramento per il personale marittimo che erogano corsi a titolo oneroso.

Art. 2.

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attività di cui all'art. 1 sono poste a carico degli istituti, enti e società di addestramento di cui al medesimo articolo.

2. Gli importi delle tariffe delle attività di cui al comma 1 sono indicati nell'allegato I e sono aggiornati ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'aggiornamento biennale assorbe anche gli eventuali scostamenti dalle tariffe, desumibili in sede di espletamento delle attività.

3. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato I affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale delle capitanerie di porto - Guardia costiera ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui all'art. 1.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 71 del 2005, è effettuato presso la piattaforma incassi per le amministrazioni dello Stato:

- a) per le attività connesse al rilascio delle autorizzazioni, prima dell'erogazione delle connesse prestazioni;
- b) per le attività di controllo, prima della chiusura del verbale di ispezione.

2. Nella causale del versamento sono specificati:

- a) il riferimento all'art. 5, commi 9 e 10, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71;
- b) l'amministrazione che effettua le prestazioni: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) l'imputazione della somma al Capo XV, capitolo 2454, art. 29, dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2017, in premessa richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

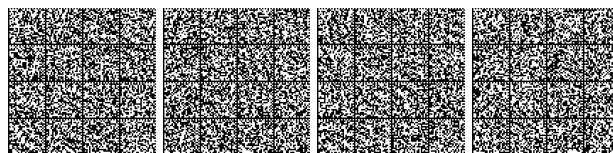
Roma, 10 giugno 2026

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
SALVINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2173



ALLEGATO I
(articolo 2)

TARIFE PER I SERVIZI RESI DAL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PER LE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO PREVISTE DALL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 71:

Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'erogazione di un nuovo corso di formazione:

Tariffa euro 2.308,17;

Istruttoria per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'erogazione di un corso di formazione ovvero per il rilascio dell'autorizzazione alla variazione di un decreto autorizzativo per trasferimento di sede operativa:

Tariffa euro 1.436,19;

Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla variazione di un decreto autorizzativo (variazione di un membro del corpo docenti/direttore/vice-direttore):

Tariffa euro 123,56;

Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla variazione di un decreto autorizzativo (variazione aule/apparecchiature):

Tariffa euro 1.674,00;

Controllo eseguito in qualità di presidente/membro di commissione di esame:

Tariffa euro 177,17;

Controllo eseguito per ispezioni occasionali:

Tariffa euro 916,27;

Istruttoria per Controllo eseguito per ispezioni trimestrali:

Tariffa euro 440,65;

Tariffa eventuale ed aggiuntiva in caso di attività ispettiva fuori sede (missioni nazionali*):

Tariffa aggiuntiva euro 1.543,10;

Tariffa eventuale ed aggiuntiva per attività ispettiva resa fuori sede per *audit* che richiedono la verifica di più corsi (aggiuntiva rispetto al punto precedente e calcolata per singolo giorno di permanenza fuori sede oltre il terzo previsto nel piano di *audit**):

Tariffa aggiuntiva euro 291,40;

Tariffa eventuale ed aggiuntiva per attività di controllo resa fuori sede (missioni orarie*):

Tariffa aggiuntiva euro 156,86.

Nota:

* Tariffa aggiuntiva dovuta nei casi in cui l'attività degli ispettori sia resa in località diversa dal comune in cui si trova la sede di servizio degli stessi.

26A03675

DECRETO 15 giugno 2026.

Modifiche al decreto 3 gennaio 2020, concernente la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione dei nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 891 della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha previsto che «Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello

stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS S.p.a., in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 14 dicembre 2023, n. 291;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 12 marzo 2020, n. 65;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 luglio 2023, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 21 settembre 2023, n. 221, che, in attuazione dell'art. 10, comma 11-sexiesdecies del citato decreto-legge n. 198 del 2022, ha apportato modifiche agli articoli 2, 4 e 5 del decreto 3 gennaio 2020, n. 1;

Visto il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, recante «Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport»;



Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 89 del 2024, il quale dispone che «I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 31 dicembre 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 novembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 7 aprile 2025, n. 81, che, in attuazione dell'art. 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 89 del 2024, ha apportato modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle economie e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, come già modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 luglio 2023;

Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in particolare, l'art. 7, comma 4-*duodecies* come modificato dall'art. 9, comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26 e, da ultimo, dall'art. 8-*bis* della legge 8 maggio 2026 n. 71 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni», il quale stabilisce che: «Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata della documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonché il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all'art. 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziata a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro il 30 settembre 2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale, che sono versate all'entrata

del bilancio per restare acquisite all'erario. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.»

Considerato che il citato art. 9, comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26 ha disposto la proroga dei termini per l'aggiudicazione dei lavori al 30 giugno 2026 in sostituzione del precedente termine previsto al 30 giugno 2025;

Considerato che il citato articolo 8-*bis* della legge 8 maggio 2026 n. 71 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni», ha disposto la proroga dei termini per l'aggiudicazione dei lavori al 30 settembre 2026 in sostituzione del precedente termine previsto al 30 giugno 2026;

Considerato che in relazione alla proroga dei termini per l'aggiudicazione dei lavori prevista dal richiamato decreto-legge 202 del 2024, sono pervenute le manifestazioni di interesse da parte dell'ANAS s.p.a., nota prot. n. 210587 del 10 marzo 2025 integrata dalla nota prot. n. 236153 del 17 marzo 2025, della Provincia di Asti, nota prot. n. 5556 dell'11 marzo 2025, della Provincia di Bergamo, nota prot. 17691 del 18 marzo 2025, della Provincia di Brescia, nota prot. n. 45344 del 10 marzo 2025, della Provincia di Cremona, nota prot. n. 18661 del 3 marzo 2025, della Provincia di Cuneo, nota prot. n. 21881 del 6 marzo 2025 e nota prot. 23569 del 12 marzo 2025, della Provincia di Mantova, nota prot. n. 305 del 10 marzo 2025, della Città metropolitana di Milano, nota prot. n. 46235 del 10 marzo 2025, della Provincia di Parma, nota prot. n. 7113 del 10 marzo 2025, della Provincia di Pavia, nota prot. n. 13567 del 5 marzo 2025, della Provincia di Reggio Emilia, nota prot. n. 5895 del 4 marzo 2025, della Provincia di Sondrio, nota prot. n. 8079 del 12 marzo 2025, della Città metropolitana di Torino, nota prot. n. 38388 del 7 marzo 2025 e della Provincia di Varese, nota prot. n. 13299 dell'11 marzo 2025;

Considerato che la Provincia di Cuneo ha comunicato con nota prot. 23569 del 12 marzo 2025 sopra citata, in merito all'intervento identificato al n. 19 (denominato «Nuovo ponte a Carde» CUP: I21B20000020001) degli allegati 1, 2, e 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, di non riuscire a «garantire che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro il 31 dicembre 2025», confermando, successivamente con *e-mail* del 15 gennaio 2026, acquisita al prot. n. 852 del 21 gennaio 2025, di non riuscire a garantire l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori entro il 30 giugno 2026 e che, pertanto, l'intervento medesimo deve essere espunto dalla originaria graduatoria;

Considerato che per il citato intervento la Provincia di Cuneo ha già ricevuto a titolo di anticipazione euro 200.000,00;

Considerato, altresì, che la Provincia di Cuneo è titolare di altri interventi;



Ritenuto pertanto di poter procedere ad imputare il citato importo a titolo di anticipazione per l'intervento denominato «Ponte Mulino di Monchiero (fiume Tanaro)» CUP: I81B20000070001, con un'assegnazione pari ad euro 4.000.000,00 per cui la provincia ha già ricevuto un anticipo di euro 150.000,00 e che pertanto l'importo residuo da erogare alla citata provincia per l'intervento indicato risulta pari ad euro 3.650.000,00;

Considerato che in esito alla ricognizione effettuata risultano risorse residue pari ad euro 8.200.000,00, con le quali, ai sensi dell'art. 7, comma 4-*duodecies* del citato decreto-legge n. 202 del 2024, è possibile scorrere l'originaria graduatoria e finanziare ulteriori interventi;

Considerato che la Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali con nota prot. n. 4515 del 18 aprile 2025 ha richiesto ai soggetti attuatori in graduatoria: Provincia di Reggio Emilia, ANAS S.p.a., Città metropolitana di Torino, Provincia di Monza e della Brianza, Provincia di Cremona, Provincia di Alessandria e Provincia di Como di esprimere la propria manifestazione di interesse alla realizzazione degli interventi di competenza specificando che il mancato riscontro entro il termine indicato avrebbe dovuto essere considerato come assenza d'interesse;

Considerato che hanno espresso la manifestazione di interesse, con garanzia di aggiudicazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, la Provincia di Reggio Emilia con nota prot. n. 11547 del 23 aprile 2025, la Città metropolitana di Torino con nota prot. n. 68742 del 18 aprile 2025 e con nota prot. n. 70972 del 24 aprile 2025 integrata con nota prot. n. 77753 dell'8 maggio 2025, l'ANAS S.p.a. con nota prot. n. 362676 del 24 aprile 2025, mentre la Provincia di Monza e della Brianza, la Provincia di Cremona, la Provincia di Alessandria e la Provincia di Como non hanno fornito riscontro nei termini fissati;

Considerato che, in esito alle ricognizioni effettuate, è necessario apportare le variazioni alle originarie assegnazioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 gennaio 2020, n. 1;

Considerato che si rende necessario procedere, pertanto, alla modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, come già modificato dai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, rispettivamente 11 luglio 2023 e 21 novembre 2024;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 gennaio 2020

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 novembre 2024, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, sono tenuti ad

approvare le progettazioni degli interventi, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, di cui al codice dei contratti pubblici, ove previsto, e ad effettuare l'aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 30 settembre 2026.»;

b) all'art. 2, comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) all'art. 4:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le erogazioni sono disposte dalla Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in favore dei soggetti attuatori a seguito di rendicontazione da parte del responsabile del progetto dell'avvenuta maturazione di titoli (stati di avanzamento lavori, spese tecniche, oneri accessori e quant'altro indicato nel quadro economico del progetto), verificati dalla medesima Direzione generale attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche di cui al successivo comma 4. Il saldo del contributo, tenuto conto delle economie, nella misura massima del 10 per cento e nei limiti dell'impegno assunto, potrà essere erogato ad avvenuta accettazione da parte del responsabile del progetto del certificato di regolare esecuzione dei lavori/certificato di collaudo»;

2) i commi 6 e 7 sono abrogati;

d) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Destinazione delle risorse non assegnate, revocate e delle economie*). — 1. Le risorse non assegnate con il presente decreto, le risorse revocate ai sensi dell'art. 5 e le economie degli interventi conclusi, accertate a seguito di approvazione dell'atto di collaudo ovvero della regolare esecuzione di cui all'art. 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e ivi restano acquisite.»

e) gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 di cui al presente decreto;

f) l'allegato 3 è soppresso.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Fatto salvo quanto espressamente modificato con il presente decreto, restano ferme tutte le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 novembre 2024.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

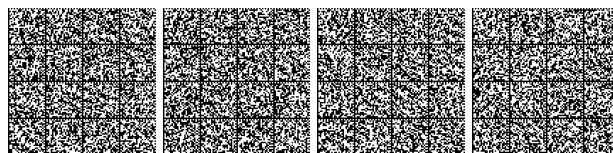
Roma, 15 giugno 2026

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2239

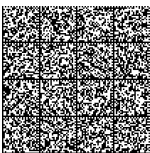
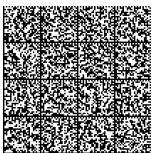
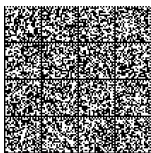
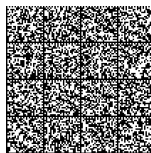


Piano di classificazione dei progetti

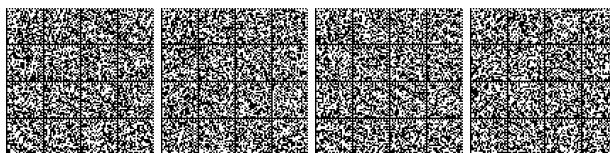
Num.	Fabbisogno	Provincia/ Città Metropolitana	Strada ricorrente nella ridistribuzione a strade statali	Comune/i	Denominazione ponte	Tipologia intervento	Degrado STRUTTURALE	Livello progettale disponibile per lavori NON STRUTTURALI	Degrado NON STRUTTURALE	Livello progettale disponibile per lavori NON STRUTTURALI	Tipologia di ordinanza	Lunghezza metri	TGM totale	Popolazione residente totale	TOTALE
1	€ 400.000,00	BRESCIA	NO	CIVIDATE CAMUNO	Ponte al km 90+668 su fiume Oglio	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	LIMITAZIONE PORTATA	108,5	16.000	1.262.402	88
2	€ 1.000.000,00	ANAS		Briosco	PO_SS36_28707	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	DEFINITIVO	ALTO	DEFINITIVO	ALTRO	320,0	51.408	3.234.638	88
3	€ 300.000,00	BRESCIA	NO	CONCESIO	Ponte al km 0+325 sul fiume Mella	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	DEFINITIVO	BASSO	DEFINITIVO	LIMITAZIONE PORTATA	78,8	33.000	1.262.402	87
4	€ 400.000,00	BERGAMO	NO	BREMBATE (BG)	PONTE AL KM 2+100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	NESSUNO	ALTO	NESSUNO	LIMITAZIONE PORTATA	84	21.457	1.111.035	86
5	€ 1.500.000,00	PARMA - CREMONA	SI	Colomo e Casalmaggiore	PONTE SUL PO	NUOVA COSTRUZIONE progetto di fattibilità tecnica ed economica	ALTO	NESSUNO	ALTO	NESSUNO	CHUSURA TOTALE	1290	16.194	566.138	84
6	€ 1.800.000,00	ANAS		Darfo Boario Terme	PO_SS42_75702	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	DEFINITIVO	ALTO	DEFINITIVO	NESSUNA	291,7	17.653	1.262.402	84
7	€ 1.000.000,00	REGGIO EMILIA - PARMA	NO	MONTECCHIO - MONTECHIARUGOLO	PONTE SUL TORRENTE ENZA TRA MONTECCHIO (RE) E MONTECHIARUGOLO (OPR)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	LIMITAZIONE PORTATA	215	13.759	687.982	82
8	€ 1.500.000,00	PAVIA	SI		ex SS_617 "Bronese" nei pressi dell'esistente ponte "della Becca"	NUOVA COSTRUZIONE progetto di fattibilità tecnica ed economica	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	LIMITAZIONE PORTATA	1040	14.120	545.810	80
9	€ 250.000,00	BRESCIA	NO	GOTTOLONGO	Ponte al km 29+255 su torrenze	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	LIMITAZIONE PORTATA	13	12.000	1.262.402	80
10	€ 420.000,00	MODENA	SI	NONANTOLA	NUOVO PONTE DI NAVICELLO - SOTTOPASSO VIA MAESTRA DI BAGAZZANO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	NESSUNA	322	37.570	701.896	80
11	€ 500.000,00	ANAS		San Rocco al Porto	Ponte Po	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	DEFINITIVO	ALTO	DEFINITIVO	NESSUNA	828,0	34.590	229.765	80
12	€ 3.000.000,00	LECCO	SI	BRIVIO	PONTE DI BRIVIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	NESSUNO	ALTO	NESSUNO	LIMITAZIONE PORTATA	132	21.875	339.384	78
13	€ 4.980.000,00	ANAS		Sesto Calende	Po_SS33_55713	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	NESSUNA	266,0	20.016	890.528	78
14	€ 12.000.000,00	Città metropolitana di TORINO	NO	SETTIMO - CASTIGLIONE	PONTE DI CASTIGLIONE	NUOVA COSTRUZIONE	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	ALTRO	158,1	15.384	2.269.120	78
15	€ 18.000.000,00	BRESCIA	NO	PALAZZOLO SO	Ponte al km 8+900 su fiume Oglio	NUOVA COSTRUZIONE	ALTO	FATTIBILITA'	BASSO	FATTIBILITA'	LIMITAZIONE PORTATA	174	15.000	1.262.402	77
16	€ 1.800.000,00	ANAS		Villadossola	Po_ss33_117+570	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	DEFINITIVO	ALTO	DEFINITIVO	NESSUNA	342,0	16.693	159.159	76
17	€ 3.000.000,00	ANAS		Asti	Viadotto sul Tanaro Km 1+500 - 49601 allice Ovesca	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	DEFINITIVO	ALTO	DEFINITIVO	NESSUNA	400,0	15.812	215.884	76
18	€ 6.500.000,00	REGGIO EMILIA - MANTOVA	NO	GUASTALLA - DOSOLO	PONTE SUL FIUME PO TRA GUASTALLA (RE) E DOSOLO (MN)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	LIMITAZIONE PORTATA	1126	8.185	661.036	75
19	€ 18.000.000,00	CUNEO	No	CARDE'	NUOVO PONTE A CARDE' -	NUOVA COSTRUZIONE	ALTO	DEFINITIVO	ALTO	DEFINITIVO	LIMITAZIONE PORTATA	420,00	5.100	588.559	74
20	€ 500.000,00	BIELLA	SI	BIELLA	SP 142A "Bellese Variante Raccordo" ponte "Torrente Cervo" KM 1+000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	NESSUNO	ALTO	NESSUNO	NESSUNA	603	42.624	177.067	74
21	€ 2.500.000,00	ANAS		Modena	po_SS9_sant'Amrogio	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	NESSUNA	50,0	27.835	701.896	74
22	€ 150.000,00	BRESCIA	NO	CAINO	Ponte al km 13+800 su fiume Garza	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	NESSUNA	6	20.000	1.262.402	74
23	€ 3.553.219,63	MANTOVA	NO	Borgo Virgilio (MN) - Montegualta (MN)	Ponte di Borgo Virgilio	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	NESSUNA	1720	16.458	411.762	74
24	€ 300.000,00	BRESCIA	NO	IDRO	Ponte al km 0+100 sul fiume Chiese	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	NESSUNA	36	16.000	1.262.402	74



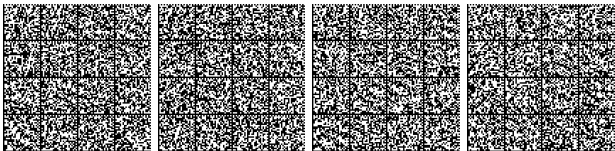
Num.	Fabbisogno	Provincia/ Città Metropolitana	Strada rientrante nella riclassificazione a strade statali	Comune/i	Denominazione ponte	Tipologia intervento	Degrado STRUTTURALE	Livello progettuale disponibile per lavori STRUTTURALI	Degrado NON STRUTTURALE	Livello progettuale disponibile per lavori NON STRUTTURALI	Tipologia di ordinanza	Lunghezza metri	TGM totale	Popolazione residente totale	TOTALE
25	€ 1.000.000,00	ANAS		Govone	Ponte Tanaro - 43086 Alice	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	DEFINITIVO	ALTO	DEFINITIVO	NESSUNA	260,0	10.730	588.559	74
26	€ 2.146.000,00	VERCELLI	NO	Quarona	VIADOTTO LOC. DOCCIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	DEFINITIVO	BASSO	DEFINITIVO	LIMITAZIONE PORTATA	835	11.269	172.307	73
27	€ 1.300.000,00	REGGIO EMILIA - PARMA	NO	SAN POLO DENZA - TRAVERSETOLO	PONTE SUL TORR. ENZA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	LIMITAZIONE PORTATA	250	7.359	687.982	72
28	€ 70.000,00	ROVIGO	NO	LOREO e PORTO VIRO	PONTE FORNACI sul PO di LEVANTE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	DEFINITIVO	LIMITAZIONE PORTATA	138	9.800	236.400	71
29	€ 900.000,00	ANAS		Romano Canavese	viadotto Chiusella	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	DEFINITIVO	ALTO	DEFINITIVO	NESSUNA	106,6	9.684	2.269.120	71
30	€ 50.000,00	BRESCIA	NO	MANERBA	Ponte al km 10+534 su torrente Manetta	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	NESSUNO	LIMITAZIONE PORTATA	39	20.000	1.262.402	71
31	€ 40.000.000,00	CUNEO	NO	MONCHIERO	PONTE MULINO DI MONCHIERO (FIUME TANARO)	NUOVA COSTRUZIONE	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	CHiusura TOTALE	102,00	6.400	588.559	70
32	€ 20.000.000,00	PARMA - CREMONA	NO	SAN DANIELE PO	GIUSEPPE VERDI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	LIMITAZIONE PORTATA	2500	5.481	566.138	70
33	€ 3.000.000,00	ANAS		Piacenza	Ponte Nure	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	NESSUNA	130,0	22.925	286.781	70
34	€ 870.000,00	CREMONA	NO	CREMA	SS415 VIADOTTO DI CREMA SUL FIUME SERO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	NESSUNO	ALTO	NESSUNO	NESSUNA	785	17.696	358.512	70
35	€ 500.000,00	ANAS		Asti	43079 Alice	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	DEFINITIVO	ALTO	DEFINITIVO	NESSUNA	65,0	15.812	215.884	70
36	€ 3.500.000,00	PARMA	SI	Berceto e Valmozzola	PONTE SUL RIO BOZZOLA	NUOVA COSTRUZIONE	ALTO	ESECUTIVO	ALTO	ESECUTIVO	LIMITAZIONE PORTATA	124	4.306	450.256	69
37	€ 11.000.000,00	CUNEO	NO	CUNEO	VIADOTTO SOLERI SUL FIUME STURA DI DEMONTE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	ESECUTIVO	ALTO	NESSUNO	NESSUNA	750	23.000	588.559	69
38	€ 1.500.000,00	Città metropolitana di TORINO	NO	CIRIÉ - ROBASSONERO	PONTE DI ROBASSONERO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	ALTRA	261,7	9.224	2.269.120	69
39	€ 1.150.000,00	ANAS		Somma Lombardo	PO SS336_21400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	ESECUTIVO	BASSO	ESECUTIVO	LIMITAZIONE PORTATA	270,0	5.624	890.528	69
40	€ 1.500.000,00	BERGAMO	NO	PONTE SAN PIETRO (BG)	PONTE AL KM 7+380	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	NESSUNA	46	29.148	1.111.035	69
41	€ 2.000.000,00	Città metropolitana di TORINO	NO	ALPIGNANO	PONTE DI ALPIGNANO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	DEFINITIVO	ALTO	DEFINITIVO	LIMITAZIONE PORTATA	147	22.134	2.269.120	68
42	€ 150.000,00	CREMONA	NO	RIVOLTA D'ADDA	SP4 PONTE DI RIVOLTA SUL FIUME ADDA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	NESSUNO	ALTO	NESSUNO	NESSUNA	155,3	24.252	358.512	68
43	€ 400.000,00	REGGIO EMILIA	NO	CAVRIAGO	PONTE SUL RIO DI CAVRIAGO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	ALTRA	41,15	21.171	532.575	68
44	€ 3.000.000,00	CUNEO	NO	POLLENZO	PONTE A POLLENZO SUL FIUME TANARO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	NESSUNO	ALTO	NESSUNO	NESSUNA	180,00	14.915	588.559	68
45	€ 3.200.000,00	CUNEO	NO	NEIVE	PONTE A BARACCONI NEIVE SUL FIUME TANARO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	NESSUNO	ALTO	NESSUNO	NESSUNA	180,00	13.150	588.559	68
46	€ 16.800.000,00	Città metropolitana di TORINO	NO	CARGNANO	PONTE DI CARGNANO	NUOVA COSTRUZIONE	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	ALTRA	86	9.855	2.269.120	67
47	€ 400.000,00	ANAS		Settimo Vittone	43034 ALICE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	DEFINITIVO	ALTO	DEFINITIVO	NESSUNA	20,0	9.478	2.269.120	67
48	€ 6.000.000,00	Città metropolitana di TORINO	NO	VERVIA SAVOIA	PONTE DI CRESCENTINO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	ALTRA	456,4	7.519	2.269.120	66
49	€ 3.160.000,00	ASTI	NO	Castello di Almone - Rocchetta Tanaro	Ponte fiume Tanaro V.se	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	LIMITAZIONE PORTATA	259	3.400	215.884	65
50	€ 3.000.000,00	VERCELLI	NO	Timo V.se	PONTE PO A TRINO V.se	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	DEFINITIVO	ALTO	DEFINITIVO	LIMITAZIONE PORTATA	239	1.114	172.307	65
51	€ 3.500.000,00	Città metropolitana di TORINO	NO	VEROLENGO	PONTE DI VEROLENGO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	BASSO	FATTIBILITA'	ALTRA	144,3	13.681	2.269.120	65
52	€ 2.000.000,00	ANAS		Torino	STURA 43178-43170 Alice	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BASSO	DEFINITIVO	BASSO	DEFINITIVO	NESSUNA	240,0	42.520	2.269.120	65



Num.	Fabbisogno	Provincia/ Città Metropolitana	Strada rientrante nella riclassificazione a strade statali	Comune/i	Denominazione ponte	Tipologia intervento	Degrado STRUTTURALE	Livello progettuale disponibile per lavori STRUTTURALI	Degrado NON STRUTTURALE	Livello progettuale disponibile per lavori NON STRUTTURALI	Tipologia di ordinanza	Lunghezza metri	TGM totale	Popolazione residente totale	TOTALE
53	€ 500.000,00	REGGIO EMILIA	NO	RUBIERA	PONTE SUL TORRENTE TRESINARO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	NESSUNA	48,9	11.018	532.575	64
54	€ 800.000,00	Città metropolitana di TORINO	NO	INVERSO DI PINASCA	PONTE DI INVERSO DI PINASCA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	ALTRIO	114,3	7.454	2.269.120	64
55	€ 2.500.000,00	Città metropolitana di TORINO	NO	VIGONE - VILLAFRANCA	PONTE DI VILLAFRANCA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	ALTRIO	99,25	7.247	2.269.120	64
56	€ 1.500.000,00	Città metropolitana di TORINO	NO	VILLANOVA	PONTE DI VILLANOVA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	ALTRIO	144	7.049	2.269.120	64
57	€ 1.000.000,00	ANAS		Villar Focchiardo	43039 alce	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	DEFINITIVO	ALTO	DEFINITIVO	NESSUNA	66,0	5.457	2.269.120	64
58	€ 500.000,00	ANAS		Rogno	PO 5542_69244	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	DEFINITIVO	ALTO	DEFINITIVO	NESSUNA	11,0	5.210	1.111.035	64
59	€ 1.100.000,00	VARESE	NO	Cairate	Ponte sul fiume Olona	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BASSO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	NESSUNA	470	18.165	890.528	64
60	€ 4.500.000,00	BERGAMO	SI	SEDRINA (BG)	PONTE AL KM 13+580	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BASSO	NESSUNO	ALTO	NESSUNO	NESSUNA	152,5	18.074	1.111.035	64
61	€ 2.000.000,00	CUNEO	NO	BORGIO SAN DALMAZZO	PONTE IN FERRO DEL CIADEL SUL TORRENTE GESSO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	NESSUNO	ALTO	NESSUNO	LIMITAZIONE PORTATA	76,50	4.500	588.559	63
62	€ 12.000.000,00	CREMONA	NO	ISOLA DOVARESE	nuovo ponte sul fiume Dovaresse	NUOVA COSTRUZIONE	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	LIMITAZIONE PORTATA	107	4.292	358.512	63
63	€ 230.000,00	CREMONA	NO	CROTTA D'ADDA	SP47 PONTE DI CROTTA SUL FIUME ADDA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	NESSUNO	ALTO	NESSUNO	LIMITAZIONE PORTATA	219,9	2.793	358.512	63
64	€ 1.600.000,00	SONDRIO	NO	BERBENNO-FUSINE	Ponte Aldo Berbenno - Fusine	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	LIMITAZIONE PORTATA	130	2.752	181.403	63
65	€ 250.000,00	BRESCIA	NO	AZZANO MELLA	Ponte al km 12+600 su fiume Mella	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	NESSUNA	50	10.000	1.262.402	63
66	€ 500.000,00	REGGIO EMILIA	NO	GUASTALLA	VIADOTTO SULLA CROSTOLINA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	ALTRIO	225	8.185	532.575	63
67	€ 4.000.000,00	PAVIA	NO	Bressana Bottarone	Ponte sulla S.P. EX SS35 "dei Giovi" progr. Km80+400 - Fiume Po	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	NESSUNO	BASSO	NESSUNO	ALTRIO	780	24.000	545.810	63
68	€ 8.000.000,00	Città metropolitana di MILANO	NO	Locate di Triulzi	Ponte sul Fiume Lambro Meridionale	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	NESSUNO	BASSO	NESSUNO	NESSUNA	38	18.023	3.234.658	63
69	€ 1.245.000,00	BIELLA	SI	BIELLA	SP 142/A - PONTE TORRENTE CERVO KM 1+000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNA	603	42.624	177.067	63
70	€ 620.000,00	SAVONA	NO	Millesimo	Viadotto in mattoni e muratura e calcestruzzo posto al km. 19+167	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	LIMITAZIONE PORTATA	70	7.092	277.810	62
71	€ 620.000,00	SAVONA	NO	Cosseria	Ponte in calcestruzzo posto al km 22+288	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	LIMITAZIONE PORTATA	26	7.092	277.810	62
72	€ 500.000,00	SAVONA	NO	Rocavigliale	Ponte ad arco in muratura km 17+930	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	LIMITAZIONE PORTATA	15	7.092	277.810	62
73	€ 3.000.000,00	ALESSANDRIA	SI	Alessandria	Ponte sul Fiume Bormida	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BASSO	NESSUNO	ALTO	NESSUNO	ALTRIO	185	39.000	424.174	62
74	€ 19.500.000,00	Città metropolitana di TORINO	SI	STRAMBINELLO	Nuovo Ponte di STRAMBINELLO	NUOVA COSTRUZIONE	BASSO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	NESSUNA	300	14.526	2.269.120	62
75	€ 3.085.780,37	CUNEO	NO	CLAVESANA	PONTE GHIGLIANI (FIUME TANARO)	NUOVA COSTRUZIONE	ALTO	NESSUNO	ALTO	NESSUNO	CHIUSURA TOTALE	145,00	1.600	588.559	61
76	€ 1.000.000,00	CUNEO	NO	MONTALDO ROERO	PONTE SULLE ROCCHE MONTALDO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	LIMITAZIONE PORTATA	60,00	3.500	588.559	61
77	€ 1.600.000,00	REGGIO EMILIA	NO	CASTELNOVO NE' MONTI - VILLA MINOZZO	PONTE IN LOCALITA' PIANELLO SUL FIUME SECCHIA AL KM 6+800 DELLA SP 108	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	LIMITAZIONE PORTATA	315	0	532.575	61
78	€ 1.320.000,00	ANAS		Sorico	PO 55340dir_25256	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	DEFINITIVO	ALTO	DEFINITIVO	NESSUNA	12,0	9.152	599.301	61
79	€ 5.000.000,00	Città metropolitana di TORINO	NO	STRAMBINO	PONTE DI STRAMBINO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	ALTRIO	150	3.056	2.269.120	61
80	€ 300.000,00	MONZA	NO	Barlassina	ponte su torrente Seveso	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BASSO	NESSUNO	ALTO	FATTIBILITA'	NESSUNA	16	40.000	871.698	61
81	€ 250.000,00	MONZA	NO	Meda	ponte su torrente Certosa	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BASSO	NESSUNO	ALTO	FATTIBILITA'	NESSUNA	10,8	40.000	871.698	61



Num.	Fabbisogno	Provincia/ Città Metropolitana	Strada rientrante nella riclassificazione a strade statali	Comune/i	Denominazione ponte	Tipologia intervento	Degrado STRUTTURALE	Livello progettuale disponibile per lavori STRUTTURALI	Degrado NON STRUTTURALE	Livello progettuale disponibile per lavori NON STRUTTURALI	Tipologia di ordinanza	Longhezza metri	TCM totale	Popolazione residente totale	TOTALE
82	€ 135.000,00	CREMONA	NO	BORDOLANO	SP86, PONTE DI BORDOLANO SUL Fiume Oglio	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	NESSUNO	ALTO	NESSUNO	LIMITAZIONE PORTATA	70	5.766	358.512	60
83	€ 1.000.000,00	ALESSANDRIA	SI	Isola Sant'Antonio	Ponte sul Fiume Po	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	ALTRO	810	6.600	424.174	60
84	€ 7.480.000,00	COMO	NO	Merone	viadotto sul fiume Lambro	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BASSO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	NESSUNA	261	25.000	599.301	60
85	€ 2.000.000,00	Città metropolitana di TORINO	SI	STRAMBINELLO	PONTE PRETI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BASSO	FATTIBILITA'	ALTO	FATTIBILITA'	ALTRO	138,1	14.526	2.269.120	60



Piano delle assegnazioni aggiornato

Numero	Provincia/ Città Metropolitana	Comune/i	Denominazione ponte	CUP	Tipologia dell'intervento	Assegnazione
1	BRESCIA	CIVIDATE CAMUNO	Ponte al km 90+668 sul fiume Oglio	H76G19000120003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 400.000,00
2	ANAS	Briosco	PO SS36 28707	F67H190034110001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.000.000,00
3	BRESCIA	CONCESIO	Ponte al km 0+325 sul fiume Mella	H47H17000200002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 300.000,00
4	BERGAMO	BREMBATE (BG)	PONTE AL KM 2+100	E57H20000500001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 400.000,00
5	PARMA - CREMONA	Colomo e Casalnuogione	PONTE SUL PO	D52C20000100001	NUOVA COSTRUZIONE progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 5.300.000,00
6	ANAS	Darfo Boario Terme	PO SS42 75702	F57H20000450001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.800.000,00
7	REGIONE EMILIA - PARMA	MONTECCHIO - MONTECHIARI-GOLO	PONTE SUL TORRENTE ENZA TRA MONTECCHIO (RE) E MONTECHIARI-GOLO (PR) ex SS 617 "Bronese" nei pressi dell'esistente ponte "della Bacca"	D77H200000170001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.000.000,00
8	PAVIA	GOTTOLENGH	Ponte al km 29+255 su torrente "Bacca"	I19J20000010001	NUOVA COSTRUZIONE progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 1.500.000,00
9	BRESCIA	NONANTOLA	NUOVO PONTE DI NAVICHELLO - SOTTOPASSO VIA MAESTRA DI BAGAZZANO	H57H20000280001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 250.000,00
10	MODENA	San Rocco al Porto	Ponte Po	G47H20000230001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 430.000,00
11	ANAS	BRIVIO	PONTE DI BRIVIO	F77H19004160001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 500.000,00
12	LECCO	Sesto Calende	Po SS33 55713	F57H20000520001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 3.000.000,00
13	ANAS	SESTO CALENDE	PONTE DI CASTIGLIONE	F27H19004110001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 4.980.000,00
14	Città metropolitana di TORINO	SETTIMO - CASTIGLIONE	PONTE DI CASTIGLIONE	J71B20000060001	NUOVA COSTRUZIONE	€ 14.000.000,00
15	BRESCIA	PALAZZOLO S/O	Ponte al km 8+900 sul fiume Oglio	H47H20000320001	NUOVA COSTRUZIONE	€ 18.000.000,00
16	ANAS	Villadossola	Po ss33 117+570 Ovessa	F17H20000620001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.800.000,00
17	ANAS	Asi	Viadotto sul Tanaro Km 1+500 - 43061 alice	F27H20000630001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 3.000.000,00
18	REGIONE EMILIA - MANTOVA	GUASTALLA - DOSOLO	PONTE SUL FIUME PO TRA GUASTALLA (RE) E DOSOLO (MN)	G57H20000290001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 10.000.000,00
19	BIELLA	BIELLA	SP 142A "Bellese Variante Riccardio" ponte Torrente Cervo KM 1+000	F47H20000530001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 500.000,00
20	ANAS	Modena	po SS9 Sant'Ambrogio	F47H19001940001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 2.500.000,00
21	BRESCIA	CAINO	Ponte al km 13+800 su fiume Garza	H17H20000310001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 150.000,00
22	MANTOVA	Borgo Virgilio (MN) - Monteggiana (MN)	Ponte di Bogoforte	G67H20000250003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 3.553.219,63
23	BRESCIA	IDRO	Ponte al km 0+100 sul fiume Chiese	H77H20000290004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 300.000,00
24	ANAS	Gavone	Ponte Tanaro - 43086 alice	F37H20000500001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.000.000,00
25	VERCELLI	Quaron	VIADOTTO LOC. DOCCIO	D86G18000530003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 2.146.000,00
26	REGIONE EMILIA - PARMA	SAN POLO D'ENZA - TRAVERSOLOLO	PONTE SUL TORR. ENZA	C17H20000260001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.300.000,00
27	ROVIGO	LOREO e PORTO VIRO	PONTE FORNACI sul PO di LEVANTE	G27H19002370001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 70.000,00
28	ANAS	Romano Canavese	viadotto Chiusella	F77H20000360001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 900.000,00
29	BRESCIA	MANERBA	Ponte al km 10+534 su torrente Manerba	H97H20000170004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 50.000,00
30	CUNEO	MONCHIERO	PONTE MULINO DI MONCHIERO (FIUME TANARO)	I81B20000070001	NUOVA COSTRUZIONE	€ 4.000.000,00
31	PARMA - CREMONA	SAN DANIELE PO	GIUSEPPE VERDI	D57H20000210001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 20.000.000,00
32	ANAS	Piacenza	Ponte Nure	F17H19002050001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 3.000.000,00
33	CREMONA	CRIMA	SS415 VIADOTTO DI CREMA SUL FIUME SIERO	G97H20000260001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 870.000,00
34	ANAS	Asi	43079 Alice	F27H20000640001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 500.000,00
35	PARMA	Berceto e Valmezzola	PONTE SUL RIO MOZZOLA DEMONTE	D31B20000110001	NUOVA COSTRUZIONE	€ 5.500.000,00
36	CUNEO	CUNEO	VIADOTTO SOLERI SUL FIUME STURA DI DEMONTE	I27H20000240001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 11.000.000,00
37	Città metropolitana di TORINO	CIRIÉ - ROBASSONERO	PONTE DI ROBASSONERO	J47H200000310001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.500.000,00
38	ANAS	Somma Lombardo	PO SS336 21400	F27H19004120001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.150.000,00

Numero	Provincia/ Città Metropolitana	Comune/i	Denominazione ponte	CUP	Tipologia dell'intervento	Assegnazione
39		PONTE SAN PIETRO (BG)	POINTE AL KM 7+380	E37H20000280001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.500.000,00
40	Città metropolitana di TORINO	ALPIGNANO	POINTE DI ALPIGNANO	I77H20000550001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 2.000.000,00
41	CREMONA	RIVOLTA D'ADDA	SP4. PONTE DI RIVOLTA SUL FIUME ADDA	G47H20000220001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 150.000,00
42	REGGIO EMILIA	CAVRIAGO	POINTE SUL RIO DI FUMI TANO	C17H19001900001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 400.000,00
43	CUNEO	POLLENZO	POINTE A POLLENZO SUL FIUME TANARO	I77H20000150001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 3.000.000,00
44	CUNEO	NEIVE	POINTE A BARACCONI NEIVE SUL FIUME TANARO	I97H20000160001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 3.200.000,00
45	Città metropolitana di TORINO	CARIGNANO	POINTE DI CARIGNANO	I31B20000090001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 6.500.000,00
46	ANAS	Settimo Vittone	43034 ALICE	I77H20000380001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 400.000,00
47	Città metropolitana di TORINO	MERRUA SAVOIA	POINTE DI CRESCENTINO	I57H20000440001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 7.000.000,00
48	ASTI	Castello di Annone - Rocchetta Tanaro	Ponte fiume Tanaro	I47H20000060003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 3.160.000,00
49	VERCELLI	Torino V. se	POINTE PO A TRINO V. SE	D86G18000530003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 3.000.000,00
50	Città metropolitana di TORINO	VEROLENGO	POINTE DI VEROLENGO	I47H20000320001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 3.500.000,00
51	ANAS	Torino	STURA 43178 43170 Alice	F77H20000390001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 2.000.000,00
52	REGGIO EMILIA	RUBIERA	POINTE SUL TORRENTE TRESINARO	C27H19001550001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 500.000,00
53	Città metropolitana di TORINO	INVERSO DI PINASCA	POINTE DI INVERSO DI PINASCA	I47H20000330001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.800.000,00
54	Città metropolitana di TORINO	VIGONE - VILLAFRANCA	POINTE DI VILLAFRANCA	I27H20000370001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 2.800.000,00
55	Città metropolitana di TORINO	VILLANOVA	POINTE DI VILLANOVA	I37H20000470001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.500.000,00
56	ANAS	Villar Focciando	43039 Alice	F77H20000400001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.000.000,00
57	VARESE	Rogno	PO SS42 69244	F87H19004670001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 500.000,00
58		Cannate	Ponte sul fiume Olona	I77H19000390001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.100.000,00
59	BERGAMO	SEDRINA (BG)	POINTE AL KM 13+580	E27H20000290001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 4.500.000,00
60	CUNEO	BORGO SAN DALMAZZO	POINTE IN FERRO DEL CIADEL SUL TORRENTE GESSO	I37H20000460001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 2.000.000,00
61	CREMONA	ISOLA DOVARESE	nuovo ponte sul fiume Oglio in località Isola Dovaresi	G91B20000070001	NUOVA COSTRUZIONE	€ 12.000.000,00
62	CREMONA	CROTTA D'ADDA	SP47. PONTE DI CROTTA SUL FIUME ADDA	G37H20000370001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 230.000,00
63	SONDRIO	BERBENNO-FUSINE	Ponte Adda Berbenno - Fusine	C17H18001500003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.600.000,00
64	BRESCIA	AZZANO MELLA	Ponte al km 12+600 su fiume Mella	H77H20000040004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 250.000,00
65	REGGIO EMILIA	GUASTALLA	VIADOTTO SULLA CROSTOLINA	C87H19001500001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.000.000,00
66	PAVIA	Bressana Bottarone	Ponte sulla S.P. Ex SS35 "dei Giovi" progr. Km80+400 - Fiume Po	I17H20000420001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 4.000.000,00
67	Città metropolitana di MILANO	Locate di Triulzi	Ponte sul Fiume Lambro Meridionale	I17H20000410001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 8.000.000,00
68	BIELLA	BIELLA	SP 142/A - PONTE TORRENTE CERVO KM 1+000	F47H20000560001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.245.000,00
69	SAVONA	Millesimo	Viadotto in mattoni e muratura e calcestruzzo posto al km. 19+167	I57H19002760001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 620.000,00
70	SAVONA	Cosseria	Ponte in calcestruzzo posto al km 22+288	I27H19002820001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 620.000,00
71	SAVONA	Roccavignale	Ponte ad arco in muratura km 17+930	I37H19003110001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 500.000,00
72	ALESSANDRIA	Alessandria	Ponte sul Fiume Bormida	E37H20000450001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 3.000.000,00
73	Città metropolitana di TORINO	STRAMBINELLO	Nuovo Ponte di STRAMBINELLO	I41B20000080001	NUOVA COSTRUZIONE	€ 25.500.000,00
74	CUNEO	CLAVESANA	POINTE GHIGLIANI (FIUME TANARO)	I41B20000050001	NUOVA COSTRUZIONE	€ 3.085.780,37
75	CUNEO	MONTALDO ROERO	POINTE SULLE ROCCHIE MONTALDO	I57H20000240001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.000.000,00
76	REGGIO EMILIA	CASTELNOVO NE' MONTI - VILLA MINOZZO	POINTE IN LOCALITA' PIANELLO SUL FIUME SECCHIA AL KM 6+800 DELLA SP 108	C27H23000410001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.000.000,00
77	ANAS	Sorico	PO SS340dir. 25256	F77H25002650001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.320.000,00
78	Città metropolitana di TORINO	STRAMBINO	POINTE DI STRAMBINO	I71B25000630001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 5.000.000,00
79	Città metropolitana di TORINO	STRAMBINELLO	POINTE PRETI	I67H25000810001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 850.000,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE						€ 249.970.000,00
RISORSE NON ASSEGNATE						€ 30.000,00



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 luglio 2026.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana. (Ordinanza n. 1200).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1181 del 17 febbraio 2026, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, è stato integrato di euro 200.000.000,00 per l'annualità 2026 e 200.000.000,00 per l'annualità 2027 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b), c) per la realizzazione degli interventi prioritari di riduzione del rischio residuo di cui alla lettera d), del comma 2, dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026 n. 25, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile» e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che dispone che con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei presidenti delle Regioni Siciliana, Cala-

bria e Sardegna, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono individuati i soggetti, aventi le caratteristiche declinate nelle lettere a) e b), del comma 1, dell'art. 2 del decreto citato, che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026;

Vista la nota del 10 marzo 2026 con cui il Dipartimento della protezione civile ha chiesto alle regioni interessate di trasmettere gli elenchi dei soggetti interessati a cui applicare le disposizioni previste dal sopra richiamato art. 2 del decreto-legge n. 25/2026;

Vista la nota del 18 marzo 2026 con cui il soggetto attuatore e responsabile del coordinamento delle attività della Regione Siciliana ha trasmesso l'elenco delle richieste inoltrate dai comuni;

Vista la nota del 19 marzo 2026 con cui il soggetto attuatore della Regione Calabria ha comunicato che alla data del 18 marzo 2026 non sono pervenute richieste da parte dei comuni interessati;

Vista la nota del 20 marzo 2026 con cui il coordinatore per l'emergenza della Regione Sardegna ha comunicato che alla data del 18 marzo 2026 non sono pervenute richieste da parte dei comuni interessati;

Ravvisata la necessità di individuare i predetti soggetti e di rettificare la denominazione di alcuni comuni riportati nell'allegato dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

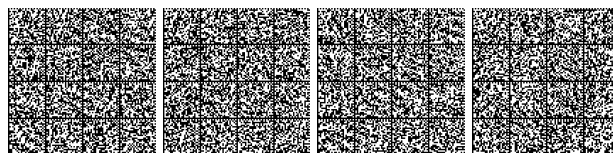
Dispone:

Art. 1.

Individuazione dei soggetti ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 cui applicare la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

1. In attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente ordinanza, sono individuati i soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili, ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 di cui in premessa:

a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 25/2026, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026;



b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge n. 25/2026, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e, all'esito delle verifiche svolte, ed è stato disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

2. Ai soggetti così individuati si applicano, secondo le modalità e i criteri indicati nell'art. 2 del decreto-legge n. 25/2026, la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi.

Art. 2.

Rettifica dell'elenco dei comuni di cui all'allegato dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026

1. I comuni di seguito riportati, inseriti nell'allegato all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, sono così modificati:

Regione Calabria: «Bruzzano Zeffiro» con «Bruzzano Zeffirio» e «Francavilla» con «Francavilla Angitola»;

Regione Siciliana: «Rosolini Siracusa» con «Rosolini, Siracusa».

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2026

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

Allegato 1

Soggetti individuati per la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.L. n. 25 del 27/02/26

Comune	Prov.	prot.	Data	Cognome	Nome	Società
Scicli	RG	3803	01/02/2026	VINDIGNI	M. TIZIANA	MIRAMARE SRL
Scicli	RG	4686	04/02/2026	VIZZINI	GIUSEPPINA	PAPPAFICO SRL
Scicli	RG	4862	09/02/2026	IURATO	FABRIZIO	CIRCOLO NAUTICO DANNALUCATA
Scicli	RG	5430	12/02/2026	ALTEA SRL		DONNALUCATA RESORT
Scicli	RG	6579	02/02/2026	OUAIRY	JEANNE MARIE	TITANIC
Scicli	RG	6867	23/02/2026	DAPARO	MICHELA	SABIR SRL
Scicli	RG	6908	24/02/2026	DAPARO	MARCO	BALLAKAZIZ SRL
Scicli	RG	8958	11/03/2026	RAGUSA	M. CONCETTA	PLANET FASTFOOD
Scicli	RG	5871	16/02/2026	ARRABITO	GIUSEPPE	ARRABITO GIUSEPPE
Scicli	RG	5872	16/02/2026	ARRABITO	GIUSEPPE	ARRABITO GIUSEPPE
Scicli	RG	5874	16/02/2026	PITINO	DANIELA	PITINO DANIELA
Scicli	RG	5875	16/02/2026	MINA	OSMEN	MINA OSMEN



ORDINANZA 14 luglio 2026.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6421. (Ordinanza n. 1198).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con la quale lo stato di emergenza in rassegna è stato prorogato di dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1002 del 12 giugno 2023 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino»;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi» e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 20-ter del citato decreto-legge n. 61 del 2023, e successive modifiche e integrazioni, che ha previsto la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione per gli eventi in parola fino al 31 maggio 2026;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, attuativo del comma 3 dell'art. 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono trasferite alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100»;

Visto l'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, recante «Disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e delle altre attività previste dal decreto legislativo

n. 1 del 2018 che sono trasferite alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell'art. 20-ter, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100», in cui sono state rideterminate le risorse del piano degli interventi di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 5 giugno 2023, n. 1000, a valere sull'integrazione del Fondo per le emergenze nazionali recata dal richiamato art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023;

Visto in particolare l'allegato A del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, richiamato dall'art. 1, comma 1 del medesimo DPCM, che trasferisce al Commissario straordinario le eventuali residue attività di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo n. 1/2018, non individuate nei Piani degli interventi riportati nel citato Allegato A;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1163 del 25 settembre 2025 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Marche in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino»;

Vista la nota prot. n. A605F56/0687316 del 20 maggio 2026 con cui la Regione Marche chiede di prorogare la vigenza della contabilità speciale n. 6421 al 30 ottobre 2026;

Considerata la necessità di prorogare la già menzionata contabilità speciale, onde consentire il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della criticità in atto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa, nonché delle relative procedure amministrativo-contabili, la vigenza della contabilità speciale n. 6421, intestata, ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1163 del 25 settembre 2025, al soggetto responsabile individuato nel Vice Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 924 del 20 settembre 2022, è prorogata fino al 30 ottobre 2026.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2026

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

26A03707



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 18 marzo 2026.

Regione Basilicata - Atto integrativo all'accordo per la coesione. Assegnazione di risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020. (Delibera n. 15/2026).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 18 MARZO 2026

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

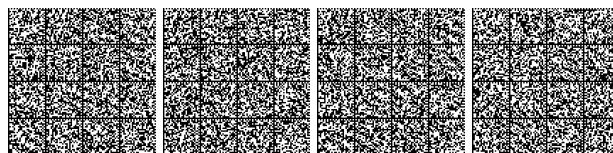
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;



Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinqies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-*bis* che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;

Visto l'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 che prevede il concorso del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027; la possibilità per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di concorrere al finanziamento degli interventi complementari con risorse a carico dei propri bilanci nonché l'erogazione delle risorse, a fronte di spese rendicontate, previo inserimento, da parte dell'amministrazione titolare, dei dati di attuazione nel sistema informatico sviluppato e reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (di seguito anche PNRR), istituito ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 come modificato dalle decisioni del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024 e del 12 novembre 2024;

Visto l'art. 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede la possibilità di utilizzare le risorse del FSC al fine di ridurre, nella misura massima di 15 punti, la percentuale del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus 2021-2027, disponendo, altresì, che le medesime risorse possono essere destinate a copertura del predetto cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi;

Visto l'Accordo di partenariato 2021-2027 dell'Italia, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022, che definisce la ripartizione delle risorse assegnate per i programmi regionali 2021-2027, oggetto della presa d'atto da parte del CIPESS con propria delibera n. 36 del 2 agosto 2022;

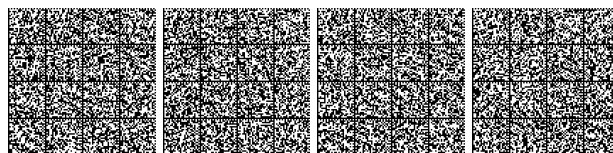
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del C(2022) 9766 del 16 dicembre 2022 che approva il Programma FESR e FSE Plus 2021-2027 della Regione Basilicata;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo di 32.365.610.895 euro, comprensivo delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, corrispondente al 60 per cento della dotazione *pro tempore* disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse della medesima delibera;

Considerato che la suddetta delibera CIPESS n. 25 del 2023 prevede, altresì, che, nell'ambito degli importi netti da assegnare a ciascuna regione o provincia autonoma all'esito della sottoscrizione dei rispettivi accordi secondo le indicazioni di cui in premessa alla medesima delibera, potrà trovare attuazione l'art. 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 152 del 2021, relativamente all'utilizzo, per le regioni e province autonome che ne facciano richiesta, delle risorse di rispettiva competenza per il concorso alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale dei rispettivi programmi europei di coesione, entro i limiti massimi di importo di cui alla medesima delibera;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»



convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che:

le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (articolo 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020);

la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione delle amministrazioni centrali e regionali. La dotazione finanziaria è, altresì, impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste PNRR, secondo principi di complementarità e di addizionalità (art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020);

con una o più delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni centrali e alle regioni le risorse disponibili FSC 2021-2027 con indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse (art. 1, comma 178, lettera b), della legge n. 178 del 2020);

sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento; sullo schema di Accordo per la coesione è sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; l'elaborazione degli Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionali e con quelle in-

dividuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020);

con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione, sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del FSC, periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020);

a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna amministrazione assegnataria è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione (art. 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020);

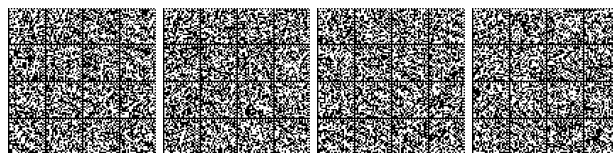
le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma 178, lettera e), legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020);

Visto, infine, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, che ha previsto, ferme restando le regole di gestione delle fonti finanziarie diverse dal FSC, che per gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione possono essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020;

Visti, infine, l'art. 3 del decreto-legge n. 124 del 2023 concernente le disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal FSC, volte ad assicurare il puntuale tracciamento del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle amministrazioni regionali, e l'art. 4 del medesimo decreto, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2025, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, di istituzione del Dipartimento per il Sud (in particolare, articoli 2, 24-bis e 24-sexies)» che istituisce il Di-



partimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e modifica la denominazione del Dipartimento delle politiche di coesione e per il Sud in Dipartimento delle politiche di coesione;

Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 78, di approvazione della proposta di Accordo di partenariato 2021-2027 e avvio del negoziato formale con la Commissione europea, che al punto 3 stabilisce che il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 concorre, nei limiti delle proprie disponibilità quali risultanti dalla differenza tra i limiti massimi di cofinanziamento nazionale e il tasso di cofinanziamento nazionale effettivo dei singoli Programmi europei, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi europei 2021-2027;

Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 79, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)», con la quale è stata disposta l'assegnazione in favore di regioni e province autonome di 2.561,80 milioni di euro di risorse FSC, programmazione 2021-2027, per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso, di cui 83.435.625,49 euro a favore della Regione Basilicata;

Visto che la delibera CIPESS n. 25 del 2023 ha imputato in via programmatica alla Regione Basilicata un importo netto di 861.515.306,12 euro, cui si aggiungono le anticipazioni di risorse FSC 2021-2027, pari a 83.435.625,49 euro, già assegnate con delibera CIPESS n. 79 del 2021, e ha, altresì, previsto in applicazione della disciplina prevista dal richiamato articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021, il concorso massimo del FSC al cofinanziamento dei programmi regionali europei 2021-2027 della Regione Basilicata, pari a 44.237.083 euro;

Vista la delibera CIPESS 23 aprile 2024, n. 14, «Piani sviluppo coesione (PSC) Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Città metropolitana di Bologna, Città metropolitana di Firenze, Città metropolitana di Genova, Città metropolitana di Milano, Città metropolitana di Reggio Calabria, Città metropolitana di Venezia - attuazione dell'art. 44, comma 7 lett. b) e comma 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modifiche e integrazioni e aggiornamento della delibera CIPESS

n. 48/22.», in attuazione dell'art. 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, ha disposto il definanziamento degli interventi della sezione ordinaria dei PSC che non hanno generato OGV entro il termine del 31 dicembre 2022, oppure, nei casi previsti dalla legge, entro il termine del 30 giugno 2023, tra cui il definanziamento degli interventi ricompresi nella sezione ordinaria dei PSC della regione Basilicata per un importo complessivo pari a 99.135.219,88 euro;

Vista la delibera CIPESS 23 aprile 2024, n. 16, «Regione Basilicata - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'art. 1, comma 178, lett. e), della legge n. 178 del 2020 e successive modifiche e integrazioni e approvazione della rimodulazione delle risorse assegnate con la delibera CIPESS n. 79 del 2021 ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPESS n. 16 del 2023» con la quale, sulla base dell'Accordo per la coesione sottoscritto in data 25 marzo 2024 tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Regione Basilicata (di seguito «Accordo»), ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020, sono state assegnate risorse FSC 2021-2027 pari a 861.515.306,12 euro, di cui 44.237.083 euro ai fini di cui all'art. 23, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021;

Considerato che il predetto Accordo individua un programma unitario di interventi e linee di azione (allegato A1 all'accordo) concordati tra le Parti, condivisi con le amministrazioni centrali interessate, corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari (allegato B1 all'Accordo) per un importo complessivo di risorse FSC 2021-2027 pari a 817.278.223,12 euro;

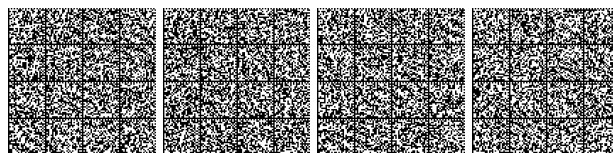
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra



le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE 0001848-A del 19 febbraio 2026, come integrata con la nota prot. 0002960-A del 16 marzo 2026, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, con cui si chiede l'assegnazione alla Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020, di risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987, pari a 180.095.213,72 euro, per il finanziamento degli interventi e delle linee di azione individuati nell'atto integrativo all'accordo per la coesione della medesima regione;

Considerato che, a partire da maggio 2025, la Regione Basilicata ha avviato l'*iter* istruttorio per la definizione dell'elenco degli interventi complementari da finanziare con le predette risorse del Fondo di rotazione, a conclusione del quale, in data 5 febbraio 2026, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Regione Basilicata hanno sottoscritto un atto integrativo dell'Accordo per la coesione;

Considerato che, in data 12 febbraio 2026, il Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza (COTIV) dell'Accordo, come da nota del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione del 18 febbraio 2026, allegata alla proposta, si è espresso favorevolmente sui cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi e delle linee di azione individuati nel predetto atto integrativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE prot. n. 3080-P del 18 marzo 2026, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economi-

ca della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Vista la nota acquisita al prot. DIPE 0003136-A del 19 marzo 2026, con cui il Dipartimento per le politiche di coesione - in riscontro alla prescrizione riportata nella nota congiunta sopra richiamata, recante la richiesta di rivalutazione del cronoprogramma finanziario degli interventi al fine di ridurre l'onere per l'anno 2026 - trasmette i cronoprogrammi procedurale e finanziario aggiornati, come condivisi con la Regione Basilicata;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Delibera:

1. Assegnazione alla Regione Basilicata di risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, ai sensi dell'art. 1, comma 54, legge n. 178 del 2020.

1.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sulla base dell'atto integrativo all'Accordo per la coesione della Regione Basilicata indicato in premessa, è disposta l'assegnazione alla stessa regione delle risorse di competenza a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987, pari a 180.095.213,72 euro, per il finanziamento degli interventi e delle linee di azione di cui al predetto atto integrativo. L'elenco degli interventi e delle linee di azione, con i relativi cronoprogrammi procedurale e finanziario, è allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante.

1.2. Il termine finale di ammissibilità della spesa è fissato al 31 dicembre 2029, in coerenza con la programmazione europea.

1.3. Alle risorse oggetto della presente assegnazione si applica il medesimo sistema regionale di gestione e controllo previsto per le risorse del FSC 2021-2027.

2. Disposizioni finali.

2.1 Per quanto non espressamente previsto nella presente delibera, si rinvia alle pertinenti disposizioni di cui alla delibera CIPESS n. 16 del 2024.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2026

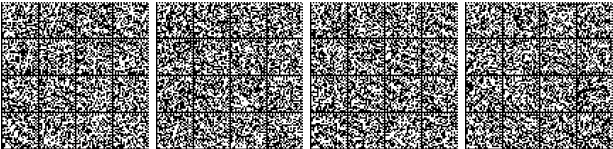
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 930



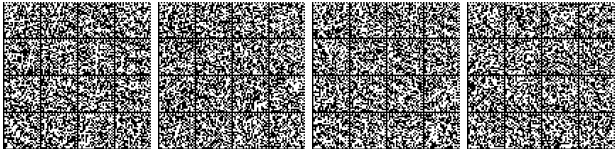
ALLEGATO

Elenco interventi Fondo di Rotazione ex lege 183/1987, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178/2020 - Regione Basilicata (cronoprogramma procedurale)

ID	AMMINISTRAZIONE	AREA TEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO	COSTO TOTALE	Importo totale di legge 183/1987	COPFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE	PROGRAMMAZIONE		PROIEZIONE		ESECUZIONE	
									PREVISIONE FINO 2022	PREVISIONE FINO 2024	PREVISIONE FINO 2022	PREVISIONE FINO 2024	PREVISIONE FINO 2022	PREVISIONE FINO 2024
1	Regione Basilicata - Amministrazione Centrali - Associazioni	06 CULTURA	06.02 ATTIVITA' CULTURALI	Linea d'azione	FOR - F.O.3 Turismo Basilicata-Cultura- Patrimonio Materiale e immateriale promozione L.8.2.208 n. 2715	13.423.180,36	13.423.180,36		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
2	Regione Basilicata	06 CULTURA	06.02 ATTIVITA' CULTURALI	Linea d'azione	FOR - Programma Regionale per lo Sviluppo Interventi di valorizzazione della L.R. 27/2014	9.940.766,08	9.940.766,08		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
3	Regione Basilicata - Fondazione Lucania Film Commission - Amministrazioni Centrali	06 CULTURA	06.02 ATTIVITA' CULTURALI	Linea d'azione	FOR - Promozione e sviluppo del territorio attraverso le arti audiovisive attuazione della L.R. 27/2014	3.490.000,00	3.490.000,00		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
4	Regione Basilicata - Amministrazione Territoriale della Basilicata	01 COMPETITIVITA' IMPRESE	01.02 TURISMO E OSPITALITA'	Linea d'azione	FOR - BASILICATA TURISMO TUTTO L'ANNO - Piano Turismo Regionale	4.800.000,00	4.800.000,00		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
5	Regione Basilicata	01 COMPETITIVITA' IMPRESE	01.03 AGRICOLTURA	01.02.0000.00001	FOR - Attuazione Piano di Agrozootecnica Regione Basilicata	1.500.000,00	1.500.000,00		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
6	Regione Basilicata	02 PROF. ALTAZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI	01.02.0000.00007	FOR - CENTRO REGIONALE CYBER SECURITY	615.963,46	615.963,46		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
7	Regione Basilicata	12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	01.02.0000.00001	FOR - Osservatorio sulla Semplificazione Amministrativa	1.790.465,60	1.790.465,60		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
8	Regione Basilicata - per il Turismo	11 STRUTTURE E FORMAZIONE	11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE	01.02.0000.00002	FOR - CORSO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI	1.800.000,00	1.800.000,00		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
9	Regione Basilicata	06 CULTURA	06.03 PATRIMONIO E PASSEGGIO	01.02.0000.00001	FOR - Le Fontane Urbane	225.000,00	225.000,00		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
10	Comune di Tito	02 AMBIENTE E RISORSE	02.05 NATURA E BIODIVERSITA'	02.02.0000.00003	FOR - Interventi di recupero ambientale, riqualificazione area rurale	594.002,35	594.002,35		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
11	Comune di Francavilla in Sinni	10 SOCIALE E SALUTE	10.03 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	10.02.0000.00002	FOR - Completamento Struttura Turistica Dopo di noi	482.346,61	482.346,61		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
12	Comune di Berninola	10 SOCIALE E SALUTE	10.03 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	10.02.0000.00001	FOR - OPEN BASILICATA - Turismo per tutti - Fornitura e servizi	780.737,42	780.737,42		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
13	AdS San Carlo	10 SOCIALE E SALUTE	10.03 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	10.02.0000.00002	FOR - Rimozione parco tecnologico Lagonegro	688.640,56	688.640,56		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
14	Fondazione Matera Basilicata 2019	06 CULTURA	06.02 ATTIVITA' CULTURALI	10.02.0000.00001	FOR - Progetto strategico di promozione della cultura, posizionamento	913.933,93	913.933,93		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
15	Azienda San Maria Matera	10 SOCIALE E SALUTE	10.03 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	10.02.0000.00001	FOR - Rimozione parco tecnologico Azienda Sanitaria Matera	1.004.000,00	1.004.000,00		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
16	Regione Basilicata	01 COMPETITIVITA' IMPRESE	01.03 AGRICOLTURA	Linea d'azione	FOR - Colture agricole nelle zone rurali del P.O.A. Contratti di filiera e di sviluppo rurale	5.000.000,00	5.000.000,00		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
17	Comune di Pesopaganico	02 AMBIENTE E RISORSE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI	02.02.0000.00002	FOR - AREA IN SICUREZZA per SOSTEGNO CIRCOLO CROCE GIGLIA	500.000,00	500.000,00		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
18	Comune di San Fele	10 SOCIALE E SALUTE	10.03 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	10.02.0000.00001	FOR - Miglioramento del servizio di accoglienza nelle aree in disabitamento	550.000,00	550.000,00		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
19	Comune di Riva del Conte	10 SOCIALE E SALUTE	10.03 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	10.02.0000.00001	FOR - Lavori di adeguamento e manutenzione delle aree in disabitamento	500.000,00	500.000,00		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
20	Regione Basilicata	08 RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZIO PUBBLICO	08.02.0000.00003	FOR - Lavori di adeguamento e manutenzione delle aree in disabitamento	15.000.000,00	15.000.000,00		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
21	Comune di Nova Siri	08 RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZIO PUBBLICO	08.02.0000.00002	FOR - RIQUALIFICAZIONE DEL SITO DEL SA SANTA MARIA DELLA SALLA prima della gara	1.700.000,00	1.700.000,00		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
22	Comune di Matera	08 RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZIO PUBBLICO	08.02.0000.00002	FOR - Consolidamento della zona commerciale	1.800.000,00	1.800.000,00		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
23	Comune di Grottole	02 AMBIENTE E RISORSE	02.05 NATURA E BIODIVERSITA'	02.02.0000.00002	FOR - AMPLIAMENTO DI AREA VERDE DEL QUARTIERO DI S. PIETRO	1.786.964,40	1.786.964,40		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
24	Comune di Sigileno Capilla	02 AMBIENTE E RISORSE	02.05 NATURA E BIODIVERSITA'	Linea d'azione	FOR - Interventi di riqualificazione ambientale "Natura per tutti"	3.891.000,00	3.891.000,00		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
25	Regione Basilicata	10 SOCIALE E SALUTE	10.03 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Linea d'azione	FOR - Piano di sviluppo per l'accesso ai percorsi di cura per persone con disabilità	4.117.073,08	4.117.073,08		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
26	Comune di Castiglione	08 RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZIO PUBBLICO	08.02.0000.00004	FOR - Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria area pedonale "Cascina"	350.000,00	350.000,00		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
27	Comune di Lagonegro	08 RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZIO PUBBLICO	08.02.0000.00002	FOR - Lavori di adeguamento e miglioramento sismico degli edifici pubblici di Lagonegro	803.997,56	803.997,56		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
28	Regione Basilicata - C.N.R.	01 RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	01.02.0000.00002	FOR - Vite e olio del campo ai nuovi IVCI n. 1 - Le due culture e un territorio	285.880,00	285.880,00		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
29	Regione Basilicata - Università degli Studi della Basilicata	01 RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	Linea d'azione	FOR - Piano di sostegno all'incremento delle competenze per ricerca e innovazione	2.052.471,51	2.052.471,51		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
30	Regione Basilicata - Comuni della Basilicata	11 STRUTTURE E FORMAZIONE	11.03 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	Linea d'azione	FOR - Piano interventi di co-finanziamento in sicurezza di edifici scolastici comunali	11.213.988,56	11.213.988,56		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024
31	Regione Basilicata - Comuni della Basilicata	08 RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZIO PUBBLICO	Linea d'azione	FOR - Piano interventi di riqualificazione per la valorizzazione e riqualificazione urbana	842.515,46	842.515,46		1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2024

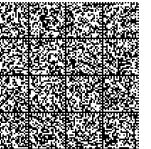
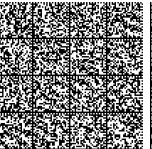
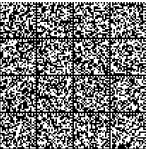
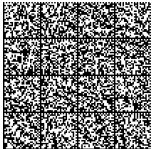


ID	AMMINISTRAZIONE	AREASISTEMATICA	LINEAD'INTERVENTO	CUP	TITOLO	COSTO TOTALE	Importo residuo di Ristrutturazione art.108/1987	CONFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE	PROGRAMMAZIONE	PROGETTAZIONE	ESECUZIONE	
									PREVISIONE INIZIO	PREVISIONE FINE	PREVISIONE INIZIO	PREVISIONE FINE
32	Regione Basilicata - Città/Acquedotto lucano	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE ORIORE		FDN - Piano interventi di progettazione per rifacimento e adeguamento della rete idrica e fognaria	1.479.500,00	1.479.500,00		2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2022	1_1SEMESTRE_2029	
33	Regione Basilicata - Comuni della Regione Basilicata	08-RISQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI		FDN - Piano interventi di riqualificazione, completamento e adeguamento strutture sportive comunali	7.169.086,98	7.169.086,98		2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2029	2_1SEMESTRE_2029
34	Regione Basilicata - Città/Acquedotto lucano	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE ORIORE		FDN - Piano interventi di realizzazione, rifacimento e adeguamento della rete idrica e fognaria	4.574.000,00	4.574.000,00		2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2029
35	Regione Basilicata - Comuni di Basilicata	06-CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PANSAGGIO		FDN - Programma "Nuova Grecia da Itagra alla nuova cittadella temporanea acromediteranea"	4.738.000,00	4.738.000,00		2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2029
36	Regione Basilicata - Comuni della Regione Basilicata	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05 NATURA E BIODIVERSITA		FDN - Programma interventi di riqualificazione e valorizzazione aree verdi	2.179.889,12	2.179.889,12		2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2029
37	Regione Basilicata - Provincia di Potenza	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE		FDN - Programma interventi di sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza delle strade provinciali	2.609.337,72	2.609.337,72		2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2027
38	Regione Basilicata - Comuni della Regione Basilicata	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE		FDN - Programma interventi di sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza delle strade comunali	14.378.250,15	14.378.250,15		2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2029
39	Regione Basilicata - Comuni della Regione Basilicata	06-CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PANSAGGIO		FDN - Programma interventi di riqualificazione e valorizzazione infrastrutture di interesse culturale	5.553.878,00	5.553.878,00		2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2029
40	Regione Basilicata - Comuni della Regione Basilicata	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISORSE E ADATTAMENTO CLIMATICO		FDN - Programma strutturato in interventi difesa suolo urgenti/previsti causati da eventi calamitosi	13.011.733,75	13.011.733,75		2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2022	2_1SEMESTRE_2027
41	Comune di Nova Siri	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISORSE E ADATTAMENTO CLIMATICO	B667500000002	FDN - Interventi di messa in sicurezza in area compresa tra Nova Portella e Nova Siri - Comune di Nova Siri	450.000,00	450.000,00		2_1SEMESTRE_2025	2_1SEMESTRE_2025	2_1SEMESTRE_2026	2_1SEMESTRE_2029
42	Regione Basilicata - Consorzio di Bonifica	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISORSE E ADATTAMENTO CLIMATICO	C674000110000	FDN - Lavori di efficientamento e messa in sicurezza idrica reti idriche e reticolo idraulico	13.770.000,00	3.195.300,05	10.594.699,08	1_1SEMESTRE_2025	1_1SEMESTRE_2025	2_1SEMESTRE_2026	2_1SEMESTRE_2029
43	Regione Basilicata	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ	C48E2000000009	FDN - Interventi di messa in sicurezza territorio contro rischio idraulico e incendi boschivi	47.502.837,30	8.400.000,00	39.102.837,30	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2024	2_1SEMESTRE_2024	2_1SEMESTRE_2026
44	Comune di Mottolone	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ	B88E2400000006	FDN - Nuova concessione urbanistica: Citata vende del Comune di Mottolone	500.000,00	500.000,00		1_1SEMESTRE_2025	1_1SEMESTRE_2025	2_1SEMESTRE_2026	2_1SEMESTRE_2029
45	Regione Basilicata	06-CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PANSAGGIO	G29D2000160001	FDN - Completamento adempimenti dell'edificio di proprietà regionale "Villa Nitti" - Comune di Maratea	2.500.000,00	2.500.000,00		2_1SEMESTRE_2024	2_1SEMESTRE_2024	2_1SEMESTRE_2027	2_1SEMESTRE_2029
46	Comune di Gravina in Puglia	06-CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PANSAGGIO	C79D2000100001	FDN - RISTRUTTURAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI SISTEMI COMUNALI E SUA RISTRUTTURAZIONE IN STRUTTURE ALTERNATIVE	300.000,00	300.000,00		2_1SEMESTRE_2025	2_1SEMESTRE_2025	2_1SEMESTRE_2026	2_1SEMESTRE_2029
47	Comune di Gravina in Puglia	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02 TRASPORTO FERRIVIARIO	B48E2000240002	FDN - Ristrutturazione collegamento ferroviario Cava di Gravina e collegamento ferroviario Cava di Gravina - Cava di Gravina	10.800.000,00	2.800.000,00	8.000.000,00	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2024	2_1SEMESTRE_2026	2_1SEMESTRE_2029
48	Comune di Potenza	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.05 MOBILITÀ URBANA	B39E2000250002	FDN - RISTRUTTURAZIONE DEL COLLEGAMENTO MECCANIZZATO "POMAR" - Comune di Potenza	6.500.000,00	6.500.000,00		1_1SEMESTRE_2025	1_1SEMESTRE_2025	2_1SEMESTRE_2026	2_1SEMESTRE_2029
49	Regione Basilicata	06-ENERGIA	06.01 EFFICIENZA ENERGETICA	B8E24000200001	FDN - Interventi di riqualificazione per la costruzione Palazzo D. On. Agostino di Gravina	1.500.000,00	1.500.000,00		2_1SEMESTRE_2024	2_1SEMESTRE_2024	2_1SEMESTRE_2027	2_1SEMESTRE_2029
50	Regione Basilicata	06-ENERGIA	06.01 EFFICIENZA ENERGETICA	B8E24000310001	FDN - Interventi di riqualificazione per la costruzione Palazzo D. On. Agostino di Gravina	1.500.000,00	1.500.000,00		2_1SEMESTRE_2024	2_1SEMESTRE_2024	2_1SEMESTRE_2027	2_1SEMESTRE_2029
51	Comune di Gravina in Puglia	08-RISQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	B11E2000400005	FDN - Comune di Gravina in Puglia - Realizzazione piazza in Via Roma	275.000,00	275.000,00		1_1SEMESTRE_2025	1_1SEMESTRE_2025	2_1SEMESTRE_2026	2_1SEMESTRE_2027
52	Comune di Gravina in Puglia	10-SOCIALITÀ E SALUTE	10.01 STRUTTURE SOCIALI	B48E2000250002	FDN - Adeguamento infrastruttura socio-sanitaria per anziani - Comune di Gravina	300.000,00	300.000,00		1_1SEMESTRE_2025	1_1SEMESTRE_2025	2_1SEMESTRE_2026	2_1SEMESTRE_2027
53	Comune di Gravina in Puglia	08-RISQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	B67E2000100001	FDN - Lavori di riqualificazione del campo sportivo comunale "Piazza Salvo" - Comune di Gravina in Puglia	450.000,00	450.000,00		1_1SEMESTRE_2025	1_1SEMESTRE_2025	2_1SEMESTRE_2026	2_1SEMESTRE_2029
54	Comune di Gravina in Puglia	08-RISQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	B67E2000200005	FDN - Ristrutturazione e adeguamento dell'impianto sportivo comunale "P. Gallopoli" - Comune di Gravina in Puglia	795.000,00	700.000,00	95.000,00	1_1SEMESTRE_2024	1_1SEMESTRE_2024	2_1SEMESTRE_2027	2_1SEMESTRE_2029
55	COMUNE DI POTENZA	08-RISQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	B57E2000000006	FDN - Consolidamento Spazio Pirella Marconi	11.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	2_1SEMESTRE_2023	2_1SEMESTRE_2023	2_1SEMESTRE_2025	2_1SEMESTRE_2029
						245.977.750,72	18.095.413,72	65.703.337,00				

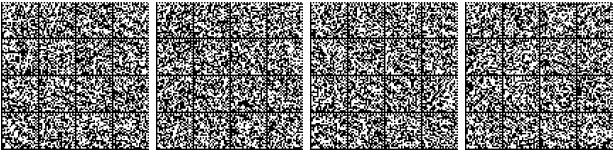


Elenco interventi Fondo di Rotazione ex lege 183/1987, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178/2020 - Regione Basilicata (cronoprogramma finanziario)

ID	AMMINISTRAZIONE	AREAMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CLIP	TITOLO	COSTO TOTALE	Importo Fondo di Rotazione ex lege 183/1987	COPFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE	2026*	2027	2028	2029
1	Regione Basilicata - Amministrazioni Comuni - Associazioni	06.CULTURA	06.02 ATTIVITA' CULTURALI	Linea d'azione	FDR - P.O.Triennale Politiche Culturali - Patrimonio intangibile e azioni promozione L.R.22/18 e 27/15	13.423.380,38	13.423.380,38		8.283.054,02	5.140.326,36		
2	Regione Basilicata	06.CULTURA	06.02 ATTIVITA' CULTURALI	Linea d'azione	FDR - Programma Regionale per lo Spettacolo - Interventi inerenti fatturazione della L.R. 37/2014	9.940.746,08	9.940.746,08		9.940.746,08			
3	Regione Basilicata - Fondazione Lucania Film Commission - Amministrazioni Comunali	06.CULTURA	06.02 ATTIVITA' CULTURALI	Linea d'azione	FDR - Promozione e sviluppo del territorio attraverso le arti audiovisive - L.R. 22/02/2016 e 36/2011	3.490.000,00	3.490.000,00		700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	790.000,00
4	Azienda di Promozione Turistica Regionale della Basilicata	03.COMPETTIVITA' IMPRESE	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	Linea d'azione	FDR - BASILICATA TURISMO TUTTO L'ANNO - Piano Turistico Regionale	4.800.000,00	4.800.000,00		3.900.000,00	700.000,00	200.000,00	
5	Regione Basilicata	03.COMPETTIVITA' IMPRESE	03.02 AGRICOLTURA	G59122000630001	FDR - Attuazione Piano di Agromarketing Regione Basilicata	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00			
6	Regione Basilicata	02.DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	G56622000490007	FDR - CENTRO REGIONALE CYBER SECURITY	615.963,80	615.963,80		503.000,84	112.962,96		
7	Regione Basilicata	12.CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	G34F22000330001	FDR - Osservatorio sulla Semplificazione Amministrativa	1.730.545,60	1.730.545,60		1.630.545,60	100.000,00		
8	Istituto Centrale per il Restauro	11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE	B14C22001310002	FDR - CONSO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO BENI CULTURALI PRESSO LA SEDE OSTIACAVA DI MATERA DELL'ICR	1.800.000,00	1.800.000,00		1.200.000,00	600.000,00		
9	Regione Basilicata	06.CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	G83Z22000230001	FDR - Le fontane urbane	225.000,00	225.000,00		200.000,00	25.000,00		
10	Comune di Tito	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05 NATURA E BIODIVERSITA'	G22H22000400003	FDR - Interventi di recupero ambientale, riqualificazione asta fluviale Parco Fluviale del Nese	594.602,35	594.602,35		500.000,00	94.602,35		
11	Comune di Francavilla in Sinni	10.SOCIALE E SALUTE	10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	I18H22000550002	FDR - Completamento Struttura Tartarua Dopo di noi	482.244,91	482.244,91		400.000,00	82.244,91		
12	Comune di Bernalda	10.SOCIALE E SALUTE	10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	H64H22000390001	FDR - OPEN BASILICATA - Il turismo per tutti - forniture e servizi	780.737,42	780.737,42		700.000,00	80.737,42		
13	AOR San Carlo	10.SOCIALE E SALUTE	10.03 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	I64E22000000002	FDR - Rinnovo parco tecnologico Lagonegro	688.040,59	688.040,59		660.000,00	28.040,59		
14	Fondazione Matera Basilicata 2019	06.CULTURA	06.02 ATTIVITA' CULTURALI	J49J25000140001	FDR - Progetto strategico di promozione della cultura, posizionamento e networking	913.053,93	913.053,93		200.000,00	400.000,00	250.000,00	63.053,93
15	Azienda Smlaria Matera	10.SOCIALE E SALUTE	10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	D94E22000200001	FDR - Rinnovo parco tecnologico Azienda Smlaria Matera	1.004.000,00	1.004.000,00		800.000,00	204.000,00		
16	Regione Basilicata	03.COMPETTIVITA' IMPRESE	03.03 AGRICOLTURA	Linea d'azione	FDR - Colfasciamento filiere nazionali del POA - Contratto di filiera e di distretto IV Bando	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00			
17	Comune di Pescopagno	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	C78H22001410002	FDR - MESSA IN SICUREZZA per DISSESTO IDROGEOLOGICO LOCALITA' FOCARETE	500.000,00	500.000,00		300.000,00	200.000,00		
18	Comune di San Fele	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	J77H45004270003	FDR - Mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree in dissesto in Loc. Serra Bambino - San Fele	550.000,00	550.000,00		500.000,00	50.000,00		
19	Comune di Ruvo del Monte	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	D38H21000330003	FDR - Lavori di riduzione rischio idrogeologico del centro abitato in localita' Sant'Anna	590.000,00	590.000,00		500.000,00	90.000,00		
20	Regione Basilicata	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Linea d'azione	FDR - Progetto per Assegnazione dei Contributi per Acquisto prima casa a privati	15.000.000,00	15.000.000,00		5.300.000,00	2.700.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00

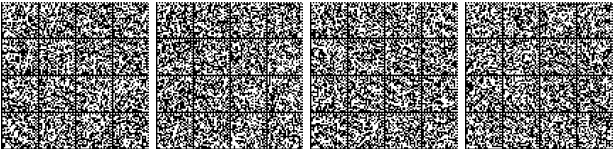


ID	AMMINISTRAZIONE	AREAMATICA	UNEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO	COSTO TOTALE	Importo Fondo di Ricostruzione 159/1597	COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE	2025*	2027	2028	2029
21	Comune di Nova Siri	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	857B2500030002	FDR - RIQUALIFICAZIONE DEL SITO CHIESA SANTA MARIA DELLA SULLA	1.700.000,00	1.700.000,00		200.000,00	750.000,00	500.000,00	250.000,00
22	Comune di Paternò	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	845B2500020002	FDR - Costituzione nuova casa comunale	1.900.000,00	1.900.000,00		100.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
23	Comune di Grottole	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	861D2500020002	FDR - AMPLIAMENTO IN AMBITO RURALE DELL'ACQUEDOTTO DI GROTTOLE (MT)	1.786.954,40	1.786.954,40		357.990,88	625.434,04	625.434,04	178.695,44
24	Comune di Stigliano Capofila	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ	Linea d'azione	FDR - Progetto integrato territoriale "Montagna materana e dolomiti Lucane Green Communities"	3.891.800,00	3.891.800,00		500.000,00	800.000,00	1.991.800,00	600.000,00
25	Regione Basilicata	10.SOCIALE E SALUTE	10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	Linea d'azione	FDR - Misure di sostegno per l'accesso ai percorsi di cura per persone con ridotta autonomia	4.117.073,03	4.117.073,03		500.000,00	1.558.536,51	2.058.536,52	
26	Comune di Castellaneta	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	867H25001930004	FDR - Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria area prefabbricati "campestris"	350.000,00	350.000,00		296.000,00	54.000,00		
27	Comune di Lagonegro	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	6G9H25000450002	FDR - Lavori di adeguamento e miglioramento sismico degli edifici giudiziari di Lagonegro	803.997,56	803.997,56		725.000,00	78.997,56		
28	Regione Basilicata - C.N.R.	01.RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	825C25000550002	FDR - Vite e vino dal campo al museo (V.Ca.M.) - Le due culture in un banchiere	285.880,00	285.880,00		210.000,00	55.880,00		
29	Regione Basilicata - Università degli Studi della Basilicata	01.RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	Linea d'azione	FDR - Piano di sostegno all'incremento delle competenze per ricerca e innovazione dell'UNIBAS	2.050.247,15	2.050.247,15		1.200.000,00	850.247,15		
30	Regione Basilicata - Comuni della Basilicata	11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.03 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	Linea d'azione	FDR - Piano interventi di costruzione/messa in sicurezza di edifici scolastici comunali	11.213.998,36	11.213.998,36		1.000.000,00	1.000.000,00	4.813.998,36	4.400.000,00
31	Regione Basilicata - Comuni della Basilicata	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Linea d'azione	FDR - Piano interventi di progettazione per la valorizzazione e della rete idrica d'agnara	842.551,54	842.551,54		421.275,77	421.275,77		
32	Regione Basilicata - Comuni della Basilicata	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	Linea d'azione	FDR - Piano interventi di progettazione per il rifacimento e adeguamento della rete idrica d'agnara	1.479.500,00	1.479.500,00		226.243,00	300.000,00	907.757,00	45.500,00
33	Regione Basilicata - Comuni della Basilicata	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Linea d'azione	FDR - Piano interventi di riqualificazione, completamento e adeguamento strutture sportive comunali	7.169.686,98	7.169.686,98		2.800.000,00	1.513.082,35	1.556.604,63	1.300.000,00
34	Regione Basilicata - Comuni della Basilicata	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 RISORSE IDRICHE	Linea d'azione	FDR - Piano interventi di realizzazione, rifacimento e adeguamento della rete idrica d'agnara	4.574.000,00	4.574.000,00		2.100.000,00	500.000,00	1.000.000,00	974.000,00
35	Regione Basilicata - Comune di Bernalda	06.CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	Linea d'azione	FDR - Programma "Magna Grecia da Piaggia alla nuova cittadina temporanea euro-mediterranea"	4.738.000,00	4.738.000,00		1.977.463,80	800.000,00	800.000,00	1.160.536,20
36	Regione Basilicata - Comuni della Basilicata	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ	Linea d'azione	FDR - Programma interventi di sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza di strade provinciali	2.179.869,12	2.179.869,12		1.079.811,16	500.000,00	599.997,96	
37	Regione Basilicata - Provincia di Potenza	07 TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	Linea d'azione	FDR - Programma interventi di sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza delle strade comunali	2.069.237,72	2.069.237,72		1.900.000,00	169.237,72		
38	Regione Basilicata - Comuni della Basilicata	07 TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	Linea d'azione	FDR - Programma interventi di sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza delle strade comunali	14.378.250,15	14.378.250,15		10.413.912,36	2.478.050,15	900.200,00	586.087,61
39	Regione Basilicata - Comuni della Basilicata	06.CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	Linea d'azione	FDR - Programma interventi di riqualificazione e valorizzazione delle infrastrutture di interesse culturale	5.553.878,00	5.553.878,00		3.500.000,00	1.664.633,75	389.244,25	
40	Regione Basilicata - Comuni della Basilicata	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Linea d'azione	FDR - Programma straordinario interventi difesa suolo urgenti/prioritari causati da eventi calamitosi	13.011.733,79	13.011.733,79		11.000.000,00	2.011.733,79		
41	Comune di Nova Siri	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	856F2500080002	FDR - Interventi di messa in sicurezza area compresa tra fontane Particella e local. Fontana Nuova Siri	450.000,00	450.000,00		380.000,00	200.000,00	70.000,00	
42	Regione Basilicata - Consorzio di Bonifida	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	C4724000110009	FDR - Lavori di messa in sicurezza idraulica reti idriche e drenaggio acque meteoriche	13.700.000,00	3.195.300,92	10.504.699,08		350.000,00	1.400.000,00	1.445.300,92
43	Regione Basilicata	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ	C48240000500019	FDR - Completamento adiacenze dell'edificio di proprietà comunale di Moliterno	47.502.837,92	8.400.000,00	39.102.837,92				
44	Comune di Moliterno	05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ	888E24000420006	FDR - Lavori di messa in sicurezza territorio contratto rischio idraulico incendi boschivi	500.000,00	500.000,00		150.000,00		300.000,00	50.000,00
45	Regione Basilicata	06.CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	G29D24000160001	FDR - Completamento adiacenze dell'edificio di proprietà regionale "Villa Miti" Comune di Mairano	2.500.000,00	2.500.000,00		200.000,00	200.000,00	300.000,00	2.000.000,00
46	Comune di Castelluccio Inferiore	06.CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	C7925000030001	FDR - RIVISITAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EX SEDE COMUNALE E SUA RICONVERSIONE IN STRUTTURA MUSEALE	300.000,00	300.000,00		100.000,00	180.000,00		20.000,00
47	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera - RFI	07 TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	884H24000240002	FDR - Ripristino collegamento ferroviario Casal Sabini-Jesce e progettazione nuovo centro intermodale	10.800.000,00	2.800.000,00	8.000.000,00		600.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
48	Comune di Potenza	07 TRASPORTI E MOBILITÀ	07.05 MOBILITÀ URBANA	B39D24002560002	FDR - RIQUALIFICAZIONE DEL COLLEGAMENTO MECCANIZZATO "PRIMA" - Comune di Potenza	6.500.000,00	6.500.000,00		150.000,00	1.000.000,00	2.350.000,00	3.000.000,00
49	Regione Basilicata	04.ENERGIA	04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	G36C24000350001	FDR - Intervento di demolizione per la costruzione Palazzo Ex Dip. Agricoltura Regione Basilicata	1.500.000,00	1.500.000,00				194.064,36	1.305.935,64
50	Regione Basilicata	04.ENERGIA	04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	G38E24000310001	FDR - Progettazione intervento di ristrutturazione Palazzo Ex Dip. Agricoltura della regione Basilicata	1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00



ID	AMMINISTRAZIONE	AREATEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO	COSTO TOTALE	Importo Fondo di Rotazione ex lege 183/1987	COFINANZIAMENTO CON ALTRI RISORSE	2025*	2027	2028	2029
51	Comune di Francavilla in Sinni	08. RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	111B23000440005	FDR - Comune di Francavilla in Sinni - Realizzazione piazza in Via Roma	275.000,00	275.000,00		60.000,00	215.000,00		
52	Comune di Carbone	10. SOCIALE E SALUTE	10.01 STRUTTURE SOCIALI	G48C25000570002	FDR - Adeguamento funzionale struttura socio-assistenziale per anziani - Comune di Carbone	300.000,00	300.000,00		50.000,00	250.000,00		
53	Comune di Palazzo San Gervasio	08. RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	867D25000190001	FDR - Lavori di riqualificazione del campo sportivo comunale "Peppe Sabino" - Palazzo San Gervasio	450.000,00	450.000,00		25.000,00	225.000,00	200.000,00	
54	Comune di Sarconi	08. RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	839F25000220005	FDR - Rigenerazione e adeguamento dell'impianto sportivo comunale "D. Gallipoli" - Sarconi	795.000,00	790.000,00	95.000,00		150.000,00	500.000,00	50.000,00
55	COMUNE DI POTENZA	08. RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	835F170000040006	FDR - Consolidamento Statco Ponte Musmeci	11.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
						245.797.550,72	180.095.213,72	65.702.537,00	92.109.443,54	31.879.023,32	30.387.637,12	25.715.109,74

* L'anno 2026 deve intendersi comprensivo delle spese già sostenute negli anni precedenti per 72.109.443,54 euro.



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA ROVIGO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sottoelencata è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione come da determinazione del dirigente area 3 n. 2026000079 del 10 luglio 2026. L'impresa ha riconsegnato due punzoni per cessazione dell'attività e richiesta di cancellazione. I punzoni sono stati deformati in ufficio.

Marchio	Denominazione	Sede
VE 348	Crescini Davide	Venezia Mestre

Punzoni >> Elenco punzoni deformati

n. 1 punzone	TIPO DRITTO Grandezza: 1,2 x 3,8 mm.
n. 1 punzone	TIPO INCAVO 9 mm. Grandezza: 0,8 x 2,7 mm.

26A03599

CAMERA DI COMMERCIO TOSCANA NORD-OVEST

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma quinto, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata ditta individuale, già assegnataria del marchio di seguito indicato, con determinazione dirigenziale n. 386 del 10 luglio 2026, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 della Camera di commercio Toscana Nord Ovest, in quanto ha cessato l'attività di fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi. Il titolare dell'impresa ha provveduto alla riconsegna di un punzone, così come previsto dall'art. 29, comma 9 del citato decreto del presidente della Repubblica n. 150/2002, alla Camera di commercio Toscana nord ovest recante l'impronta del marchio di identificazione n. 46-MS assegnati all'impresa medesima;

Marchio	Impresa	Indirizzo
46 - MS	Bertolini Michela	Via Provinciale 33 - cap 54010 - Podenzana (MS)

26A03600

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo ai buoni fruttiferi postali, al Libretto smart e al Libretto dedicato ai minori di età.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.a.), rende noto che, a partire dal 24 luglio 2026, ha in emissione:

una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «Buono per un buono 6 mesi», contraddistinta con la sigla «TF106M260724»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «Buono fruttifero postale 4 anni plus», contraddistinta con la sigla «TF504A260724»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «Buono soluzione eredità», contraddistinta con la sigla «TF404A260724»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di età, contraddistinta con la sigla «TF118A260724»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «Buono 3x4 con premio», contraddistinta con la sigla «TF012A260724»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «Buono rinnova 3x4 con premio», contraddistinta con la sigla «TF312A260724»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «BFP Rinnova prima 3x4 premio», contraddistinta con la sigla «TF412A260724».

A partire dalla medesima data, inoltre, non sono più sottoscrivibili:

i buoni fruttiferi postali denominati «Buono per un buono 6 mesi», contraddistinta con la sigla «TF106M260616»;

i buoni fruttiferi postali, denominati «Buono fruttifero postale 4 anni plus», contraddistinti con la sigla «TF504A260408»;

i buoni fruttiferi postali, denominati «Buono soluzione eredità», contraddistinti con la sigla «TF404A260408»;

i buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di età, contraddistinti con la sigla «TF118A260506»;

i buoni fruttiferi postali, denominati «Buono 3x4 con premio», contraddistinti con la sigla «TF012A260408»;

i buoni fruttiferi postali, denominati «Buono rinnova 3x4 con premio», contraddistinti con la sigla «TF312A260506»;

i buoni fruttiferi postali, denominati «BFP rinnova prima 3x4 premio», contraddistinti con la sigla «TF412A260616».

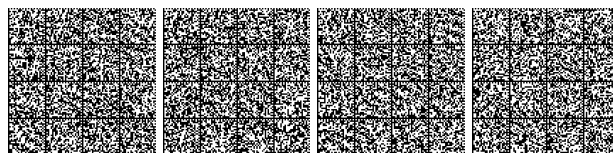
Inoltre, a partire dal 24 luglio 2026 e fino al 10 settembre, salvo chiusura anticipata, è reso disponibile, alle persone fisiche maggiori di età che hanno sottoscritto un Libretto smart monointestato o cointestato a firma disgiunta, un nuovo Deposito supersmart premium, della durata di trecentosessantasei giorni e tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 3,25%.

CDP S.p.a. si riserva la facoltà di interrompere l'offerta del suddetto Deposito supersmart premium in qualsiasi momento, senza pregiudizio per gli accantonamenti già attivati e dandone comunicazione alla clientela.

Si informa altresì che, sempre a partire dal 24 luglio 2026, la CDP S.p.a. rende disponibile, a valere sul Libretto smart:

un nuovo Deposito supersmart young, della durata di centottanta giorni, destinato agli intestatari o cointestatari di un Libretto smart monointestato o cointestato a firma disgiunta di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ad un tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 2,50%. A decorrere dalla medesima data, il Deposito supersmart young della durata di centottanta giorni, ad un tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 2,25%, è interrotto;

un nuovo Deposito supersmart pensione, destinato a persone fisiche maggiori di età titolari di Libretto smart monointestato o cointestato a firma disgiunta, che abbiano effettuato una richiesta di accredito di una pensione erogata dall'INPS presso Poste Italiane o che abbiano ricevuto almeno un accredito di una pensione erogata dall'INPS sul proprio Libretto smart ed abbiano in essere il servizio di accredito della pensione sul Libretto smart, della durata di trecentosessantaquattro giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 2,50%. A decorrere dalla medesima data, il Deposito supersmart pensione della



durata di trecentosessantaquattro giorni, al tasso di interesse nominale pari al 2,25% annuo lordo a scadenza, è interrotto.

Inoltre, a valere sul Libretto dedicato ai minori di età (il «Libretto minori»), dal 24 luglio 2026, la CDP S.p.a. rende disponibile, un nuovo Deposito supersmart minori, della durata di centottantadue giorni, attivabile esclusivamente dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente o, se del caso, dal tutore, ad un tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 2,50%. A decorrere dalla medesima data, il Deposito supersmart minori della durata di centottantadue giorni, al tasso di interesse nominale pari al 2,00% annuo lordo a scadenza, è interrotto.

Le somme depositate che non formano oggetto di accantonamento sono remunerate al tasso d'interesse *pro tempore* vigente (il «Tasso base», ad oggi allo 0,001% per il Libretto smart e allo 0,01% per il Libretto dedicato ai minori di età).

Infine, a decorrere dal 27 luglio 2026, gli orari di disponibilità di alcuni servizi previsti sul Libretto minori dai canali digitali, saranno modificati come di seguito riportato:

il versamento a favore del Libretto minori dal Libretto smart e conto corrente BancoPosta, intestati al genitore esercente la responsabilità genitoriale, legittimato ad operare sul Libretto minori, è reso disponibile dalle 0,00 alle 24,00 tutti i giorni;

il versamento dal Libretto minori verso Libretto smart e conto corrente BancoPosta, intestati al rappresentante del minore, legittimato ad operare sul Libretto minori, è reso disponibile dalle 0,00 alle 24,00 tutti i giorni;

la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di età in forma dematerializzata sia a valere del Libretto minori che del Libretto smart e conto corrente BancoPosta del rappresentante del minore, legittimato ad operare sul Libretto minori, è resa disponibile dalle 00,00 alle 24,00, tutti i giorni. Per l'operazione disposta dalle 21,30 alle 8,00 e nei giorni festivi è prevista la presa in carico con esecuzione nella giornata operativa successiva.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it sono a disposizione i fogli informativi aggiornati del Libretto smart e del Libretto minori, nonché i fogli informativi, unitamente alle schede di sintesi, del buono per un buono sei mesi, del buono quattro anni plus, del buono soluzione eredità e del buono dedicato ai minori di età, contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

26A03779

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Icons Service società cooperativa a responsabilità limitata», in Novaledo, senza nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis)

Delibera:

(Omissis)

1. di disporre, per lo scioglimento per atto dell'autorità della «Icons Service società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in via Principale n. 28/A a Novaledo (TN), ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-septiesdecies del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni;

2. di non procedere alla nomina di un commissario liquidatore, non essendo presenti rapporti patrimoniali in misura superiore a euro 10.000,00, secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 2, della deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 1268 di data 20 luglio 2023;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale;

4. di dare atto che i creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'Autorità di vigilanza per la nomina di un commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

5. di dare atto che il procedimento, avviato e sospeso come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al registro imprese ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni;

7. di dare atto che, salvi i casi di tutela dei diritti soggettivi avanti al giudice ordinario, questo provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento per chiederne l'annullamento entro sessanta giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza;

8. di dare atto che, in alternativa alla predetta azione di annullamento, questo provvedimento può essere impugnato con ricorso amministrativo straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971 per chiederne l'annullamento entro centoventi giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza.

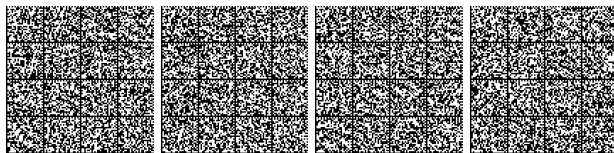
26A03686

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-170) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

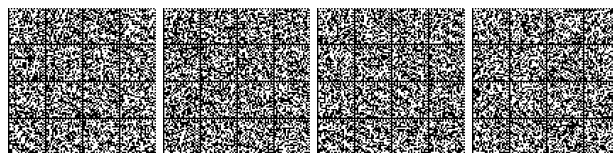
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 7 2 4 *

€ 1,00

